Il Sole 24 ORE del lunedì

€ 2* in Italia
Lunedì 24 Giugno 2024
Anno 160°, Numero 173

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**

* solo in **Puglia** e in provincia di **Matera** in abbinamento obbligatorio con "L'Edicola".

con "La scienza della carne" **€12,90** in più; con "Placemaking" **€12,90** in più; con "Crescere con la testa e con il cuore" **€12,90** in più; con "L'Inventafiabe" **€12,90** in più; con "Il rubadoppie" **€12,90** in più; con "Stretching in 5 minuti" **€8,90** in più; con "Le ricette della longevità" **€9,90** in più; con "Care to dare" **€13,90** in più; con "Note di variazione IVA" **€10,90** in più; con "Redditi: Società di capitali - Società di persone" **€10,90** in più; con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" **€10,90** in più; con "Redditi persone fisiche" **€10,90** in più; con "Dichiarazioni 2024 - Redditi e IRAP" **€10,90** in più; con "Aspenia" **€12,00** in più; con "HTSI" **€2,00** in più.

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano

L'esperto risponde
Il tema di oggi
Anticipo pensione e attività usuranti, i benefici variano sulla base delle mansioni

La normativa elenca con precisione le quattro tipologie agevolate.
Bicicchi, Orlando e **Podda** — *nel fascicolo all'interno*

Le sezioni digitali del Sole 24 Ore

L'area premium
Inchieste e approfondimenti nel sito del Sole 24 Ore

Mercati Plus
Notizie, servizi e tutti i dati dai mercati finanziari

Norme & Tributi Plus
I quotidiani digitali su Fisco, Diritto, Enti Locali & Edilizia

Lavoro
Contratti, sicurezza, formazione, controversie e welfare

ADOBESTOCK

Sostenibilità
Consumi green: dal cibo ai vestiti trend in crescita

Nel mondo il mercato delle proteine vegetali vale 29 miliardi di dollari (+34% dal 2019)
Fibre da frutta nella moda, componenti vegani per la cosmesi ma i numeri sono ancora bassi

Casadei, Colombo, Gervasio, Paparo, — *a pag. 2-3*

IMMOBILIARE
Edilizia in cerca di soluzioni per abbassare le emissioni: dal legno alla canapa, dalla paglia al riso

Dell'Orto e **Voci** — *a pag. 3*

Salva casa, decisive le regole locali

Immobili

Piani regolatori e leggi regionali possono facilitare alcune regolarizzazioni

In attesa di vedere come sarà modificato dal Parlamento il decreto Salva casa, le prime analisi sull'applicazione della sanatoria ad alcuni casi tipo a Roma, Milano e Bologna dimostrano che spesso i piani regolatori comunali e le leggi regionali possono facilitare (o rendere più complessa) l'applicazione delle nuove regole e delle nuove soglie di tolleranza. Mercoledì scade il termine per gli emendamenti in commissione Ambiente alla Camera.

Dell'Oste e **Latour** — *a pag. 5*

LE SANATORIE
Sulle attestazioni rischi penali per i professionisti: tutte le cautele

Documenti, fotografie e persino cartoline possono servire al professionista che attesta o dichiara le irregolarità dell'immobile da sanare per attenuare i rischi, anche penali, in cui incorre. Sul decreto Salva casa giudizi in chiaroscuro dei geometri fiscalisti.

Saporito e **Uva** — *a pag. 14*

AGEVOLAZIONI
Il labirinto degli sconti sui lavori in quattro, cinque o dieci anni

Giorgio Gavelli — *a pag. 22*

DICHIARAZIONI
Il 730 misura inflazione e tassi: crescono mutui, affitti e medicinali

Nei modelli 730 presentati in queste settimane aumentano gli interessi sui mutui portati in detrazione, così come le spese mediche e gli affitti degli studenti fuori sede. L'analisi del Caf Acli su 600mila dichiarazioni conferma gli effetti dell'inflazione, del caro tassi e della precompilata.

Aquaro e **Dell'Oste** — *a pag. 6*

79,5%
SPESE SANITARIE
È la percentuale di contribuenti che indicano spese mediche nei modelli 730 presentati finora nel 2024

MEDIA
Film e sport piratati: nel 2023 bruciato un fatturato di 2 miliardi

Due miliardi di euro di fatturato perso per l'intera economia. È l'impatto della pirateria audiovisiva sul sistema Italia secondo una nuova indagine condotta da Ipsos per conto di Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

Andrea Biondi — *a pag. 9*

DATI UNIONCAMERE
DA IMPRESE E TERRITORI COESIVI 8MILA EURO IN PIÙ DI PIL PRO CAPITE

Investono nel made in Italy e, creando relazioni sul territorio, contribuiscono a ridurre i divari e incrementare il valore aggiunto. L'identikit delle imprese e delle aree geografiche coesive nel rapporto «Coesione e competizione» 2024.

di **Marta Casadei** — *a pagina 27*

Panorama

PRIMA INFANZIA
Asili, fondi a 845 Comuni ma metà città metropolitane non partecipano

Dalla graduatoria del nuovo bando asili del ministero dell'Istruzione emergono luci e ombre. Se è vero che i 723 milioni ripartiti tra 845 Comuni potranno far nascere 31.660 posti, lo è altrettanto il fatto che oltre metà città metropolitane (otto su 14) non saranno della partita perché non hanno risposto all'avviso pubblico.

Bruno e **Finizio** — *a pag. 10*

OCCUPAZIONE
Nei contratti cresce la negoziazione sull'orario di lavoro

Riduzione, rimodulazione o flessibilità in entrata e in uscita. Il tema dell'orario di lavoro diventa sempre più centrale nella negoziazione come emerge dalla mappa sulla contrattazione (44 nazionali, 440 aziendali) di Adapt.

Serena Uccello — *a pag. 8*

AUTONOMIE LOCALI
Partecipate, compensi adeguati per i sindaci

Elbano De Nuccio e **Davide Di Russo** — *a pag. 29*

CRISI D'IMPRESA
Transazione fiscale forzosa estesa al concordato

Il decreto correttivo della crisi d'impresa, varato in via preliminare dal Cdm, prevede la transazione fiscale sia per l'accordo in continuità sia per quello liquidatorio.

Andreani e **Tarabusi** — *p. 21*

Real Estate 24

Enoturismo, l'architettura disegna le cantine

Paola Pierotti — *a pag. 17*

Marketing 24

L'avanzata degli influencer over 60

Colletti e **Grattagliano** — *a pag. 20*

Primo Piano
Stili di vita

Le scelte alimentari che dimezzano l'impatto sul pianeta

Lo studio su Nature
Un recente studio firmato da ricercatori delle università di Stoccolma e Oxford, e pubblicato su Nature, suggerisce che si può fare la differenza anche se non si diventa vegetariani o vegani, e per la prima volta calcola quanto. Una dieta ricca di prodotti a base vegetale, anche già pronti, riduce le emissioni di gas serra del 30-52%, l'uso di suolo del 20-45% e di acqua del 14-27 per cento. Una revisione sistematica sulla letteratura in materia, pubblicata a fine aprile su Nutrition Reviews, rileva che i prodotti a base vegetale producono l'86-94% in meno di emissioni di gas serra, utilizzano circa l'80% in meno di terra e di acqua di quelli animali.

Consumi sostenibili: trend in crescita dal cibo agli abiti, dall'edilizia ai trasporti

Tendenze. Nel 2023 il mercato globale delle proteine vegetali ha toccato i 29 miliardi di $ (+34% dal 2019)
In Europa +74% gli investimenti nel settore, ma l'inflazione gonfia i prezzi e frena l'incremento dei consumi

Alexis Paparo

I consumatori chiedono e le aziende rispondono, sempre più e sempre meglio. Dal cibo alla moda, dalla mobilità alla cosmesi, all'edilizia, oggi sono sempre maggiori le opzioni per chi cerca di ridurre il proprio impatto sul Pianeta. Come rileva la società di ricerca internazionale Euromonitor, il 75% delle aziende globali riconosce l'influenza del cambiamento climatico sul comportamento dei consumatori e il 72% agisce di conseguenza. Se non è ancora possibile racchiudere il valore dello stile di vita sostenibile in un solo numero, la sua crescita è evidente e trasversale a tutti i settori. Non si tratta più di un trend, ma di un fenomeno strutturale che comporta grandi trasformazioni tecnologiche e culturali. Un percorso non indenne da imprevisti e rallentamenti – come l'inflazione che azzoppa le vendite – ma la strada è imboccata.

Il mercato globale
Il Rapporto 2023 sul settore delle proteine alternative di Good Food Institute, non profit e think tank internazionale, rileva che le vendite globali di carne e latticini a base vegetale hanno raggiunto i 29 miliardi di dollari: in leggera crescita sul 2022 (+3,57%), e +34% rispetto al 2019. Gli investimenti hanno sfiorato il miliardo. In Europa il capitale raccolto ha visto un + 33% sul 2022 (816 milioni di euro) e il settore ha visto crescere gli investimenti del 74%, toccando i 498 milioni di euro – anche se in gran parte attribuibili a due maxi operazioni della svedese Oatly. Inflazione e rincari pesano sulla crescita – negli Stati Uniti il price gap è del +77% per carne e frutti di mare vegetali e +104% per le bevande alternative al latte – ma secondo stime (conservative) di Ey, il settore potrebbe toccare gli 88 miliardi di dollari nel 2035.

Un panorama sempre più diversificato che vede in campo, insieme a piccole start up indipendenti, multinazionali come Nestlé, Danone, Tyson, Kraft Heinz, che nel 2023 hanno investito miliardi in impianti e linee produttive; catene come Burger King, Subway e Starbucks, che continuano ad aggiungere opzioni vegetali ai loro menu; giganti del settore come Beyond Meat, Impossibile Burger e Impact Food che lavorano per migliorare l'offerta , per un totale di oltre 1.500 aziende negli Stati Uniti e circa 530 in Europa.

Sull'Italia il peso dell'inflazione
Il nostro Paese è leader del biologico, con un mercato interno (+5%) e del fuori casa (+18%) che, sommati, hanno sfiorato i 5,4 miliardi di euro nel 2023. Ma l'Italia è anche il terzo mercato in Europa per le proteine vegetali, dopo Germania e Gran Bretagna. Del resto, come emerge dal Rapporto Italia 2024 di Eurispes, in dieci anni vegetariani e vegani sono quadruplicati e oggi rappresentano il 9,5% della popolazione (erano il 6,6% nel 2023). Nonostante questo, secondo Good Food Institute è plausibile aspettarsi un rallentamento delle vendite del settore, dopo il +21% del 2022 sul 2020 (oltre 680 milioni di euro), dovuto alla pressione inflazionistica, che ha particolare impatto sulle famiglie italiane, e le differenze di Iva, per esempio fra bevande vegetali (22%) e latte (4 per cento). Per rendere i prodotti più accessibili ai consumatori «occorrono investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e in infrastrutture che possano supportare la produzione su scala», rilevano da GFI Europe. Alcune catene di supermercati stanno anche sperimentando la parità di prezzo. Come l'austriaca Billa, che ha visto un + 33% sulle vendite dei prodotti vegetali quando ha eguagliato il prezzo di prodotti simili di origine animale, e la tedesca Lidl, in Belgio e Germania.

Intanto, la proposta vegetale nel nostro Paese è sempre più variegata. Con ta imprese come l'umbra Joy Food, con la linea di carne vegetale Food Evolution, e FelsineoVeg, leader nel segmento degli affettati vegetali nella grande distribuzione con il brand Good&Green, che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 4,5 milioni di euro e ha registrato a maggio un +32% verso pari periodo. Ma anche start up come Rad food (pesce vegetale) e Dreamfarm (formaggio vegetale). Oltre a marchi della carne convenzionale attivi con linee vegetali come Kioene, Amadori e Granarolo.

L'opportunità dei legumi
Non solo alimenti pronti. Lo studio «Evolving appetites: an in-depth look at European attitudes towards plant-based eating», realizzato nell'ambito del progetto Smart protein finanziato dall'Ue, ha preso in esame 7.500 adulti in dieci Paesi, fra cui l'Italia. Il 51% dichiara di aver ridotto il consumo di carne (+5% sul 2022) e il 57% degli intervistati incorpora i legumi nella dieta almeno una volta a settimana, il 28% consuma regolarmente alternative a base vegetale e il 17% alternative a base di legumi e Il 43% prevede di aumentarne il consumo e l'acquisto. In cima alla classifica del consumo settimanale più alto di legumi proprio Spagna e Italia, rispettivamente con il 75% e 69 per cento.

Nell'ottica di un mercato in crescita e di una sempre maggiore necessità di diversificare le fonti proteiche – l'Italia è autosufficiente solo per la produzione di pollame – anche i prodotti di scarto o i sottoprodotti agricoli offrono opportunità. Un esempio è Proseed, un progetto europeo creato in collaborazione con diverse organizzazioni partner, tra cui l'Università di Torino e le aziende italiane Caviro e Inalca, in cui si ottengono ingredienti proteici funzionali da semi d'uva.

> **Sono 530 le società tra Pmi, multinazionali e start up attive nel segmento in Europa e oltre 1.500 negli Usa**

Il settore delle proteine alternative

IL MERCATO GLOBALE NEL 2023		IL MERCATO IN EUROPA NEL 2023	
VENDITE DI CARNE E LATTICINI A BASE VEGETALE	TOTALE DEL CAPITALE INVESTITO	CAPITALE RACCOLTO	INVESTIMENTI
29 mld di dollari	908 mln di dollari	816 mln di euro	498 mln di euro
+34% ▲ sul 2019	l'11% di quanto investito dal 2006	+33% ▲ sul 2022	+74% ▲ sul 2022

IL SONDAGGIO SULL'ITALIA

Pianifica di mangiare meno carne o non mangiarne affatto*	60%
Ritiene che le aziende dovrebbero poter usare parole come "latte" e "hamburger" sui prodotti a base vegetale	68%

(*) Dati in linea con l'indagine del CREA pubblicata sulla rivista scientifica Nutrients.
Fonte: YouGov - sondaggio online rappresentativo su 1.046 persone in Italia di età superiore ai 18 anni (aprile 2024), commissionato da Good Food Institute Europe

Oltre la tendenza. La sostenibilità è un fenomeno trasversale a tutti i settori

In aumento vendite di e-bike e cicloturismo

Mobilità

La sfida è quadruplicare i km dedicati ai percorsi ciclabili urbani entro il 2030

Camilla Colombo

Dai 5mila km di oggi agli almeno 20mila del 2030. In questa distanza numerica risiede la sfida italiana alla mobilità ciclistica. Stando al Rapporto MobilitAria 2024, realizzato da Kyoto Club e Cnr IIA, sono circa 5mila i km di corsie e piste ciclabili nei 107 capoluoghi di provincia e città metropolitane, ma per raggiungere, entro il 2030, livelli analoghi a quelli delle città del Nord Europa sarebbe necessario investire 500 milioni di euro all'anno.

Dopo le risorse stanziate con il Pnrr, e non solo, fra il 2020 e il 2022, le ultime due leggi di Bilancio sembrano muoversi più lentamente. La legge di Bilancio 2023 ha istituito, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di due milioni il 2023 e di quattro milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La legge di Bilancio 2024 assegna, complessivamente, per quest'anno, oltre 8,3 miliardi alla voce «Sviluppo e sicurezza mobilità locale (13.6)», senza menzioni specifiche sulla viabilità ciclistica, ma includendo oltre 2 miliardi per interventi sulle metropolitane. Il 9 aprile, però, l'Italia ha adottato la Dichiarazione europea sulla mobilità ciclistica (otto articoli e 36 impegni) che riconosce la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e impegna le istituzioni dell'Ue a rafforzare il sistema delle infrastrutture interne e aumentare gli investimenti dedicati.

D'altra parte, un uso crescente della bicicletta, soprattutto e-bike, si riscontra nella quotidianità e nelle scelte turistiche. In base ai dati Ancma, negli ultimi cinque anni le vendite di e-bike sono cresciute del 40%, passando da 195mila pezzi venduti nel 2019 a 273mila nel 2023, con tre picchi nel 2020 (280mila), 2021 (295mila) e nel 2022 (337mila). Gli incentivi messi a disposizione dal Governo hanno avuto un impatto sulle vendite del 2020 che ha generato un'onda lunga, anche per gli effetti del Covid, portando all'acquisto di bici pure chi non le usa con frequenza. Sempre dal 2019 al 2023, il volume d'affari complessivo (bici ed e-bike) è aumentato del 24%, passando da 2,1 a 2,6 miliardi di euro.

Anche il cicloturismo italiano vive un buon momento: il 4° Rapporto Isnart-Legambiente ricorda che sono incrementate del 4% le presenze cicloturistiche in Italia nel 2023, arrivando a coprire il 6,7% del totale (quasi 57 milioni di turisti). In crescita anche l'impatto economico che, nel 2023, si è attestato a oltre 5,5 miliardi (+19,1% sul 2019). Dello scorso anno, infine, il Piano strategico del turismo al 2027, con cui si incentiva la collaborazione interistituzionale per realizzare, fra l'altro, dieci ciclovie nazionali e convertire in percorsi ciclabili le ferrovie dismesse, per un totale di 11mila km.

> **Il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane stanzia dieci milioni dal 2023 al 2025. Risorse esigue rispetto alle necessità**

Carne coltivata, la ricerca studia come unire scienza e gusto

I progetti degli atenei

I poli: Università di Trento, Tor Vergata, UniTo e Politecnico di Torino

Università di Trento, Università Tor Vergata, Università e Politecnico di Torino: sono i poli italiani in cui si fa ricerca sulla carne coltivata, prodotta da poche cellule prelevate da animali e fatte crescere con le tecniche dell'ingegneria dei tessuti. Per farlo su larga scala si utilizzano bioreattori per espansione, dispositivi che forniscono un ambiente adeguato alla proliferazione delle cellule staminali. Il Politecnico di Torino è un'eccellenza a livello europeo nel campo dei bioreattori. Diana Massai, professoressa associata di Bioingegneria al dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale del PoliTo, dove è responsabile dell'Unità bioreattori, spiega che l'ateneo sta lavorando «sui bioreattori per espansione e stiamo collaborando con Alessandro Bertero, docente di Biologia applicata al dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università di Torino, supportandolo nell'ottimizzazione dei parametri nell'uso di un bioreattore Solaris Biotech, azienda italiana leader nel settore». (Bertero è un pluripremiato cervello di ritorno, co-inventore di un brevetto per accelerare il differenziamento di cellule staminali in muscolari, sfruttato dall'olandese Meatable). «Il secondo progetto riguarda lo sviluppo di un bioreattore che fornisca stimoli fisici alle cellule, per riprodurre trama e consistenza della carne», continua Massai. Insieme ai colleghi delle altre università, la professoressa sta costituendo un gruppo di lavoro, nel quadro del neonato Centro di studi e ricerca sul cibo sostenibile, che raccolga competenze dai quattro atenei piemontesi in un progetto che riunisca biologia, ingegneria genetica, biotecnologia, studi e nutrizione. «In Piemonte c'è una lunga tradizione di qualità del cibo: la carne coltivata potrebbe diventare un'eccellenza made in Italy», conclude Massai. Ed è con uno sguardo olistico che 18 fra i docenti italiani più esperti sul tema – Massai e Bertero, ma anche Michele Fino e Luisa Torri dell'Università di Scienze Gastronomiche e Stefano Biressi e Luciano Conti del Cibio di Trento – hanno prodotto un decalogo per stakeholder e governi, inviato a un'importante rivista scientifica internazionale e in attesa di revisione, che raccoglie gli stimoli di esperti in biotecnologia, ingegneria, veterinaria, tecnologia alimentare, ma anche diritto, psicologia, filosofia ed etica.

Stefano Biressi, professore associato del dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio), dell'Università di Trento, spiega che la ricerca è a metà del guado e che potrebbero servire ancora cinque, dieci anni per arrivare a un prodotto scalabile. «Il processo di produzione è ancora costoso e inefficiente e tre sono i colli di bottiglia: la proliferazione ed espansione delle cellule, che tendono ad invecchiare precocemente, la maturazione – entrambe oggetto della nostra ricerca – e l'assemblamento del prodotto». Oltre ai fondi universitari, la ricerca di Cibio è finanziata da aziende italiane, ma il clima è di attendismo: «Stiamo lavorando anche allo sviluppo di carne di pollo a partire dalle piume. Abbiamo molto know-how che finirà per andare all'estero, perché lì trova realizzazione nell'ambito industriale. La valorizzazione del nostro lavoro ne risentirà, forse ne sta già risentendo».

Guardando al privato, anche l'unica azienda italiana attiva nel campo – Bruno Cell – sta ottenendo importanti risultati, come spiega il suo co-fondatore Stefano Lattanzi: «l'Ufficio italiano brevetti ha approvato il nostro brevetto che riguarda l'induzione del differenziamento delle cellule tramite variazione della temperatura e, all'interno del Consorzio europeo sulla carne coltivata Feasts, siamo leader di un comparto specifico, lo sviluppo di linee cellulari di pollo e suino».

—**Alexis Paparo**

> **Le quattro realtà del Piemonte sono in procinto di creare un gruppo di lavoro multidisciplinare**

11 kg
Abiti buttati

Scarto annuo pro capite
Secondo la Commissione Ue ogni cittadino dell'Unione butta via 11kg di abiti all'anno

2030
Orizzonte europeo

La strategia per tessuti e abiti
La Commissione Ue ha imposto un orizzonte al 2030 per una moda sostenibile e circolare

ADOBESTOCK

Tra gastronomie e stellati così cresce il business delle proposte green

Ristorazione

Sono oltre 9mila le realtà con una offerta di questo tipo in Italia

«Se riusciamo ad avere successo a Roma, e soprattutto nel quartiere Parioli dove non apre mai niente di nuovo, il resto sarà più semplice». Detto fatto per Impact Food, il progetto di ristorazione – stakehouse e fast food – a basso impatto ambientale (e vegetale) di Alessandro Thellung de Courtelary e Federica Testa. A un anno e mezzo dall'inaugurazione, Impact Food si è aperto agli investitori – dal comparto dei servizi e del tech– e sta lavorando ad altre 11 aperture entro fine 2025, fra ristoranti – tre a Roma, tre a Milano due a Napoli – e tre supermercati di prodotti sostenibili nelle stesse città. «L'anno scorso abbiamo toccato i 27mila coperti – il 90% degli utenti è onnivoro – e nei primi sei mesi del 2024 abbiamo già quasi raddoppiato il fatturato del 2023», spiega Thellung de Courtelary. Un progetto di ristorazione che va a collocarsi sul piano di Flower Burger, l'hamburgheria vegana nata a Milano nel 2015, che conta 19 locali in Italia e uno a Madrid, e prevede cinque nuove aperture entro metà 2025.

La cucina vegetale è diventata sempre più inclusiva, gustosa, libera di spaziare fra spunti internazionali ma anche localissima, costruita sulle tradizioni regionali italiane. Così hanno scelto di fare indirizzi come Rifugio Romano, nella Capitale; Giardì, a Milano, la Tripperia Vegana Tanotto, a Firenze; Gli artisti del vegetariano, nato a Padova e alla sua quarta apertura milanese. Secondo il sito HappyCow, attivo in 150 Paesi, sono oltre 9mila le realtà con una proposta vegetariana e vegana in Italia. Fra le nuove aperture di alta ristorazione, Stua da Legn, all'interno del Lac Salin Spa & Mountain Resort a Livigno; Talea, il nuovo ristorante di San Patrignano, e Marrètt, a Bologna. Per citarne altre, da nord a sud: il bistellato Venissa, sull'Isola di Mazzorbo, guidato dalla chef Chiara Pavan; a Milano – oltre il celeberrimo Joia – si fa alta cucina vegetale da Altatto e da Horto, stellato vista Duomo in cima a Palazzo Broggi, ex headquarter Unicredit di Cordusio; Torino ospita la proposta vegetale dello chef Antonio Chiodi Latini, quella di Soul Kitchen e de L'Orto Già Salsamentario; a Bologna, Botanika Lab propone anche corsi di cucina plant-based. A Roma spicca Mater Terrae, sulla terrazza del Bio Raphael Hotel e l'Isola di Vulcano ha molto da dire con Tenerumi, ristorante del Therasia Resort Sea & Spa.

Per chi volesse avvicinarsi alla cucina vegetale a casa, ma teme di creare pasti non bilanciati dal punto di vista nutrizionale o noiosi, è nata l'applicazione Planter, da un'idea di Carlotta Perego, fondatrice di Cucina Botanica, e Silvia Goggi, medico specializzato in Scienza dell'Alimentazione e autrice di quattro volumi sul tema. L'applicazione propone un piano alimentare personalizzato per ogni utente ed età, dallo svezzamento in poi. Oggi sono 30mila gli utenti abbonati, in prevalenza donne under 40.

—**Alexis Paparo**

A Venezia. Una vista della vigna del ristorante Venissa, sull'isola di Mazzorbo

Scarti di ortofrutta e filati riciclati: anche la moda punta a cambiare

Tessile

Ad oggi le fibre sintetiche assorbono il 70% di quelle impiegate in abiti e arredo

Marta Casadei

Dal "pastazzo", cioè lo scarto della produzione di succo di agrumi, al micelio, l'apparato vegetativo dei funghi fatto da sottili filamenti. Passando per i vinaccioli che vengono scartati dalla produzione vinicola. Così come la pelle animale che viene impiegata nelle produzioni di moda è uno scarto dell'industria alimentare, anche il segmento della moda che vuole offrire ai consumatori - e anche all'industria, in vista di un futuro in cui il consumo di carne potrebbe ridursi e, con esso, la disponibilità di pellame - un'alternativa vegana e sostenibile sta puntando sempre di più sugli scarti. Nell'ottica di una maggiore circolarità, alla quale è ispirata la strategia tessile europea.

I progetti di materiali *plant based* per l'industria della moda sono diversi e ad alto tasso di recupero e innovazione, sebbene ancora di poco peso nell'industria: spaziano dalla siciliana Orange Fiber alla veneta Vegea, fino a Mycoworks, nata in California dall'intuizione di tre artisti alle prese con il micelio. E rappresentano un terreno fertile di sperimentazione: «La simbiosi industriale tra il mondo tessile e il mondo alimentare è un trend interessante - spiega Mauro Sampellegrini, head of research and innovation di Sistema moda italia - e non si concretizza solo nelle fibre basate su scarti vegetali, ma anche in elementi di scarto della filiera alimentare che vengono usati in quella della moda per sostituire processi , come le tinture e particolari finissaggi, che possono essere altamente impattanti».

IMAGOECONOMICA

Innovazione. La moda è la seconda industria più inquinante al mondo dietro quella petrolchimica, ma sta puntando sulla ricerca per ridurre l'impatto ambientale

La chiave di volta per aumentare il livello di sostenibilità del tessile moda è la ricerca. Dalla quale, negli anni, sono nate fibre sintetiche come il Tencel (derivato dalla cellulosa di eucalipto o faggio) o filati nati dalla rigenerazione di scarti come Econyl, un nylon rigenerato, che oggi vengono utilizzati dai brand. Le fibre sintetiche sono, in generale, le più usate: secondo il report Just Fashion Transition 2023 di The European House Ambrosetti sono circa il 70% di quelle impiegate per confezionare abiti e tessuti da arredamento. Queste fibre possono essere meno impattanti rispetto a quelle naturali che, come il cotone, necessitano di enormi quantità di risorse per essere coltivate e trattate. Ma la strada "giusta" non è una sola: «Ad oggi si sta lavorando in diverse direzioni, come modelli sviluppati sulla durabilità, spesso più garantita dalle fibre sintetiche *oil based*, o della riclabilità, che oggi è più semplice per i tessuti mono materiale. Senza dimenticare la biodegrabilità, un altro tema importante, che è propria delle fibre naturali come la lana, il cotone, la seta, la canapa e le fibre liberiane in genere», chiosa Sampellegrini. A segnare la strada anche le nuove normative europee.

Legno, canapa, sughero e lana arginano le emissioni del mattone

Edilizia

Dai materiali per costruire alle sostanze isolanti, l'innovazione corre veloce

Andrea Dell'Orto
Maria Chiara Voci

Il 37% delle emissioni di CO_2 e oltre il 34% dei consumi globali di energia dipendono dalla filiera edile, come rivela il "2022 Global Status Report for Buildings and Construction" dell'Onu. Il cambio di rotta è urgente. Da dove partire? Ampliando lo sguardo dall'efficienza energetica al ciclo di vita di un edificio, a partire dai materiali con cui è costruito.

L'impronta ecologica di un immobile è la somma delle impronte di carbonio dei singoli materiali in esso impiegati e delle emissioni dei processi produttivi correlati. La CO_2 è uno dei parametri da considerare (non l'unico). Maggiore è la quantità di componenti di origine naturale o vegetale, estratti o lavorati a bassa intensità di energia, riciclati, reperiti a km zero, maggiore sarà la sostenibilità finale. Per questa valutazione è stato introdotto Level(s) – un modello di analisi LCA (life cycle assessment) che doterà gli edifici di un "attestato" di sostenibilità oltre che di prestazione energetica –, richiamato sia nella Direttiva EPBD IV sia nei Cam (criteri ambientali minimi) per gli appalti pubblici.

Legno, canapa, scarti e sottoprodotti di filiere alimentari, forestali e tessili, sughero, erba e lana sono gli ingredienti di una nuova edilizia, che punta anche a processi più efficienti, con la prefabbricazione dei componenti per l'assemblaggio in cantiere o lo "stampaggio" in loco.

L'unico materiale strutturale riconosciuto dalla legge in Italia (al pari di calcestruzzo, acciaio o laterizio) è il legno, sempre più protagonista anche nei multipiano e in contesti urbani. «Deve però essere impiegato con consapevolezza», spiega Guido Callegari, architetto e docente al Politecnico di Torino. «Gli errori in fase progettuale ed esecutiva possono tradursi in problemi costruttivi gravi, specie sulla durabilità». Inoltre, per essere sostenibile, il legno deve provenire da foreste certificate e da filiere controllate – marchi di filiera PEFC o FSC – e «per coerenza – prosegue Callegari – va abbinato a materiali come fibra di legno, sughero, isolanti vegetali e finiture traspiranti e a base di calce o argilla». Bisogna però fare i conti con la limitatezza della materia prima e l'assenza di una filiera italiana di trasformazione, che, secondo dati di Assolegno Federlegno arredo, a fronte di un mercato interno di circa 3.600 nuovi edifici/anno (circa l'8% del totale), obbliga ad importare elevate quantità di semilavorati da Austria e nord Europa.

Tra i materiali non strutturali più promettenti spicca la canapa, usata come isolante o per tamponamenti e tramezzi. «La canapa si coltiva con poca acqua, assorbe molta CO_2, cresce veloce anche in climi mediterranei, con più raccolti in un anno», spiega Patrizia Aversa, tecnico del Centro di ricerche di Brindisi dell'Enea, parte attiva del progetto Rehouse, un Horizon Europe quadriennale che coinvolge esperti multidisciplinari dei centri di Brindisi, Bari e Bologna, l'Università della Basilicata oltre ad aziende e partner europei. «Impastata con prodotti a base di calce, è usata per produrre mattoni con processi a freddo, da usare in cantiere in modo analogo all'edilizia tradizionale. Stiamo monitorando diversi casi studio in Puglia e Sicilia e i risultati sono incoraggianti, sia nell'isolamento invernale sia estivo. Manca però l'industrializzazione produttiva per rispondere a una domanda crescente, come avviene ad esempio in Francia». Discorso analogo vale per altri sottoprodotti: ad esempio, quello della filiera del riso, che sulla base della produzione annua in Italia potrebbe essere impiegato per il retrofit di 115mila edifici l'anno. Fra gli isolanti di nuova generazione anche la lana di pecora, la paglia o l'erba: prodotti che in alcuni casi dispongono già di marcatura CE.

Anche le filiere tradizionali si evolvono per competere e rispettare i Cam, ad esempio sulle percentuali di riciclato. «Parlando di cemento – spiega Gian Luca Guerrini, esperto di sostenibilità dei materiali – si lavora sull'abbattimento o la cattura di CO_2 nella produzione del clinker, e sulla riduzione della percentuale del clinker nel prodotto, tutto a parità di caratteristiche e durabilità». Resta aperto un tema di prezzo. La mancanza di filiere industriali e di quantità significative di prodotto, unite al costo di trasporti e processi, rende la strada ancora in salita.

Strada in salita per via dei prezzi elevati dovuti alla mancanza di una filiera produttiva strutturata

Cosmetica vegana: il boom vale +6% all'anno

Creme e make up

Il mercato globale raggiungerà i 21,5 miliardi di dollari entro il 2028

Marika Gervasio

Raggiungerà i 21,5 miliardi di dollari entro il 2028 il mercato globale della cosmesi vegana con un tasso di crescita annuo del 6,1% secondo la società di ricerche di mercato Vantage Market Research. Un segmento che attira sempre più l'attenzione dei consumatori sulla scia dell'aumentata consapevolezza verso etica e clean beauty. Così sul mercato si affollano marchi specializzati come Dear Dhalia, Ringana, Insium e Purophi, solo per citarne alcuni.

Da shampoo a bagnoschiuma fino a make up, creme, deodoranti e profumi, cosa sono i cosmetici vegani? La cosmesi vegan raggruppa tutti i prodotti che non contengono ingredienti o sostanze derivate da animali, così come sottoprodotti di origine animale, come ad esempio cera d'api, miele o bava di lumaca. Insomma, una famiglia di prodotti che si aggiunge ai cosmetici green, naturali e sostenibili puntando l'attenzione sul benessere degli animali. Da non confondere con "cruelty free", un falso mito su cui è bene fare chiarezza, come spiegano da VeganOk, società Benefit di certificazione vegana: parlando di cosmesi, capita spesso che le diciture "cruelty free" e "vegan" vengano confuse, o addirittura considerate sinonimi. Eppure, si tratta di un errore: il fatto che un cosmetico sia cruelty free non implica necessariamente che sia anche un prodotto privo di ingredienti di origine animale. La dicitura "cruelty free" riguarda solamente i test sugli animali, mentre la garanzia della totale assenza di ingredienti di origine animale, invece, è data dalla dicitura "vegan".

Sono soprattutto i giovani a orientare i propri acquisti verso queste tipologie di cosmetici contribuendo in maniera importante all'espansione di questo mercato anche nel nostro Paese. Secondo i dati di Cosmetica Italia i prodotti a connotazione naturale e sostenibile – nei quali possono rientrare anche quelli vegani – registrano, a fine 2023, un peso del 25% sul totale mercato cosmetico, pari a oltre 3,1 miliardi di euro, e una crescita del 7,6% rispetto all'anno precedente. A oggi, a livello normativo, non esiste una definizione univoca dei concetti di "naturale/bio" e "sostenibilità ambientale" riferita ai cosmetici, spiegano dall'associazione che riconosce due aree: cosmetici a connotazione naturale/biologica caratterizzati da elementi grafici o testuali (claim) che ne comunicano la connotazione in linea con la loro composizione formulativa, ovvero la presenza di un alto numero di ingredienti biologici o di origine naturale; e cosmetici con connotazione di sostenibilità ambientale/green caratterizzati da elementi che ne comunicano la connotazione in ambiti che possono riguardare tutto il loro ciclo di vita, le politiche corporate dell'impresa verso la sostenibilità (ambientale, sociale, economica) con metodi di produzione a basso impatto. Prodotti a parte, un altro fronte importante verso la sostenibilità è il packaging, con fornitori che propongono sempre più spesso contenitori riciclabili o ricaricabili.

Primo Piano
Gli immobili

Giovedì il webinar sulla sanatoria edilizia

Appuntamento online alle 15
Per esaminare l'ambito applicativo del decreto Salva casa e ragionare sulle possibili modifiche in conversione giovedì si terrà un webinar gratuito (su iscrizione) organizzato da Smart 24 Tecnici. Oltre ai giornalisti della redazione del quotidiano, interverranno come relatori **Guido Inzaghi** (doppia conformità); **Andrea Di Leo** (i casi più comuni di sanatoria); **Fabrizio Pistolesi** (adempimenti e responsabilità per i professionisti) e **Silvio Rivetti** (i riflessi del decreto sulle agevolazioni fiscali).
Per informazioni e per iscriversi: **http://s24ore.it/salvacasa**

Piani regolatori e leggi regionali dettano i confini del Salva casa

Pratiche edilizie. Mercoledì scade il termine per gli emendamenti al decreto 69: in attesa delle modifiche i Prg come quello di Roma o le normative come quella dell'Emilia-Romagna semplificano le sanatorie

Cristiano Dell'Oste
Giuseppe Latour

Anche le sanatorie del Salva casa si muoveranno – in qualche modo – sui binari dell'autonomia differenziata. Se le regole del decreto legge 69/2024 sono identiche in tutta Italia, la loro declinazione concreta cambierà molto a seconda dei territori in cui sono collocate le opere da regolarizzare. Le indicazioni di un piano regolatore o la presenza di una legge regionale, in un settore dove i governatori hanno molti poteri, potrebbero fare la differenza. E anche le modifiche che saranno introdotte con la conversione in legge dovranno misurarsi con le regole locali (il decreto è ora in commissione Ambiente alla Camera e mercoledì scade il termine per la presentazione degli emendamenti).

Una veranda realizzata senza permessi. Un balcone costruito fin dall'inizio, ma non dichiarato nei titoli depositati in Comune. Una casa monofamiliare con una stanza in più rispetto a quanto assentito all'inizio. Sono tutti casi in cui i margini concreti di sanabilità – e il costo delle sanzioni – possono dipendere dalle scelte locali. A Roma, ad esempio, alcune norme del Prg potrebbero incastrarsi in modo interessante con il nuovo accertamento di conformità previsto per le difformità parziali. Nell'area della città consolidata – quindi fuori dal centro storico – gli ampliamenti sono regolarizzabili, a determinate condizioni, anche se portano un aumento di superficie utile fino al 10%: quindi, verande o stanze più grandi potrebbero risultare sanabili anche se non ricadono nei confini delle nuove tolleranze. Grazie al nuovo meccanismo definito dal decreto 69, infatti, potrebbero incassare la conformità urbanistica. Il Comune, poi, avrebbe la possibilità, per rilasciare il titolo in sanatoria, di richiedere ai proprietari adeguamenti, come l'efficientamento energetico della struttura.

A Bologna un ruolo decisivo potrebbe averlo la legge regionale 23/2004. È, sicuramente, una delle normative più avanzate in tema di regolarizzazione delle piccole difformità: molte delle innovazioni inserite nel Salva casa sono infatti ispirate ai suoi contenuti. Tra questi, in materia di tolleranze, spicca l'articolo 19-bis, che fa salvo il legittimo affidamento dei proprietari, con un meccanismo che molti vorrebbero inserire anche nella legge nazionale. Quindi, se il Comune ha già rilasciato l'agibilità a una casa, tutte le difformità presenti nell'immobile si considerano sanate. In questo modo, anche la presenza di cubatura difforme oltre i limiti indicati per le tolleranze del Salva casa potrebbe essere regolarizzata (si vedano le schede in pagina).

Dove il Prg o le leggi regionali non danno particolari appigli, il Salva casa fornisce comunque opportunità. È il caso di Milano, dove potrebbero entrare in gioco le tolleranze esecutive. Ad esempio, quelle relative agli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere, che si considerano regolarizzati in automatico. In questo modo, potrebbe essere sanabile la presenza di balconi non indicati sui titoli comunali. Purché la loro realizzazione risalga all'epoca di costruzione dell'edificio. E purché questa circostanza possa essere provata in qualche modo.

In Professioni 24 - A Pagina 14
I rischi per i professionisti

Le nuove soglie

Le tolleranze costruttive del decreto Salva casa in base alla superficie utile delle unità immobiliari

SUPERFICIE	TOLLERANZA
Inferiore a 100 mq	5%
Tra 100 e 300 mq	4%
Tra 300 e 500 mq	3%
Oltre 500 mq	2%

Gli esempi in tre città

Hanno collaborato
Fabio De Castro (Roma), Giovanni Govi (Bologna), Clara Rognoni Valeriani (Milano)

LA VERANDA
Veranda di 6 mq realizzata negli anni '90 sul balcone di un appartamento di 110 mq, in condominio edificato nel 1960; zona periferica.
Il nuovo accertamento di conformità previsto dal Salva casa impone la verifica dei parametri urbanistici solo al momento di presentazione della domanda. È decisivo controllare cosa prescrive il piano regolatore. A **Roma**, all'interno della città consolidata, per gli interventi di ampliamento, se finalizzati a una migliore configurazione dell'edificio rispetto al contesto, è consentito, ad alcune condizioni, un incremento massimo del 10% della superficie utile e del volume fuori terra (Vft), anche variando l'altezza dell'edificio preesistente per un migliore allineamento con gli edifici circostanti.
Quindi, una veranda come quella descritta, ad esempio nel quartiere don Bosco, in un appartamento di 110 metri quadri, sarebbe sanabile con il nuovo accertamento di conformità. A **Milano** potrebbe essere sanabile con procedura onerosa, ma unicamente ove ricorrano i presupposti e i requisiti della normativa ordinaria (norme nazionali e regionali).
In base al decreto Salva casa, il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per le difformità parziali sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi. Calando questo calcolo nella pratica, si vede che il tetto massimo (pari a **30.984 euro**) non è difficile da raggiungere. Nell'esempio della veranda di 6 metri quadri, ipotizzando un valore al metro quadro di circa **2.400 euro** della superficie sanata, si arriva a **28.800 euro**. In zone di pregio maggiore, insomma il tetto dei 31mila euro sarebbe facilmente superato. Sempre che i Comuni non diano indicazioni diverse (e più permissive) per il calcolo di queste sanzioni.

IL BALCONE
Balcone di 4 mq presente dall'origine in un appartamento in fabbricato costruito negli anni '50, ma non dichiarato nei titoli depositati in Comune; zona semicentrale.
Può essere decisivo riuscire a provare la realizzazione di un elemento difforme durante la costruzione dell'edificio. Ciò è possibile farlo con evidenze strutturali, testimonianze, vecchie foto, perizie, atti catastali o di acquisto, agibilità. Nella città di **Milano** l'obbligo di licenza edilizia o titolo equivalente c'è dal 1° agosto 1921. In questo caso, per un immobile privo di vincoli, che presenti sin dalla costruzione un balcone non dichiarato nei titoli comunali e realizzato negli anni '50, sarà possibile rientrare nelle nuove tolleranze esecutive: ora la legge fa riferimento agli «errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere». Non servirà una sanatoria esplicita, ma questi elementi andranno dichiarati da un tecnico al momento della presentazione di un nuovo titolo in Comune.

L'AMPLIAMENTO
Abitazione monofamiliare di 200 mq complessivi, costruita nel 1988, realizzando una superficie di oltre il 10% superiore a quanto assentito con il titolo abilitativo; zona periferica.
È esclusa la possibilità di invocare le tolleranze costruttive appena ridefinite dal Salva casa, perché per un'unità con superficie utile tra i 100 e i 300 mq il nuovo limite è il 4 per cento. Il caso descritto, situato nella città di **Bologna**, potrebbe tuttavia già risultare sanabile perché la legge regionale dell'Emilia Romagna 23/2004 (articolo 19-bis, comma 1-ter), tra le tolleranze, include le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo che non hanno impedito la certificazione di conformità edilizia e di agibilità o che il Comune ha espressamente accertato in un procedimento edilizio (senza contestare l'abuso né ostacoli all'agibilità).

Primo Piano
Fisco e contribuenti

Primo segnale di tenuta dei redditi rispetto al caro vita

Nei primi modelli 730 presentati nel 2024 il reddito dichiarato appare in crescita del 5,2%: il dato nelle dichiarazioni inviate dal Caf Acli è 27.530 euro se si guarda al reddito complessivo e 27.877 euro se si considera il reddito di riferimento per le agevolazioni (comprensivo ad esempio dei canoni sottoposti a cedolare secca). I redditi sembrano perciò aver quasi tenuto il passo dell'inflazione, che l'Istat ha misurato nel 2023 al 5,7 per cento. Se il dato sarà confermato a consuntivo sarà un segnale importante, dopo che nel 2022 il costo della vita è salito dell'8,1% e i redditi del campione esaminato dal Caf Acli solo del 3,7 per cento.

Il 730 fa spazio ai bonus: crescono spese mediche, mutui e affitti fuori sede

I dati del 2024. L'analisi del Caf Acli su 600mila dichiarazioni per cinque anni mostra gli effetti del caro prestiti, dell'inflazione e della precompilata

Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sul caro mutui, per spazzarli via basta guardare la cifra media indicata quest'anno nel rigo E7 dei modelli 730: gli interessi pagati nel 2023 da chi sta acquistando una casa sono arrivati a 1.510 euro rispetto ai 1.139 dell'anno precedente. È l'importo più alto dal 2020, secondo l'analisi realizzata in tempo reale dal Caf Acli, per Il Sole 24 Ore del Lunedì, su un campione di oltre 600mila contribuenti "compresenti" (che hanno cioè presentato il 730 in tutte e cinque le ultime campagne dichiarative).

I modelli reddituali descrivono così una stagione eccezionale, segnata prima dalla pandemia e poi dalla fiammata inflazionistica e dall'aumento del costo del denaro, che viene appena scalfito dal taglio dello 0,25% deciso lo scorso 6 giugno dalla Banca centrale europea.

Nei modelli 730 di quest'anno continuano a crescere anche le spese mediche. Per il terzo anno di fila aumenta sia l'importo in detrazione (da 1.161 a 1.258 euro), sia la quota di contribuenti che ne beneficia (dal 75,6 a 79,5%). La somma detratta include l'acquisto dei medicinali e le prestazioni specialistiche. È difficile dire quanto del rincaro sia riconducibile all'inflazione, ma certo sull'incremento pesa anche il maggior ricorso alla sanità privata o al regime intra moenia. Senza contare l'effetto della dichiarazione precompilata che – anche quando il contribuente non conserva gli scontrini – consente di detrarre tutti i costi trasmessi all'agenzia delle Entrate dal sistema Tessera sanitaria e non modificati in sede di presentazione.

L'effetto del caro affitti

Non è poi un caso che tra le voci più in crescita ci siano anche i canoni d'affitto degli studenti fuori sede, passati in media da 1.877 a 1.972 euro, a fronte di una frequenza di utilizzo tutto sommato costante. Nelle grandi città i canoni dei nuovi contratti sono rincarati, spinti anche dal boom degli affitti brevi. Ed è evidente che le locazioni degli studenti – soggette a un maggior tasso di turnover – non beneficiano della protezione anti inflazione offerta agli inquilini dalla cedolare secca (si veda Il Sole 24 Ore del 17 giugno).

Quanto alle altre spese detraibili per i familiari a carico, recuperano e superano i livelli pre pandemici quelle per l'istruzione non universitaria (per lo più mense di scuole pubbliche e rette di istituti privati) e per le attività sportive dei ragazzi, anch'esse agevolate al 19 per cento. Le prime valgono in media 548 euro all'anno, in salita rispetto ai 516 dell'anno scorso, ma anche ai 542 euro delle dichiarazioni 2020 (anno d'imposta 2019). Le seconde si attestano invece a 238 euro, poco superiori ai livelli del 2023 e del 2020, consolidando quindi la ripresa del post scuola dopo la caduta da Covid. Peraltro, per queste spese il massimale individuale è 210 euro, perciò i genitori le sfruttano per più di un bambino.

I riflessi sui bonus casa

L'effetto delle novità normative del 2023 – spesso giunte in corsa, sull'onda dell'emergenza – si mostra plasticamente nel settore dei bonus casa (si veda il grafico a lato). I modelli 730 delineano un quadro in cui, rispetto all'anno scorso, per tutte le agevolazioni aumentano i beneficiari, con il balzo più evidente per la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni (+3,9 punti percentuali). È il risultato di un (primo) argine posto alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura. Il 2023 si è aperto con questi due strumenti ancora attivi, anche se in un mercato in grande difficoltà, con le resistenze all'acquisto da parte di banche e intermediari. Ma a febbraio c'è stato subito l'altolà del decreto blocca Cessioni (Dl 11/23), pur con le diverse eccezioni che hanno di fatto allungato la coda delle prenotazioni.

Nel caso del superbonus, dove in gioco ci sono costi elevati, la platea rilevata dal 730 è minima e cresce di poco (da 0,1 a 0,2%): a conferma del fatto che l'agevolazione resta assai dipendente dal meccanismo della cessione dei crediti. Durante il 2023, e specie negli ultimi mesi, c'è stata una corsa ad accaparrarsi lo sconto fiscale, che dal 1° gennaio scorso è stato tagliato al 70% nei condomìni e cancellato nelle villette e nelle abitazioni unifamiliari. Aumentata – come detto – la platea dei beneficiari, il superbonus depotenziato al 90% nel 2023, salvo eccezioni, ha però determinato un prevedibile calo della detrazione annua: da 4.633 a 4.312 euro.

La rata è diminuita anche per il "classico" recupero edilizio (da 1.335 a 1.316 euro) e per l'ecobonus ordinario (da 851 a 818 euro). È invece cresciuta per il bonus barriere, che però ha percentuali di utilizzo nel 730 bassissime e simili al superbonus: segno che nel 2023 è stato per lo più monetizzato tramite la cessione, quando era ancora liberamente trasferibile.

Cresce poi leggermente la rata di detrazione del bonus facciate, ma qui la spiegazione dev'essere tecnica, perché questa agevolazione è scaduta a fine 2022: la variazione nei modelli di quest'anno può dipendere da chi ha iniziato a detrarre con un anno di ritardo (perché voleva cedere il credito ma non è riuscito) o da chi ha detratto solo le prime rate e poi ha ceduto il credito (avendo trovato un compratore per il bonus).

Resta sempre popolare il bonus mobili, i cui beneficiari crescono di un altro 0,5%, nonostante il taglio della spesa massima, scesa da 10mila a 8mila euro l'anno scorso. Il calo non si vede ancora nella rata di detrazione, ma qui sulla media pesano le rate maturate da chi ha fatto acquisti fino al 2022, quando il massimale era più alto (16mila euro).

RECORD NEGATIVO

1.461

Donazioni ai partiti

Tra le agevolazioni principali indicate nel modello 730, il record di quella meno usata spetta al bonus sulle erogazioni liberali ai partiti politici (da non confondere con il 2 per mille ai partiti). Indicato nelle dichiarazioni 2024 dallo 0,02% dei contribuenti, quest'anno vede un calo dell'importo medio da 2.221 a 1.461 euro.

Il quadro

L'evoluzione dei principali bonus fiscali su un campione di 619.537 modelli 730 presentati tramite il Caf Acli dal 2020 al 2024

Erogazioni liberali ai partiti politici
2020 2021 2022 2023 2024
2.147 2.221 1.461
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0 0 0 0
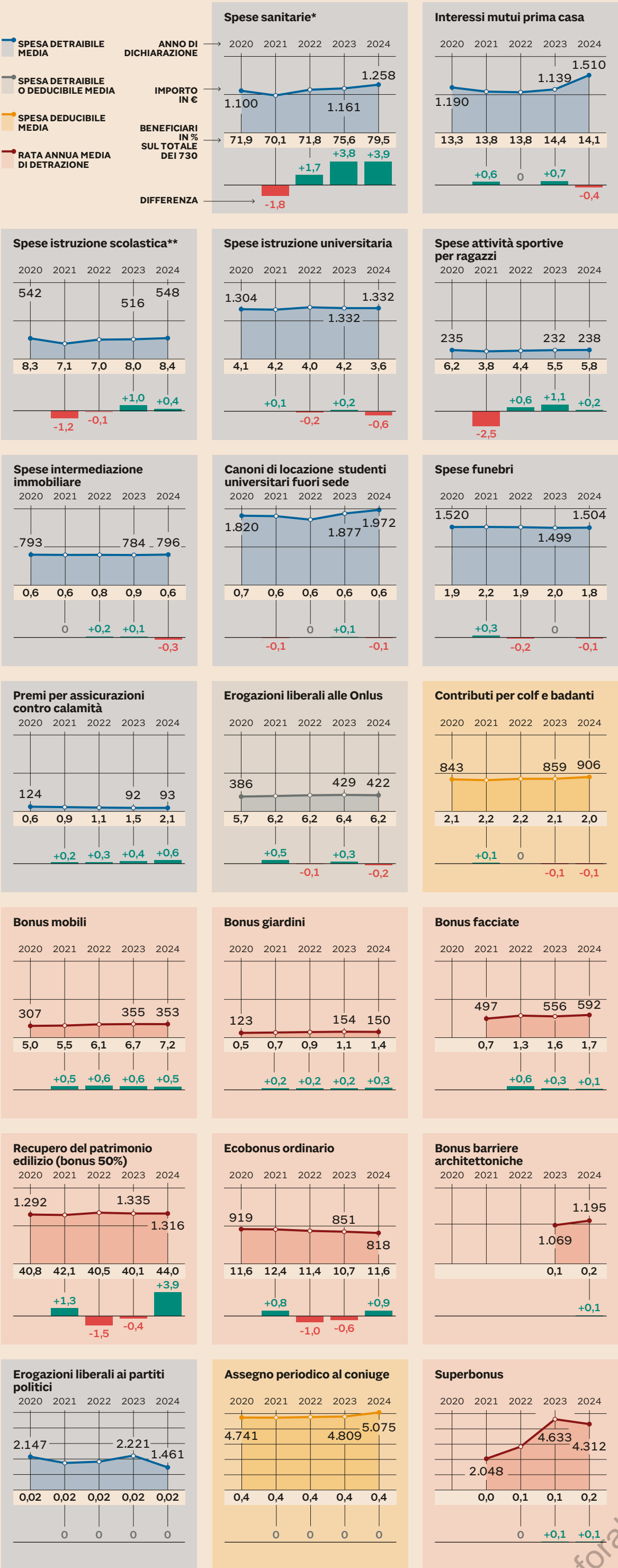
(*) Importo detratto al netto della franchigia di 129,11 euro. (**) Diverse dalle spese universitarie. Fonte: elab. Caf Acli per Il Sole 24 Ore del Lunedì

L'assegno per i figli elimina la detrazione

Il caso

Crolla al 5,3% la quota di genitori che usa il bonus per ragazzi oltre i 21 anni

L'assegno unico per i figli fa sparire (o quasi) le detrazioni fiscali dai modelli 730. La rilevazione del Caf Acli sulle dichiarazioni dei redditi trasmesse alle Entrate nelle prime settimane della campagna 2024 rende evidente la sostituzione tra la nuova erogazione mensile e il vecchio bonus per i figli fiscalmente a carico.

L'assegno unico ha debuttato il 1° marzo 2022. Il fatto che per i mesi di gennaio e febbraio di quell'anno si sia ancora applicata la detrazione fiscale ha lasciato quasi invariata la percentuale di contribuenti che l'hanno indicata nelle dichiarazioni reddituali presentate l'anno successivo (24% dei 730 trasmessi nel 2023, contro il 25,5% di 12 mesi prima). La riduzione si è fatta invece sentire sul valore medio del bonus fiscale, sceso da 849 a 252 euro.

I modelli 730 di quest'anno registrano ora il crollo dei beneficiari della detrazione per i figli, frutto della piena applicazione dell'assegno universale nel 2023. La quota scende infatti dal 24 al 5,3 per cento. Con un calo che – proiettato sul totale delle dichiarazioni – farebbe passare i beneficiari da 11,2 a 2,2 milioni.

L'importo medio, invece, sale da 252 a 542 euro. Ma è un aumento che non deve sorprendere, perché il modello 730 di quest'anno fotografa il fatto che nel 2023 la detrazione per i figli a carico è andata solo ai genitori dei ragazzi con 21 anni o più (mentre nel 2022 è andata anche a tutti gli altri, ma solo per due mesi su 12). Peraltro, la soglia reddituale al di sopra della quale un familiare non è più a carico dei genitori varia in base all'età: 4mila euro per i figli fino a 24 anni; 2.840,51 euro per quelli più grandi.

Tutti i figli vanno comunque indicati in dichiarazione, nel prospetto dei familiari a carico, affinché i genitori possano continuare a sfruttare le altre detrazioni (come quella sulle spese per attività sportive praticate dai ragazzi).

ACCORDI NAZIONALI CHE REGOLANO ASPETTI DELL'ORARIO
Distribuzione per settore

Settore	Valore	Settore	Valore
Elettrico	5	Ind. metalmeccanica	32
Credito e assicurazioni	16	Enti	35
Gas e acqua	18	TDS	73
Telecomunicazioni	19	Industria alimentare	80

Fonte: Decimo rapporto Adapt

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE INTESE AZIENDALI
In %

Orario di lavoro, priorità nei contratti

La mappa. In 24 accordi nazionali siglati nel 2023 previsto un intervento sulla regolazione dei tempi; interventi anche nel 25% delle intese aziendali

L'analisi Adapt. Apripista il rinnovo dei bancari, mentre cresce la richiesta di attività formative sia da parte dei lavoratori che delle organizzazioni

Pagina a cura di
Serena Uccello

Se nell'immediata fase post pandemica e nel mezzo della fiammata inflazionistica era stata soprattutto la tenuta del potere d'acquisto la preoccupazione principale della contrattazione nazionale e aziendale, ora a spingere tanto l'interesse delle imprese che dei lavoratori è la gestione del tempo, quindi l'organizzazione dell'orario di lavoro.

Reddito e tempo, dunque, rappresentano le due priorità della negoziazione nell'ultimo biennio. La conferma arriva dal decimo rapporto di Adapt, che per il 2023 ha analizzato e censito 44 contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e 440 accordi aziendali. Del resto va in questa direzione anche la trattativa in corso per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici: è sulla riduzione dell'orario o dei giorni di lavoro che si sta concentrando la concertazione, segno di un mercato del lavoro che, coerentemente alle trasformazioni della società, riconosce al potere d'acquisto non solo la leva monetaria ma anche la qualità dell'occupazione.

Ribadisce inoltre l'attualità del dibattito sui tempi di lavoro anche la discussione delle tre proposte di legge sulla riduzione dell'orario presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati. Secondo i dati Ocse in Italia si lavora una media pro capite di circa 33 ore a settimana, sette ore più della Germania e tre ore più della media europea. Più nel dettaglio la questione viene posta in concreto con tre varianti tematiche: riduzione delle ore complessive, riduzione dei giorni a fronte di un monte orario invariato oppure flessibilità nella gestione degli orari.

Su 44 contratti nazionali, 24 intervengono su almeno un istituto connesso all'orario di lavoro. Nella maggior parte dei casi, come ricostruiscono Giorgio Impellizzieri e Francesco Alifano di Adapt, gli interventi puntano ad aumentare le ore di permessi individuali/Rol, spesso con finalità conciliative e per specifiche condizioni soggettive del lavoratore. Molti gli interventi anche in materia di part time, lavoro straordinario e banca ore.

Tra gli accordi più interessanti, spiccano il contratto dei bancari con la riduzione dell'orario normale settimanale da 37 ore e 30 minuti a 37 ore e il contratto della Siae che ha introdotto la *smart week*, un modello organizzativo, da attuarsi su base volontaria (la prestazione lavorativa è resa per quattro giorni alla settimana, nell'arco di nove ore giornaliere, comprensive della pausa di 15 minuti invece della giornata lavorativa standard, fissata a sette ore e 12 minuti).

Inoltre, su 440 intese aziendali il 25,3% interviene in materia di orario di lavoro. Il dato cambia drasticamente a seconda del settore, con punte dell'80% nel settore alimentare e del 73% nel terziario (distribuzione e servizi). Quanto agli istituti affrontati, tra i più ricorrenti ci sono ferie e festività (nel 43% dei casi), definizione e articolazione dell'orario settimanale (35%), permessi/Rol (35%), turni (20%), orario multi periodale (26%), lavoro straordinario (26%), banca ore (22%), flessibilità in entrata/uscita (20%). Tra i temi più innovativi si segnalano anche la riduzione dell'orario a parità di retribuzione (12%) e l'eliminazione di tutte o alcune timbrature (6%).

Cresce sempre di più anche la richiesta di formazione, con una duplice istanza: il bisogno espresso dal lavoratore che così punta a conservarsi una spendibilità sul mercato e la necessità avanzata dall'azienda per superare la difficoltà nel reclutamento di profili adeguati. In questo senso le esperienze sono plurime ma sostanzialmente si possono individuare, in particolare nella contrattazione aziendale, cinque tipologie di interventi: istituzione/regolazione di organismi paritetici o di momenti di confronto con le rappresentanze sindacali con l'obiettivo di pianificare e monitorare le azioni formative; definizione di principi, contenuti, destinatari e finalità delle azioni formative; incentivi economici; attestazione, certificazione e valorizzazione delle competenze; infine transizioni e ricollocamenti.

Flessibilità e formazione

1
METRO (DISTRIBUZIONE)
L'orario si riduce con l'anzianità

Previsto un orario settimanale di 40 ore per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 12 mesi; a partire dal 13esimo mese di lavoro è riconosciuta una riduzione dell'orario settimanale di un'ora e dal 25esimo mese di due ore. Il lavoro straordinario è computato a partire dalla 41esima ora, fermo restando che per il lavoro prestato oltre il normale orario settimanale sono riconosciute le maggiorazioni previste dal contratto nazionale.

2
TENARIS (MECCANICA)
Più riduzioni per i turnisti

Si interviene sugli schemi dei turni organizzati su base plurisettimanale accordando ai lavoratori turnisti, per compensare la particolare gravosità del lavoro a turni, ulteriori riduzioni di orario e indennità.
Per permettere la fruizione delle riduzioni e l'organizzazione ottimale degli impianti sono previsti incontri tra azienda e rappresentanze dei lavoratori.

3
GRANAROLO (ALIMENTARE)
Genitori under 14, uscita anticipata

Demandata agli accordi di stabilimento la definizione di orari e calendari (che considerano i periodi di flessibilità necessari in virtù della stagionalità dei prodotti ma anche delle fluttuazioni del mercato). Ai genitori (non turnisti) con figli fino ai 14 anni è data la possibilità di ridurre la pausa pranzo di 30 minuti per anticipare di 30 minuti l'orario di uscita.

4
CAMPARI (ALIMENTARE)
Cultura generale e trasversale

Impegni condivisi tra azienda e sindacati per stage di qualità. La formazione viene fissata come «mezzo di contrasto dell'obsolescenza professionale». Previste attività di formazione su temi di «cultura generale e trasversale». La partecipazione alla formazione e l'acquisizione di competenze è criterio per il riconoscimento di «indennità di sviluppo professionale».

5
BREMBO (MECCANICA)
Diritto allo studio, aumentati i permessi

Istituita una Commissione Formazione, composta da un massimo di 12 componenti (tre di nomina aziendale) che valuta i fabbisogni formativi e i piani di formazione. Questa commissione dovrà garantire l'attuazione del diritto soggettivo alla formazione introdotto dal contratto nazionale (metalmeccanici). Inoltre, i permessi per il diritto allo studio sono aumentati sino a 200 ore triennali.

6
ERG (ENERGIA)
Competenze digitali e soft skills

Accordo tra le parti sui contenuti della formazione che dovrà essere funzionale all'acquisizione di competenze specialistiche per la gestione di nuove tecnologie. I lavoratori dovranno sostenere «specifici test per valutare il livello di competenza raggiunto e conseguentemente l'efficacia dei corsi stessi». Formazione anche sulle "soft skills".

Primo Piano
Audiovisivi

11.200
Occupati a rischio
L'impatto sul lavoro
Con la fruizione di contenuti audiovisivi in maniera illecita migliaia i lavoratori in bilico

76%
Adolescenti
La consapevolezza
Il 76% dei pirati adolescenti è a conoscenza del fatto che la pirateria è un reato

767 mln
Film e fiction
Il danno economico potenziale
Il fatturato perso rispetto a una fruizione legale di film e fiction in abbonamento per l'intero anno

Film e sport piratati: bruciato un fatturato di 2 miliardi di euro

Audiovisivo. Indagine Fapav-Ipsos: nel 2023 quattro italiani su dieci hanno usufruito in modo illecito di video, serie o fiction Tv, programmi e sport live

Andrea Biondi

Qualcosa si muove in termini di riduzione di atti illeciti (-7,5% rispetto al 2022). Ma i numeri restano monstre: 2 miliardi di euro di fatturato perso per l'intera economia, con perdita di Pil di circa 821 milioni di euro e una contrazione dei posti di lavoro pari a circa 11.200 unità. Una mannaia che si abbatte anche sull'Erario, con 377 milioni di mancati introiti fiscali per le casse dello Stato.

Sono ancora numeri da far tremare i polsi quelli relativi all'impatto della pirateria audiovisiva sul sistema Italia che saranno presentati oggi, a Roma, all'interno della nuova indagine condotta da Ipsos per conto di Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

E sono numeri che danno conto anche di una lotta che a tratti appare una fatica di Sisifo, soprattutto se li si incrocia con la consapevolezza del fenomeno. Fra chi, interpellato da Ipsos nell'indagine, ha ammesso di aver commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie o fiction Tv, programmi o sport live, il 79% ha dichiarato di aver chiaro che si tratti di una pratica illecita, rappresentando un reato. Dall'altra parte il 47% degli italiani – quasi uno su due – non è perfettamente consapevole della gravità del fenomeno e degli impatti di questa pratica.

«Stiamo evidentemente parlando di un problema complesso – spiega al Sole 24 Ore Federico Bagnoli Rossi, presidente di Fapav – con un impatto ancora fin troppo importante. Il lavoro di contrasto sta andando avanti da anni e negli ultimi tempi si è intensificato con le nuove norme». Quasi un anno fa, l'8 agosto 2023, è entrata in vigore la nuova legge antipirateria che prevede multe fino a 5mila euro per "gli spettatori" che riproducono «quantità notevoli di opere o materiali protetti», pene da sei mesi fino a tre anni di reclusione e una multa fino a 15mila euro per chi trasmette illegalmente i contenuti in streaming.

> **Calano gli atti illeciti (-7,5%) tranne che nello sport in cui il danno economico diretto è stimato in 285 milioni**

Il quadro composto dalla legge 93/2023, insieme al nuovo regolamento Agcom dello scorso anno, ha rappresentato una novità importante, anche perché grazie alla piattaforma Agcom (donata gratuitamente dalla Lega Serie A che l'aveva già a disposizione e poi lavorata dall'Autorità fino alla sua versione finale) si è potuto dare il via, nella pratica, ai blocchi degli IP dei siti pirata in 30 minuti dal lancio della segnalazione da parte dei broadcaster. Tempi ridotti che rappresentano il vero deterrente a un fenomeno proliferato negli anni.

«A questo punto però – sottolinea Bagnoli Rossi – c'è bisogno di dare il via alla seconda parte dell'operazione, con una piattaforma che permetta di combattere le fruizioni illegali non solo dello sport live, ma anche degli atti di pirateria che colpiscono le altre tipologie di contenuti: film, serie, programmi. È molto positivo che Agcom sia al lavoro su questo. Ma bisogna stringere i tempi. È in arrivo una stagione importante sui contenuti, con una line up che risentirà del rimbalzo dopo gli scioperi a Hollywood».

La pirateria rappresenta intanto un'emergenza. La scorsa settimana un'operazione della Guardia di Finanza ha colpito una rete di 13 persone che diffondevano illegalmente contenuti coperti da diritto d'autore dopo aver rubato le password dei sistemi informatici di Sky Italia. Schermi oscurati per 1,3 milioni di utenti.

È l'ennesima operazione antipirateria in un contesto in cui, come testimoniato dai dati Ipsos dell'indagine Fapav, il 39% degli adulti dice di aver commesso nel 2023 almeno un atto di pirateria: tre punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente. In totale si stimano circa 319 milioni di atti di pirateria contro i 345 milioni del 2022 (-7,5%). Trend in diminuzione, ma si tratta pur sempre di quattro italiani su dieci. Le Iptv illecite rappresentano una delle forme preferite da circa 11,8 milioni di italiani (23%); seguono lo streaming con il 18% e il download con il 15%.

La stima del danno economico potenziale per le industrie dei contenuti audiovisivi ammonta a circa 767 milioni (+14% rispetto al 2021, anno dell'ultima rilevazione complessiva). Considerando solo lo sport live, a fronte di un'incidenza della pirateria stabile, gli atti crescono rispetto al 2021 (+12%) superando i 36 milioni con un danno economico di circa 285 milioni. Cattive notizie quindi per Dazn e Sky, soprattutto, detentori dei diritti della Serie A e delle coppe europee: lo sport è l'unico comparto in crescita. In generale il 37% dei pirati ha incontrato almeno una volta un sito oscurato e tra loro il 45%(-4 punti percentuali sul 2022) ha optato per un'alternativa pay. Dall'altra parte è cresciuta la quota di persone che hanno cercato un'alternativa pirata(+5 punti percentuali).

La fotografia

Fonte: indagine Ipsos per FAPAV

Scuola 24

LA MAPPA DEI CANTIERI
Fino a 2.550 progetti per la realizzazione di nuovi asili nido, a cui si aggiunge il nuovo pacchetto di interventi ammessi con l'ultimo avviso del Mim. La mappa del Sole 24 Ore sui cantieri finanziati dal Pnrr (e non solo) consente di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori attraverso la piattaforma Monithon. **https://lab24.ilsole24ore.com/pnrr-asili-nido/**

Le principali presenze e assenze in graduatoria

L'esito dell'avviso ministeriale (decreto n. 79 del 30 aprile 2024) per la realizzazione di nuovi posti in asili nido: i Comuni con più fondi assegnati in base agli interventi ammessi in graduatoria, rispetto alle risorse stanziate dall'avviso iniziale

I COMUNI DELLE CITTÀ METROPOLITANE

	RISORSE STANZIATE *IN MILIONI DI EURO*	FONDI ASSEGNATI *IN MILIONI DI EURO*	POSTI DA ATTIVARE	INTERVENTI AMMESSI
Napoli	7,200	6,840	317	6
Palermo	7,200	5,560	245	6
Catania	5,760	5,004	240	4
Messina	5,760	4,824	201	6
Firenze	5,760	4,340	195	4
Reggio Calabria	4,320	4,240	180	4

NON ASSEGNATARI

	RISORSE STANZIATE *IN MILIONI DI EURO*	POSTI DA ATTIVARE
Roma	8,640	360
Milano	8,640	360
Torino	7,200	300
Genova	7,200	300
Bologna	5,760	240
Bari	5,760	240
Venezia	5,760	240
Cagliari	4,320	180

GLI ALTRI COMUNI ASSEGNATARI
I primi cinque enti locali per fondi assegnati in graduatoria

	RISORSE STANZIATE *IN MILIONI DI EURO*	FONDI ASSEGNATI *IN MILIONI DI EURO*	POSTI DA ATTIVARE	INTERVENTI AMMESSI
Foggia	4,320	3,456	144	2
Corigliano-Rossano	3,024	3,024	126	2
Lamezia Terme	3,024	3,024	126	2
Cerignola	3,024	3,024	126	3
Bagheria	3,024	3,024	126	1

NON ASSEGNATARI
I cinque Comuni con più risorse stanziate (non hanno presentato candidature)

	RISORSE STANZIATE *IN MILIONI DI EURO*	POSTI DA ATTIVARE
Giugliano in Campania	6,048	252
Taranto	5,184	216
Latina	4,320	180
Torre del Greco	3,456	144
Treviso	2,592	108

Fonte: elaborazione su graduatoria (Allegato 1 - Interventi ammessi) del ministero Istruzione e Merito

Fondi per gli asili a 845 Comuni Metà città metropolitane si sfilano

Prima infanzia. I 723 milioni di risorse ripartite dal ministero dell'Istruzione consentiranno di attivare 31.660 posti. Nella lista dei beneficiari spicca l'assenza di otto grandi centri su 14 (incluse Milano e Roma)

Eugenio Bruno
Michela Finizio

Quando si parla di asili nido il bicchiere può essere mezzo vuoto o mezzo pieno a seconda della prospettiva dalla quale lo si guardi. È sicuramente mezzo pieno se consideriamo i 31.660 i nuovi posti in asili nido che verranno creati in 845 Comuni italiani, grazie ai finanziamenti del nuovo avviso pubblico arrivato il 30 aprile scorso dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Anche di più, quindi, dei 27mila previsti all'inizio. Diventa però mezzo vuoto se ci concentriamo sui beneficiari e che vediamo che tante grandi città si sono defilate. A partire da otto Città metropolitane su 14. Peccato che è proprio nei maggiori centri che le esigenze di conciliazione vita famiglia, indispensabili per aumentare i tassi di occupazione femminile, sono spesso più sentite.

Il bando asili
Nelle graduatorie definitive, pubblicate una decina di giorni fa sul sito internet del ministero, sono circa 900 i progetti ammessi che vanno ad aggiungersi ai 2.500 cantieri già avviati per potenziare l'offerta dei servizi per l'infanzia. Il bando da 723,7 milioni di euro è infatti l'ultima tappa di un percorso iniziato ancora prima dell'avvio del Pnrr per raggiungere il livello essenziale della prestazione (Lep) del 33% sull'intero territorio nazionale: l'indice di copertura dei posti disponibili rispetto alla popolazione tra zero e due anni è ancora lontano dal target previsto come obbligatorio con la legge di Bilancio 2022 entro il 2027; ancora più lontano rispetto all'obiettivo del 45% fissato a livello europeo entro il 2030.

Le nuove risorse sono state indirizzate in particolare agli enti locali ancora lontani da questi obiettivi e per favorire la massima adesione da parte delle amministrazioni comunali è stato deciso di posticipare al 5 giugno scorso, rispetto all'iniziale scadenza del 31 maggio, il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Laddove resta per ora confermata al 31 ottobre la deadline per l'aggiudicazione dei lavori. Gli interventi ammessi sono riconversioni di edifici esistenti non già destinati ad asili nido oppure nuove costruzioni e ampliamenti.

La lista dei beneficiari
Il 12% delle finanziamenti erano riservati alle città metropolitane, in tutto circa 89 milioni di euro. Rispetto allo stanziamento, però solo 30,8 milioni sono stati aggiudicati: solo sei delle 14 grandi città hanno partecipato, presentando nuovi progetti, mentre le altre otto - incluse Milano e Roma - si sono sfilate rinunciando all'opportunità. A Napoli e Palermo vanno i finanziamenti più corposi per la realizzazione di sei nuovi progetti in entrambe le città: rispettivamente 6,84 milioni di euro per 317 nuovi posti e 5,56 milioni di euro per 215 nuovi posti. Seguono Catania, Messina, Firenze e Reggio Calabria.

In particolare alla Capitale e al capoluogo lombardo - dove già, va ricordato, sono stati avviati altri cantieri finanziati con altri bandi del Pnrr nell'ambito della missione asili nido - l'avviso iniziale destinava 8,64 milioni di euro ciascuna per la realizzazione di 360 nuovi posti in entrambe le grandi città, ma al ministero non sono arrivate candidature.

Tra gli altri Comuni, invece, sono 348 quelli ammessi al finanziamento a cui erano riservate in via prioritaria le risorse dell'avviso iniziale. Per tutti gli altri le risorse sono state aggiudicate a scorrere in graduatoria in base alle risorse residue oppure per effetto delle aggregazioni intervenute nel frattempo. I finanziamenti più corposi (oltre i tre milioni di euro ciascuno) andranno a Foggia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Cerignola e Bagheria. Più in generale quasi il 20% delle risorse andrà a Comuni campani, il 19,5% in Sicilia e il 12,6% in Puglia, con un totale del 64,7% di fondi riservati alle regioni del Sud, che tradizionalmente ne hanno più bisogno.

IL BANDO

31.660
Posti
Il totale dei posti da realizzare con il nuovo bando asili ammonta a 31.660 posti in tutta Italia.

723 mln
Risorse assegnate
In totale la graduatoria pubblicata nei giorni scorsi dal ministero dell'istruzione e del merito supera i 723 milioni di euro

845
Comuni interessati
Tra città metropolitane (otto su 15 quelle che hanno partecipato al bando) e Comuni sono 845 gli enti locali interessati dalla distribuzione delle risorse

PANORAMA

CORTE DI CASSAZIONE/1

Ricostruzione di carriera, no a discriminazioni

IL PRINCIPIO
Disciplina da disapplicare se il calcolo risulti inferiore a quella del prof a tempo indeterminato

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 16710/2024) la disciplina sul riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi in ruolo viola la normativa eurounitaria e deve essere disapplicata nei (soli) casi in cui l'anzianità risultante sia inferiore a quella riconoscibile al docente assunto fin dall'origine a tempo indeterminato. Ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro.

In pratica, il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo un quadriennio si operi un abbattimento; occorre invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole. Diversamente si verificherebbe una «discriminazione alla rovescia». In altri termini un trattamento discriminatorio può porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, prestata con rapporti a tempo determinato risulti minore di quella riconoscibile secondo l'ordinaria disciplina interna, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene a essere apprezzata in misura inferiore rispetto a quella dell'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato: congedo e aspettativa retribuiti, maternità, istituti assimilati.

—**Pietro Alessio Palumbo**

CORTE DI CASSAZIONE/2

Abilitazione non equivale a laurea e 24 crediti

I PALETTI
La Suprema corte precisa i requisiti richiesti per l'accesso alle graduatorie dei supplenti

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente (sentenza n. 15838/2024) anche in tema di supplenze temporanee nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per dire che al loro interno vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari; questi ultimi, infatti, devono trovare posto in III fascia.

La Corte territoriale aveva accolto l'appello proposto dalla docente nei riguardi del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla sentenza del Tribunale di primo grado che aveva disconosciuto il diritto della docente, in possesso di laurea in giurisprudenza nonché di 24 Cfu a essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della sua provincia. E ciò in base al principio della uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, che trova la sua logica nell'intento di assicurare la medesima professionalità dei titolari di ruolo o di cattedra e dei supplenti. Per la Suprema Corte, invece, va considerato valido il principio di diritto che si fonda sulla connaturale diversità fra «titolo di abilitazione», che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e «titolo di studio»; nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione. Da qui la scelta di "cassare" la sentenza impugnata e rigettare l'inserimento in II fascia della ricorrente.

—**P.A.P.**

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Tamburini

VICEDIRETTORI
Daniele Bellasio
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli
(Vicario, Capo della redazione romana)

CAPOREDATTORE CENTRALE
Roberto Iotti

UFFICIO CENTRALE
Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli
Giuseppe Chiellino
Marco Libelli
Armando Massarenti
Mauro Meazza (segretario di redazione)
Gabriele Meoni
Marco Mobili
(vice caporedattore desk Roma)

LUNEDÌ
Paola Dezza

UFFICIO GRAFICO CENTRALE
Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE
Riccardo Barlaam
(Economia e politica internazionale)
Giulia Crivelli (Moda24 – Viaggi)
Maria Carla De Cesari
(Norme & Tributi)
Laura Di Pillo (Imprese & Territori)
Alberto Grassani (Finanza & Mercati)
Laura La Posta (Rapporti)
Stefano Salis (Commenti-Domenica)
Giovanni Uggeri (Food24)
Gianfranco Ursino (Plus24)

ATTIVITÀ VIDEO MULTIMEDIALI
Marco lo Conte

SOCIAL MEDIA EDITOR
Alessia Tripodi (coordinatrice)

PROPRIETARIO ED EDITORE
Il Sole 24 ORE S.p.A.

PRESIDENTE
Edoardo Garrone

VICE PRESIDENTE
Claudia Parzani

AMMINISTRATORE DELEGATO
Mirja Cartia d'Asero

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell'Indipendenza 23b/c - 00185
Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

PREZZI
con "La scienza della carne" **€12,90** in più;
con "Placemaking" **€12,90** in più;
con "Crescere con la testa e con il cuore" **€12,90** in più;
con "L'Inventafiabe" **€12,90** in più;
con "Il rubadoppie" **€12,90** in più;
con "Stretching in 5 minuti" **€8,90** in più;
con "Le ricette della longevità" **€9,90** in più;
con "Care to dare" **€13,90** in più;
con "Note di variazione IVA" **€10,90** in più;
con "Redditi: Società di capitali - Società di persone" **€10,90** in più;
con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" **€10,90** in più;
con "Redditi persone fisiche" **€10,90** in più;
con "Dichiarazioni 2024 - Redditi e IRAP" **€10,90** in più;
con "Aspenia" **€12,00** in più;
con "HTSI" **€2,00** in più.

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**

IL CODICE DI OGGI
Il Sole 24 Ore offre a tutti i suoi lettori un accesso giornaliero gratuito per sfogliare la copia del quotidiano in app e accedere gratis ai contenuti extra e alle funzionalità speciali. Inquadra in QR Code e segui le istruzioni.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Winflow Società Cooperativa – Via Rizzoli, 4 20132 Milano. (telefono 02.30.300.600), ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. — **Modalità di abbonamento al quotidiano:** Prezzo di copertina in Italia: € 2,00 da lunedì a venerdì, € 2,50 per le edizioni del sabato e della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 419,00 in caso di consegna postale. L'Abbonamento alla versione cartacea non comprende il magazine "HTSI". Sono disponibili altre formule di abbonamento all'indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l'abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — **Servizio abbonamenti:** Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com — **Servizio arretrati per i non abbonati:** (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio de l prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — **Stampatori:** C.S.Q. - Centro Stampa Quotidiani, Via dell'Industria 52 - 25030 Erbusco (BS) - S.T.E.C. - Società Tipografico Editrice Capitolina, Via Giacomo Peroni 280 - 00131 Roma (RM) - L'Unione Sarda S.p.A , Via Omodeo 12 - Elmas (CA) - S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., via Uberto Bonino 15/c - 98124 Messina (ME). — **Distribuzione Italia:** m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965.
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 24 Giugno 2024 è stata di 57.440 copie

FIEG
Certificato Ads nr. 9309 rilasciato il 06-03-2024

IL RAPPORTO ANVUR SU MEDICINA
Il Sole 24 Ore di venerdì 21 giugno ha dedicato ampio spazio al rapporto dell'Agenzia di valutazione Anvur interamente dedicato alla formazione medica. Oltre 100 pagine di numeri e tabelle che affrontano il tema in tutti i suoi aspetti: dal confronto internazionale, ai laureati in aumento alle specializzazioni mediche che restano deserte.

Medicina, il nuovo test premia il Mezzogiorno

I risultati della prima prova. Le modifiche al quiz cambiano le gerarchie: idonei al top in Veneto ed Emilia Romagna ma per punteggi medi vince il Sud

Eugenio Bruno

Chissà se è tutto merito della banca dati aperta, che consente di prepararsi per Medicina come avviene per la patente. Fatto sta che la prima sessione del test d'ingresso - che quest'anno è tornata nazionale dopo la parentesi del 2023 dei Tolc online gestiti dal Cisia - sembra premiare il Mezzogiorno. Se la maggior quota di idonei (cioè che hanno ottenuto almeno 20 punti sui 90 totali) si registra in Veneto ed Emilia Romagna i punteggi medi più alti spettano invece alla Campania e della Sicilia mentre fino al 2022 il primato spettava alle regioni settentrionali. Chissà se lo scenario sarà lo stesso anche dopo la seconda finestra dei quiz, che è in programma tra poco più di un mese (il 30 luglio). Anche in quel caso la batteria di 3.500 domande e risposte, dalle quali saranno estratte le 60 da somministrare agli studenti, verrà resa nota una ventina di giorni prima (e cioè intono al 10 del prossimo mese) sia sul portale https://accesso-programmato.mur.gov.it/2024, sia sul sito realizzato ad hoc dal Cineca (https://domande-ap.mur.gov.it/).

I risultati del 2024
Proprio il Cineca ha elaborato una serie di tabelle riassuntive sulla prima sessione dei quiz che ci consentono di fare un bilancio provvisorio sulla selezione in corso nel 2024. O almeno sul suo primo tempo. Il dato che balza subito agli occhi riguarda gli idonei. La media è molto alta, arriva al 90 per cento. Con una polarizzazione tra il Centro-Nord che - come dimostra il grafico accanto - si colloca quasi sempre sopra la media e il Mezzogiorno (con l'eccezione di Campania e Puglia) che si posiziona al di sotto. Se passiamo però ad analizzare i territori con il risultato medio più elevato la graduatoria cambia. In testa con 51,45 spunta la Campania, seguita da Sicilia (50,18) e Puglia (48,67). Solo quarto il Veneto che, con 48,55, precede di poco il Friuli Venezia Giulia (48,49).

La classifica non cambia se prendiamo in esame i punteggi massimi, vale a dire i candidati che hanno ottenuto 90 su 90. Sui 633 registrati a livello nazionale 138 sono campani, o quanto meno hanno svolto il test in Campania e 106 siciliani. A debita distanza sul gradino più basso del podio, troviamo il tandem formato da veneti e lombardi con 46.

La ripartizione per ateneo ci restituisce di fatto la stessa fotografia. In prima posizione c'è la Federico II di Napoli con 76 candidati che hanno ottenuto il punteggio massimo e alle sue spalle Palermo (57) e Padova (40), che precede altre tre università del Sud : Catania, Luigi Vanvitelli e Salerno, rispettivamente con 36, 32 e 30.

> **Dal rapporto Anvur sulla formazione medica emerge che tra il 2013 e il 2022 il Centro-Nord era avanti di cinque punti**

I precedenti recenti
Che lo scenario appena descritto sia un unicum rispetto al recente passato ce lo conferma il recente rapporto dell'Agenzia Anvur sulla formazione medica (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 21 giugno) che contiene una miriade di dati su laureati, specializzandi e partecipanti al test d'ingresso, oltre che una serie di suggerimenti di policy per il Ddl di riforma - attualmente all'esame della commissione Istruzione del Senato - che dovrebbe portare dall'anno prossimo a un primo semestre aperto con il filtro spostato all'inizio del secondo. In questa sede ci limitiamo a citare solo un numero del report: il punteggio medio complessivo al test dei partecipanti che hanno indicato Medicina come prima scelta. Ebbene l'esame del decennio 2013/14-2022/23 (quando la prova era comunque nazionale ma con banca dati chiusa) vedeva in vetta Lombardia e Trentino Alto Adige e l'intero il Nord superare di oltre cinque punti il Mezzogiorno, isole comprese. Altri tempi, altri quiz.

Lungo lo stivale

Idonei in percentuale e punteggi massimi per Regione

	PUNTEGGIO	IDONEI
Veneto	46	92%
Emilia R.	43	91%
Campania	138	91%
Friuli V.G.	8	91%
Trentino A.A.	4	91%
Piemonte	23	91%
Marche	18	91%
Sicilia	106	91%
Puglia	38	91%
Lombardia	46	90%
Toscana	25	90%
Liguria	20	90%
Molise	3	90%
Abruzzo	13	89%
Umbria	13	87%
Lazio	40	87%
Basilicata	3	87%
Calabria	32	84%
Sardegna	14	83%
TOTALE	633	90%

Fonte: Cineca

Sicurezza sul lavoro, in campo università ed enti pubblici di ricerca

L'iniziativa Inail
Sinergia con le imprese

Claudio Tucci

Dalle macchine mobili autonome innovative per ridurre i rischi sul lavoro alla realizzazione di sistemi IoT robotizzati comunicanti da utilizzare nei cantieri per una migliore sicurezza. Sono alcune delle aree tematiche del nuovo bando Bric 2024 dell'Inail, che ha l'obiettivo di promuovere collaborazioni e sinergie con centri di ricerca, università e imprese, per sviluppare e potenziare la ricerca scientifica.

L'avviso pubblico per l'affidamento di ricerche in collaborazione dirette al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Istituto guidato da Fabrizio D'Ascenzo, e al consolidamento della rete scientifica, prevede un finanziamento per quest'anno di 3,7 milioni di euro. Destinatari delle collaborazioni possono essere enti di ricerca pubblici e relative articolazioni (Dipartimenti), università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. All'interno dei partenariati costituiti per l'occasione potranno essere coinvolte nel progetto anche le imprese con stabile organizzazione in Italia e nessun impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione.

Novità centrale di questa edizione è la valorizzazione del coinvolgimento, da parte dei destinatari istituzionali, di imprese che adottino, al loro interno, policy connesse alla parità di genere: il punteggio premiale aggiuntivo correlato a tale coinvolgimento si massimizza per le aziende in possesso, alla data di presentazione della domanda, della certificazione della parità di genere di cui alla legge n. 162 del 5 novembre 2021, in conformità alla norma Uni/Pdr 125:2022, rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008.

«Il neocostituito Cda di Inail - sottolinea il consigliere di amministrazione, Maurizio Millico - ha voluto introdurre questa novità affinché l'Istituto, in piena sintonia con le strategie di governo e in coerenza con l'Obiettivo 5 dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, contribuisca fattivamente alla promozione degli interventi di sostegno delle politiche di superamento del gender gap».

> **Domande da presentare entro le 14 del 1° luglio: ciascun progetto può aggiudicarsi da 300mila a 600mila euro**

La domanda di partecipazione, assieme alla proposta progettuale, si deve presentare entro le ore 14 del 1° luglio. Ciascun soggetto può presentare al massimo tre domande. Il finanziamento, ripartito su due annualità, sarà erogato dall'Inail al destinatario istituzionale con cui stipulerà apposita convenzione. Per ciascuna tematica è previsto un importo massimo annuale finanziabile che va da 300mila a 600mila euro.

Professioni 24

DAI NOTAI LA GUIDA PER I RIFUGIATI
Notariato e Agenzia per i rifugiati dell'Onu (Unhcr) hanno messo a punto una guida in nove lingue per i rifugiati in Italia. Con schede pratiche sono spiegati i diritti e le possibilità di integrazione per chi arriva nel nostro Paese. Analizzate anche le diverse problematiche di fronte alle quali può trovarsi chi assiste e accoglie il rifugiato.

Salva casa, i rischi per i tecnici: tutte le vie per ridurli al minimo

Le responsabilità. Sanzioni penali al professionista che rilascia attestazioni non veritiere: fotografie, scritture private e persino cartoline per provare lo stato dei luoghi. Le espressioni meno pericolose

Guglielmo Saporito
Filippo di Mauro

I professionisti tecnici sono in prima linea nell'attuare il decreto legge 69/2024 (il Salva casa), affiancando gli enti locali nelle regolarizzazioni (sanatorie) e agevolando i privati nella circolazione degli immobili (con le dichiarazioni di stato legittimo).

In queste attività esistono rischi penali, perché il tecnico diventa «esercente un servizio di pubblica necessità» (articolo 481 del Codice penale): quando descrive, valuta, disegna o calcola, il professionista supera infatti il rapporto con il committente e contribuisce a generare un provvedimento amministrativo che poi, con il decorso del tempo (silenzio assenso) o per la scarsa attenzione del Comune, può trasformarsi in un provvedimento che consente di costruire, ristrutturare e trasferire un immobile.

Il rischio del tecnico è generato da attestazioni e dichiarazioni, anche asseverate. In particolare nel decreto 69 il rischio riguarda le tolleranze da dichiarare, la qualità delle costruzioni in zona sismica, nonché l'epoca e la tipologia delle parziali difformità sanabili. In alcuni casi, si tratta di misurare o disegnare con fedeltà (ma senza omettere circostanze o sbagliare calcoli); in altri e più delicati casi, il tecnico deve descrivere e valutare, tenendo presenti i luoghi e le epoche di realizzazione. Vi è infatti responsabilità anche se si omettono o trascurano circostanze che potrebbero incidere sulla qualità del bene immobile: quindi, non si rischia solo se si dichiara il falso, ma anche se si omettono dettagli rilevanti che impedirebbero la costruzione o la sanatoria. Un carico di responsabilità considerato «eccessivo» dagli stessi professionisti. In una nota congiunta i Consigli nazionali di ingegneri e architetti e Fondazione Inarcassa hanno lamentato che il decreto scarica sul tecnico pretese a volte «impossibili», come quella di attestare l'esatta data di realizzazione dei manufatti anche se non è conosciuta.

I rischi per lo stato legittimo
Il risultato finale si condensa nello «stato legittimo» (articolo 9-bis del Testo unico edilizia), documento nel quale il tecnico traccia una sorta di genealogia delle unità immobiliari, percorrendo a ritroso le varie modifiche, fino a risalire al titolo di prima costruzione. Già questa prima indagine incontra una rischiosa zona oscura, collocata prima del settembre 1967 (per le costruzioni esterne ai centri edificati), o prima dell'estate del 1942 (per gli interventi urbani). Infatti, gli immobili che possono collocarsi in tali zone d'ombra sono agevolati perché i relativi titoli iniziali possono essere sostituiti da documenti e prove indirette. Ciò può indurre a rischiose dichiarazioni di invecchiamento artificiali.

Le cautele
Per non incorrere nel falso, occorre appoggiarsi a documenti remoti, comprese le cartoline postali (Tar Veneto 697/2023), le scritture private (una raccomandata del vicino che si lamenta dell'esecuzione di un balcone), o anche una fotografia con data certa desumibile da un episodio di vita ricostruibile (lo sfondo di un matrimonio o di un battesimo).

I rischi penali si diluiscono se il professionista è chiamato ad effettuare valutazioni (e non solo misurazioni), cioè a svolgere indagini su piani urbanistici e sulle norme che disciplinano le costruzioni. Va infatti tenuto presente che una valutazione può essere corretta o sbagliata, ma difficilmente rende vera (e penalmente rilevante) una situazione dubbia (Cassazione 10917/2019). Questo diminuisce le responsabilità dei tecnici che utilizzino espressioni del tipo « a quanto risulta» «tenendo presente», «comparando», ancorando cioè ogni dichiarazione a un ragionamento che può essere probabilistico («appare», «sembra»), e non assertivo («è»). Poiché i rischi di sanzioni penali si estendono per un periodo consistente di prescrizione (sei anni), diventa importante che il tecnico conservi traccia degli elementi (fotografie, dichiarazioni ottenute all'epoca) che ha utilizzato per giungere ad una conclusione.

ADOBESTOCK

Il punto critico. Ai tecnici si chiede di verificare la presenza di possibili limitazioni ai diritti di terzi, di eliminare e dichiarare la conformità con piena assunzione di responsabilità

IL QUADRO

Gli errori possibili
Nelle procedure legate al Dl Salva casa il tecnico può incorrere in errori quando sottoscrive dichiarazioni e attestazioni. Tra questi, ad esempio:
- errori sulle tolleranze esecutive;
- errato calcolo del decorso dei termini per il silenzio assenso sui controlli in zone sismiche;
- omessa o mendace dichiarazione circa la violazione dei diritti dei terzi;
- errori sull'epoca di realizzazione della difformità

Le conseguenze penali
Nelle attestazioni il professionista esercita un servizio pubblico. In base all'articolo 481 del Codice penale, «il pubblico ufficiale che attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Le norme sulla autocertificazione (articolo 76 del Dpr 445/2000) prevedono un aumento di queste pene da un terzo alla metà

Il ruolo del proprietario
Per attenuare i rischi la Rete delle professioni tecniche ha suggerito ai professionisti di farsi rilasciare una dichiarazione del proprietario sulla data di realizzazione della difformità

Il permesso di costruire
Se il professionista dichiara, attesta o assevera presupposti per il permesso di costruire in realtà inesistenti, o omette impedimenti, è punibile con la reclusione da uno a tre anni

Lo stop alla sanatoria
- I provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di autocertificazioni o atti di notorietà falsi o mendaci, se l'errore emerge nella sua oggettività e non richiede accertamento processuale penale, possono essere annullati dall'amministrazione (articolo 1-nonies legge 241/1990)

Geometri convinti da procedure semplificate

Il questionario
Dei fiscalisti

Valeria Uva

Bene la semplificazione delle procedure, ad esempio per il cambio di destinazione d'uso senza opere, e il silenzio assenso per l'approvazione delle richieste di sanatoria. Ma sarà difficile, secondo i geometri fiscalisti, che dalle norme del decreto Salva casa, ora al vaglio della Camera, possa arrivare subito uno scossone al mercato immobiliare. In sintesi sono queste le valutazioni che emergono dal questionario che Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti, ha sottoposto a un campione rappresentativo di mille soci, sparsi per tutto il territorio.

Nel complesso, naturalmente, la categoria guarda con favore alla sanatoria delle piccole irregolarità contenuta nel decreto, non foss'altro che per il nuovo flusso di attività che ne deriva per i geometri. Di fatto il 42% dà un giudizio positivo (si veda a fianco) e meno del 30%, al contrario, resta negativo.

Ad essere apprezzate sono soprattutto le semplificazioni procedurali che il decreto contiene. Ad esempio solo una minoranza (il 16%) ritiene poco incisiva la semplificazione della procedura per regolarizzare le difformità parziali rispetto ai titoli edilizi. Al contrario più del 60% guarda con favore alla semplificazione dell'attestazione dello stato legittimo, che è destinata a diventare il passaporto necessario per regolarizzare l'immobile e quindi anche per la vendita.

Ma è proprio sulle ricadute per il mercato immobiliare che è maggiore lo scetticismo dei geometri interpellati: i giudizi di impatto negativo prevalgono (67,2%). Le ragioni possono essere diverse: «Molte difformità sono silenti, spesso risalenti nel tempo e quindi sconosciute agli attuali proprietari - spiega Mirco Mion, presidente di Agefis - è facile pensare che l'interesse a sanare emerga subito solo per chi ha necessità di vendere al più presto».

Anche perché la procedura costa: sia per le sanzioni che per la parcella del tecnico. «Dipende dalla complessità del caso: dobbiamo comunque fare sempre un sopralluogo per analizzare lo stato dell'immobile. Se si rilevano difformità, dobbiamo raccogliere anche la documentazione per la sanatoria, diversa caso per caso, e una volta ottenuta occorre poi completare la pratica al catasto». La parcella quindi può essere molto variabile. E il totale dei costi può scoraggiare, almeno chi non abbia necessità immediata di regolarizzare per vendere.

Le opinioni

Il parere dei geometri fiscalisti

IL GIUDIZIO SUL DECRETO SALVA CASA

Molto positivo	7,2%
Abbastanza positivo	34,6%
Neutrale	29,0%
Abbastanza negativo	21,5%
Molto negativo	7,7%

L'INFLUENZA SUL MERCATO IMMOBILIARE

Molto	4,9%
Abbastanza	27,9%
Poco	57,1%
Per nulla	10,1%

Fonte: Agefis

Sul decreto 69 (Salva casa) prevalgono i giudizi positivi che arrivano al 42 per cento

PANORAMA

PERITI, GEOMETRI E AGROTECNICI

Esami di abilitazione, domande al 25 luglio

Domande entro il 25 luglio per la data unica dell'esame di abilitazione (fissata a partire dal 19 novembre) per periti industriali e agrari, geometri e agrotecnici. A fissare il calendario 2024 sono le ordinanze del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, firmate il 18 giugno che andranno in Gazzetta il prossimo 25 giugno. Con un mese di tempo, appunto, da quest'ultima data per presentare le domande di partecipazione.

Ancora una volta – e questa dovrebbe essere l'ultima secondo quanto indicato dallo stesso Valditara nel decreto di indizione – l'esame si svolgerà in modalità semplificata: una sola prova orale a distanza con le piattaforme che saranno messe a disposizione dai rispettivi Consigli nazionali.

Per i periti industriali, in più, questa dovrebbe essere l'ultima sessione di abilitazione aperta ai diplomati: dal prossimo anno, infatti, e senza ripensamenti dell'ultima ora, si accederà alla professione solo con laurea. Ed è già attiva la laurea professionalizzante (Lp1 o Lp3 per i periti) che è anche abilitante. Mentre per i geometri resterà percorribile il doppio canale di accesso della laurea abilitante o del diploma in quanto il Consiglio nazionale non ha ancora fissato una data per il cambio.

—V.Uv.

RELAZIONE COVIP

Casse, cala l'immobiliare Patrimonio a 114 miliardi

Scende ancora la quota di investimento nel mattone delle Casse di previdenza dei professionisti. Secondo i dati dell'ultima relazione Covip (l'Autorità che vigila anche sulla previdenza privata) gli investimenti immobiliari delle Casse (compresi i fondi) sono scesi dal 20,8% del 2019 al 16,5% del 2023. Nell'ultimo anno poi ammontano complessivamente a 18,8 miliardi di euro, in diminuzione di 1,3 punti percentuali rispetto al 2022. In calo anche la quota di immobili di proprietà diretta: 2,7 miliardi di valore (-2,3% nel quinquennio).

In tutto il patrimonio delle Casse a fine 2023 si attestava a 114,3 miliardi, contro i 103,8 dell'anno precedente. «La variazione è stata determinata – si legge nella Relazione –, oltre che dal saldo tra contributi incassati e prestazioni erogate, soprattutto dall'andamento positivo dei mercati finanziari». La fetta maggiore delle risorse è investita in titoli obbligazionari: 43,1 miliardi, di cui 19 miliardi in titoli di Stato dell'area euro, in maggior parte italiani. Gli investimenti azionari ammontano a 9,6 miliardi, per il 52% investiti in imprese italiane. Le Casse detengono anche 2,4 miliardi di quote del capitale di Banca d'Italia.

—V.Uv.

LINEE GUIDA DEI COMMERCIALISTI

Beni confiscati, i calcoli per gli amministratori

Dalla Fondazione commercialisti arrivano le linee guida sui compensi dell'amministratore giudiziario e del coadiutore dell'Agenzia beni confiscati. Il documento supporta il professionista amministratore o custode giudiziario-coadiutore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) nel fissare la parcella, con una descrizione dei criteri per determinare il compenso (per i beni costituiti in azienda, per i beni immobili, per i frutti e per altre tipologie di beni, per la verifica dei crediti, per le attività non disciplinate) e si occupa anche del rimborso delle spese generali e dei costi dei coadiutori. Negli allegati sono presenti un modello di istanza di liquidazione e un foglio di calcolo. Nel documento si sottolinea inoltre come, a causa della «infelice/imprecisa formulazione della normativa (principalmente il Dpr 177/2015), si siano sviluppate prassi vistosamente differenziate» sul territorio. Da qui anche delle proposte di emendamento al Dpr 177. Proposti anche rilievi del Consiglio nazionale dei commercialisti alla bozza di linee guida per i compensi del coadiutore elaborata dall'Anbsc.

Professioni 24
Trend & business

LE LINEE GUIDA DELL'AGCOM
L'Autorità per le comunicazioni ha varato delle linee guida per gli influencer. Per l'Agcom (nella foto il presidente, Giacomo La Sorella) l'attività degli influencer è analoga a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con responsabilità sui contenuti condivisi sulle piattaforme.

Influencer come agenti di vendita Avvocati al lavoro sui contratti

L'inquadramento. Dopo la sentenza del tribunale di Roma aziende, agenzie e testimonial stessi chiedono di rivedere gli accordi e di valutare se è obbligatorio iscriversi all'Enasarco. Il rischio di aumento dei costi

Massimiliano Carbonaro

La sentenza che assimila gli influencer agli agenti di commercio spinge aziende sponsor e testimonial a rivedere gli accordi contrattuali con l'assistenza dei legali. Sono gli effetti a cascata della pronuncia del Tribunale di Roma (n. 2615 del 4 marzo 2024) che si è abbattuta su questi rapporti, già soggetti a verifica dopo le linee guida dell'Agcom.

La sentenza arriva a confermare un'ispezione della Fondazione Enasarco effettuata nel 2022 che individuava nella promozione da parte di un gruppo di influencer della vendita online di integratori alimentari l'attività tipica degli agenti di commercio. In base a questo inquadramento, quindi, per il tribunale diventava necessario il pagamento dei contributi al Fondo di previdenza Enasarco e al fondo di indennità di risoluzione del rapporto. Secondo l'analisi degli avvocati, la sentenza in realtà sembra riferirsi solo agli influencer che lavorano con il meccanismo dell'affiliazione (o con il riconoscimento dei codici sconto) e non a quelli che percepiscono un compenso fisso per produrre contenuti e neppure a quelli, come i testimonial, che promuovono un brand senza che ci sia una vendita sottesa. Comunque la pronuncia introduce un nuovo problema: finora la principale preoccupazione per l'attività degli influencer era la correttezza dei contenuti e nei contratti ci si concentrava sulle modalità operative e il rispetto del brand. Ora in primo piano c'è l'inquadramento del rapporto. E questo rischia di avere riflessi in termini economici e sanzionatori.

«Bisognerà prestare attenzione ai prossimi pronunciamenti - spiegano Nicola Bonfante e Paola Tradati, entrambi equity partner, di **Gatti Pavesi Bianchi Ludovici** - ma intanto le imprese e gli stessi influencer hanno cominciato a richiedere assistenza legale per capire se l'attività degli influencer è riconducibile ad una vendita o se si tratta di contratti di sponsorizzazione. Agenzie e aziende che li utilizzano ci consultano sempre di più per rivedere i contratti ed evitare sanzioni e ulteriori costi e valutare se è davvero necessaria l'iscrizione all'Enasarco».

La presenza di alcuni elementi come un compenso parametrato alle vendite, il tracciamento digitale e l'uso di codici sconto dovrebbe spingere l'influencer ad iscriversi in Camera di commercio come agente.

Ma soprattutto l'impresa che si serve di queste figure professionali è chiamata ad attente valutazioni. «Dovrà gestire il venditore presso l'Enasarco, a prescindere dalla sua iscrizione al ruolo di agente - commenta Filippo Colonna, partner dello studio **ColonnaCaramanti** - facendosi carico anche dei contributi. La contribuzione si calcolerebbe su tutte le somme dovute all'agente. In questo caso, il committente sarebbe tenuto anche a versare periodicamente un'indennità di fine mandato alla Fondazione e ad accantonare in bilancio indennità aggiuntive a tutela dell'agente».

La sentenza quindi è un punto di partenza, potenzialmente di grande impatto. Per Piercarlo Antonelli, partner **AMTF Avvocati**, «il nuovo inquadramento potrebbe anche portare all'obbligo di riconoscere agli influencer le indennità di fine rapporto, con importi significativi, fino a un anno di provvigioni. Con il rischio di un effetto retroattivo sui rapporti già cessati».

Le regole.
Per l'assimilazione agli agenti di commercio rileva la presenza di codici sconto e di compensi legati alle vendite

L'affiliazione al brand rende obbligatorio il versamento dei contributi alla Cassa previdenza

DIARIO LEGALE

di **Massimiliano Carbonaro**

A TORINO

RLVT si rafforza con due nuovi ingressi

Lo studio **RLVT - Relevant Business Matters** si rafforza con l'ingresso degli avvocati Alfonso Badini Confalonieri e Fabrizio Sudiero in qualità di Of Counsel. La realtà torinese guidata da cinque soci per oltre 60 professionisti opera nel diritto societario, commerciale, tax e del contenzioso fiscale assistendo imprese, singoli e family office. L'avvocato cassazionista Alfonso Badini Confalonieri, autore di numerose pubblicazioni giuridiche, ha una vasta esperienza di consulenza e assistenza delle imprese. L'avvocato e professore universitario, Fabrizio Sudiero, si occupa di diritto della crisi d'impresa, diritto societario, acquisizioni e contrattualistica d'impresa. «L'ingresso di questi due apprezzati professionisti rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita, avviato nel 2020 - commenta la partner Natalia Operti - La loro competenza e il loro background contribuiscono a rafforzare le nostre expertise e a permetterci di consolidare la presenza di RLVT sul mercato. Alfonso e Fabrizio lavoreranno per potenziare e far crescere il team legal dello studio».

ALFONSO BADINI CONFALONIERI
Nuovo Of counsel di RLVT

REAL ESTATE

SI assiste Ville Urbane per lo studentato a Pisa

La realizzazione di un nuovo studentato a Pisa prende forma grazie all'operazione che ha visto **SI – Studio Inzaghi** assistere Ville Urbane Spa nella stipula del contratto preliminare di compravendita, finalizzato con Finint Investments (Finanziaria internazionale investments Sgr Spa – Fondo Pitagora), del sito ex Saint-Gobain nel capoluogo toscano che sarà destinato alla nuova infrastruttura. Attraverso questa operazione, l'area, che si estende su circa 10mila mq, ospiterà un edificio da 372 posti letto e spazi verdi attrezzati. SI – Studio Inzaghi ha agito con un team composto dalla equity partner Ivana Magistrelli e dal senior associate Luigi Nassivera per i profili di contrattualistica. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dalla partner Carolina Romanelli. A seguire Finint Investments è stato lo studio **Cerami-Avvocati Amministrativisti** con un team composto dagli avvocati Carlo Cerami, Chiara Maria Lorenzin e Valentina Vavassori. «Da tempo lavoravamo a questa operazione – spiega Nassivera - che ha l'obiettivo di realizzare non solo uno studentato ma un centro di interesse per tutta la città e favorire il dialogo tra studenti e residenti».

LUIGI NASSIVERA
Senior associate di SI - Studio Inzaghi

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Costruiamo il Sociale

IMPRESE EDILI e il **SETTORE COSTRUZIONI** al fianco de **"i Bambini delle Fate"**.

Ogni ***Azienda*** in più, che si associa a noi, è un ragazzo in più come Andrea che possiamo prendere per mano

i Bambini delle Fate dal 2005

4400+ Famiglie *beneficiarie*

93 Progetti *sostenuti*

18 Regioni *attive*

3000 Sostenitori *privati*

2400 Imprenditori *coinvolti*

“

Mentalità imprenditoriale e cuore nel sociale

IMPRESE EDILI E SETTORE COSTRUZIONI a favore di progetti sociali

Abbiamo coinvolto il mondo dell'edilizia in un'iniziativa speciale ***"Costruiamo il Sociale"***. Queste aziende si sono impegnate a sostenere i progetti de “i Bambini delle Fate” attivi nei loro territori, tramite un contributo continuativo regolare e mensile.

“i Bambini delle Fate” nata nel 2005 fonda i propri principi su tre pilastri: continuità, territorialità e trasparenza, che da ben 19 anni garantiscono progettualità a ragazzi speciali, tramite un metodo innovativo.

Ogni sostenitore si impegna a finanziare un progetto del proprio territorio e ha la possibilità di vedere e toccare con mano in qualsiasi momento il frutto del proprio sostegno. Il metodo infatti funziona come le adozioni a distanza, ma a noi piace chiamarle adozioni a vicinanza. Per garantire la maggiore trasparenza possibile a coloro che desiderano ricevere informazioni sulle nostre iniziative, inseriamo nelle comunicazioni i riferimenti delle associazioni con cui collaboriamo e delle figure commerciali. Ad oggi, dal Nord al Sud d'Italia, isole comprese, i Bambini delle Fate coinvolgono più di 100 associazioni, che ogni anno ricevono fondi per sviluppare diverse attività come: prove di avviamento per il “dopo di noi” in case o appartamenti, laboratori propedeutici per futuri inserimenti lavorativi, progetti di avvicinamento allo sport, percorsi più tradizionali come terapie one to one e tanto altro.

In questi ultimi anni, sempre più ***aziende di costruzione, ristrutturazione, manuntenzione e demolizioni edili*** hanno iniziato ad avvicinarsi al mondo della disabilità, diventando più sensibili e attente a queste tematiche.

“i Bambini delle Fate” abbracciano personalmente tutte queste realtà che si sono agganciate a noi, sposando un progetto locale. Ma questa avventura è appena iniziata, aspettiamo tutte le ***Aziende*** che ancora non ci conoscono e che desiderano avere informazioni sui nostri progetti e vogliono approfondire cosa poter fare assieme a noi. ***Ogni Azienda in più che si associa a noi è un ragazzo in più che possiamo prendere per mano. Se ad oggi abbiamo preso per mano tanti ragazzi è anche grazie al vostro contributo.***

- *LAVORI NEL MONDO DELL'EDILIZIA?*
- *VUOI FAR PARTE ANCHE TU DELLA NOSTRA SQUADRA?*

METTITI IN CONTATTO CON NOI!

Scrivici a:
info@ibambinidellefate.it

i Bambini delle Fate

Andrea Antonello, de i Bambini delle Fate, con il papà Franco

Un'impresa sociale che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da associazioni e realtà del terzo settore, rivolti a ragazzi e famiglie con autismo e altre disabilità. A tal fine siamo impegnati esclusivamente in attività di raccolta fondi regolare tramite la formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia.

CON LE AZIENDE:
Attraverso la nostra rete di incaricati, coinvolgiamo imprenditori e aziende di un territorio che con un contributo regolare e costante, garantiscono la realizzazione di progetti di inclusione sociale continuativi nella propria area geografica.

Per informazioni:
i Bambini delle Fate
Piazza della Serenissima, 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. 0423.420193 - F. 0423.493337
www.ibambinidellefate.it
info@ibambinidellefate.it

Grazie a **queste Imprese Edili** che ogni mese ci sostengono con il **cuore nel Sociale**

AVELLINO
Condor Spa
BARI
Acmei Sud Spa
Scianatico Laterzi Srl
BARLETTA ANDRIA TRANI
Ermetika Srl
BERGAMO
AT Group Sas di Andrea Tonella
M.V. Srl
BOLOGNA
B.N.B. Costruzioni Srl
Tecnotelai Srl
BRESCIA
E.S.E.A. 2g Srl
CAGLIARI
Blue Shark Srl
Idrosistemi Srl
S.M.E. Srl
Tecnoline Cagliari Srl
Termosolar Srl
CAMPOBASSO
Albanese Perforazioni Srl
Geo Impianti Srl
Geoservizi Srl
Studio di Ingegneria Ing. Fabio Paradisi
CASERTA
Marican Heritage 1 Spa
Progest Spa
CUNEO
Edilscavi Srl
CREMONA
Artsystem Srl Societa'a Socio Unico
Delta Cover Srl
FERRARA
Lodi Srl - Costruzioni Metalliche
Robur Asfalti Di Roccati Francesco Srl
GORIZIA
Deiuri Serramenti Srl
Fidema Group Srl
Gdue Ships Srl
Goriziane Group Spa
Pm Service Srl
L'AQUILA
Costruzioni Iannini Srl
LATINA
Csc Srl
LUCCA
Alfredo Salvatori Srl
Cromology Italia Spa
Ferredil Ceru' Spa
Marraccini Biagio & Figli Srl
MACERATA
Drilling Solutions Srl
MILANO
Mezzanzanica Spa
Polyglass Spa
MANTOVA
Idrotermica I.T.M. Marsiletti Matteo Srl
S.I.E.B. di Guerrini & Guereschi Srl
Unical Ag Spa
Vesentini Impianti Srl
MODENA
Great Srl
NAPOLI
Comcreta Srl
CSC Cerbone
Mercato Elettrico Srl
Protecno Impianti Srl
RDR Spa Società Benefit
NOVARA
Frola Srl
Impresa Cardani Francesco Srl
PADOVA
2 F Water Venture Srl
Bragagnolo Srl
Gazzaniga Srl Unipersonale
Padana Edile di S. Burgo e Figli Srl
Sicc Srl
Sinergo Srl
Supernova Italia Srl
Tecma Costruzioni di Zancato Maurizio
Tecno Crane Srl
Tiemme Costruzioni Edili Spa
PESCARA
Di Properzio Commerciale Srl
Gruppo SunCity
PERUGIA
Cvr Spa
Euro Shed Srl
PISA
Ati Project Srl
Casabath Srl
Elettro D Srl
Madonna Roberto - Cemes Spa
PORDENONE
Lupato Srl
Modul- Pan Srl
Paltrav di Livia A. & C. Snc
PESARO URBINO
Gm Costruzioni Srl
Orizzonti di Machi' Giovanna
POTENZA
Mancusi Spa
ROMA
Blue Shark Srl
RIMINI
Deltacom Srl
ROVIGO
Dragomar Srl
SALERNO
Impianti A.M. Srl
Isolareflex
Salerno Kontrol Srl
SIENA
Isolsystem Srl
TERAMO
A + P Studio Srl
Cingoli Nicola & Figlio Srl
Citigas Coop Spa
Halmax Group Srl
MDA Immobiliare di Maria D'angelo
Mia Costruzioni Srl
TRENTO
Anzelini Legnami Srl
Centro Servizi Impianti Srl
Costruzioni Debiasi Srl
Covi Costruzioni Srl
Edildrena Srl
Elettrica Srl
Elimp Snc
Fanti Legnami Srl
Ferrari Legnami Srl
Fondriest Roberto
Gruppo Sovercar
Legnami Bracchi di Cellana Ugo & Figli Snc
Legnami Valdiledro Srl
Marbles Marmareos Srl
Misconel Srl
Santoni Vetro Group Snc
Tecnoimpianti Paternoster Srl
Termoidraulica di Menapace
TORINO
High Power Spa a Socio Unico
TRIESTE
Ennio Riccesi Holding Srl
Inquota Sas
Rosso Srl
TREVISO
Adriatica Strade Costr.ni Generali Srl
Antica Coloreria Camolei Srl
Carniello Srl
Carron Cav. Angelo Spa
Cromology Italia Spa
De Liberali Srl
Ediltecnica Camolei Srl
Fassa Srl
Finnova Srl
Florian Legno Spa
Florian Legno Spa
F.lli Marchetti Srl
Ideal Work Srl
Progress Profiles Spa
Tecnica Group Srl
Tecnosystemi Spa
Tommasi-Maronese Srl
UDINE
Buildfriul Srl
Duebimet Srl
Fibre Net Spa
Frappa Edilizia Srl
Lavorazione Legnami Spa
Pre System Spa
Unilin Italia Srl A.S.U.
Valle Costruzioni Srl
VERBANIA
Castiglioni Serramenti Srl
VERCELLI
Rondoletto Srl
VICENZA
Automatismi Beninca' Spa
Essebi Casa Srl
Fornaci Zanrosso Srl
La Nordica Spa
Legnopan Spa
MA Impianti Srl
Mu.Bre. Costruzioni Srl
ZD di Ziggiotto Davide Srl
VERONA
Advantix Spa
Bernabe' & Ballarin Impresa Edile Srl
Contracos Srl
Dinova Italia Srl
Diuma Srl
Ferroli Spa
Giona Holding Srl
Marmi Corradini Group Spa
Novaresine Srl
Petas Srl Societa' Unico Socio
Simem Spa
Tecno Alluminio Srl
Tre Erre Impianti Srl
Viv Decoral Srl

www.ibambinidellefate.it — i Bambini delle Fate

i Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - T. 0423.420193 - F. 0423.493337 - info@ibambinidellefate.it

Real Estate 24

SUL SITO
Dal nuovo building Ferrari di Cucinella, a Roma e al senior housing. Sono tra gli approfondimenti per gli operatori sul sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/casa*

NELLA NEWSLETTER
Ogni venerdì Real Estate+, la newsletter dell'immobiliare riservata agli abbonati. Iscrizioni su: *https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/real-estate-z-re.html*

Tra enoturismo e rinnovabili, la progettazione entra in cantina

Immobiliare tra i vitigni. L'intreccio tra accoglienza turistica, punto vendita ed esigenze di risparmio energetico hanno portato nuovi modelli imprenditoriali pronti a ridisegnare spazi e funzionalità

Paola Pierotti

La filiera italiana del vino conta 38mila realtà che producono 21,5 miliardi di fatturato diretto, dei quali dieci di export, con 81mila occupati. Tra gli altri dati - emersi dall'analisi annuale del valore economico delle filiere vini, spiriti e aceti in Italia, condotta per Federvini da Nomisma - emerge che quando si misura la ripartizione dell'impatto per settore, prime – nella top 5 – ci sono le attività immobiliari (con il 25% sul valore aggiunto indotto).

Una relazione non secondaria quella tra vino e real estate e tra vino e architettura che trova riscontro nei numeri, oltre che nelle storie di successo che possono trainare un mercato tutto da strutturare. Dove l'enoturismo (favorito anche dall'architettura, oltre che dai paesaggi naturalistici) può fare da volano per ulteriori crescite.

Il valore immobiliare

Nei giorni scorsi, MAXXI e Triennale Milano hanno riconosciuto

I concept tengono conto di design, materiali, servizi e del parere di imprenditori, enologi e tecnici di produzione

per la quinta edizione del Premio italiano di Architettura proprio una cantina: si tratta della Cantina Vinicola Ceresé (Montevecchia, Lecco) disegnata da Pietro Martino Federico Pizzi dello Studio Pizzi, scelta per aver «saputo armonizzare le qualità simboliche e formali di una geometria pura, come quella del cerchio, e allo stesso tempo un legame forte con il luogo, i materiali locali, i paesaggi. Il carattere "bifronte" del progetto si manifesta anche nel programma funzionale dell'edificio, dedicato alla contemplazione e all'esposizione dell'arte così come alla lavorazione e presentazione al pubblico dei prodotti del luogo in cui si inserisce».

La scorsa settimana un altro premio territoriale ha scelto una cantina, quella di Guado al Tasso a Castagneto Carducci in provincia di Livorno (progettata da Fiorenzo Valbonesi e Asv3 officina di architettura) che ha vinto la quarta edizione del Premio Architettura Toscana nella categoria opera di nuova costruzione. Da Nord a Sud, nelle cantine degli ultimi vent'anni protagonisti sono l'arte, la natura, il design, con i progetti di Gianni Arnaudo nel cuneese, l'intervento a Termeno di Werner Tsholl, i progetti veneti di MADE Associati o Moreno Zurlo legati al paesaggio, e poi ancora le storie d'eccellenza toscane con l'Antinori di Archea e la Cantina Cupano di Edoardo Milesi & Archos, piuttosto che quella di Alvisi Kirimoto per Bulgari a Podernuovo. In Toscana è una meta la Tenuta Ammiraglia di Sartogo Architetti associati e in Umbria il Carapace di Arnaldo Pomodoro.

In Sicilia tra gli architetti coinvolti Gaetano Gulino e Santi Albanese oltre a Ruffino associati. Eccellenze in un'Italia dove, secondo l'Osservatorio nazionale del turismo del vino (Wine Monitor) "la cantina piccola con accoglienza famigliare" rimane la più frequente in Italia.

Proprio grazie al vino, dall'architettura al turismo il passo è breve. E il territorio di appartenenza rimane una leva importante per il brand. Tra i servizi offerti ci sono l'acquisto, il pernottamento, la degustazione, la vendemmia turistica, altre attività esperienziali. Gli ambiti hanno a che fare con la formazione, la ricettività, lo sport, la cultura: driver che alimentano nuovi concept progettuali e innovano i modelli imprenditoriali. Tra le altre storie di successo made in Italy, una lega strettamente un'azienda delle costruzioni, la Moretti, al mondo delle cantine: una nicchia di mercato in cui l'azienda bresciana rappresenta un interlocutore di riferimento grazie al Dna del gruppo che unisce la competenza del costruttore a quella del produttore (con sei cantine di proprietà in tre diversi territori, come Bellavista e Petra). Segmento che oggi rappresenta mediamente tra il 12% al 15% del fatturato annuo Moretti. Nella sua storia, il gruppo ha realizzato oltre 350 cantine in Italia, Svizzera e Francia e offre un servizio completo dalla progettazione architettonica (che si concretizza sempre attraverso il rapporto diretto con imprenditori, enologi e tecnici di cantina) alla produzione, realizzazione e consegna chiavi in mano. «Attualmente il mercato è senza dubbio vivace (ogni commessa attualmente in gestione ha un valore che parte dai 5-7 milioni di euro a salire) – raccontano dall'azienda - con una richiesta molto chiara in termini di sostenibilità: parte innanzitutto dagli accorgimenti progettuali – dall'inserimento nel paesaggio all'orientamento dell'edificio, dalla scelta dei materiali alla capacità di sfruttare la gravità, per esempio – per essere poi perfezionata dalle soluzioni impiantistiche capaci di sfruttare fonti rinnovabili».

Architetti e vino. Scorcio della cantina vinicola Ceresé. Situata a Lecco e progettata dallo studio Pizzi, ha vinto il premio italiano di architettura riconosciuto da MAXXI e Triennale Milano

I NUMERI

21,5 mld
Fatturato
Secondo Federvini, è il dato di fatturato diretto della filiera italiana del vino (dei quali 10 miliardi di export)

38mila
Le aziende
È il numero, circa, delle aziende che compongono la filiera

25%
L'impatto del real estate
È la percentuale di ripartizione dell'impatto delle attività immobiliari sulla filiera

LA NICCHIA
Il gruppo Moretti ha realizzato oltre 350 cantine e ogni commessa parte da 5-7 milioni

Gli architetti premiano il Gorgo di Custoza

Nel veronese
Medaglia dell'Ordine

Tra architettura e paesaggio, con una forte connessione con le radici culturali italiane e con la sfida a offrire più un'esperienza che un servizio. È in Veneto, a Custoza, a completamento di un vigneto biologico di 53 ettari, la cantina che ha vinto "La medaglia dell'architettura del vino", premio ideato dall'Ordine degli architetti di Treviso, in accordo con il Comune di Valdobbiadene, e volto a individuare il miglior progetto di valorizzazione dei territori Docg, Doc, Igt, sull'ambito nazionale.
Si tratta del brolo (tipologia rurale di spazio vuoto, a cielo aperto cintato da mura, che mediava tra il giardino interno e la campagna), della Cantina Gorgo firmato dallo Studio Bricolo Falsarella. La riflessione sul rapporto tra i luoghi del vino e le infrastrutture che contribuiscono a organizzare e definire in modo sostenibile i suoi paesaggi ha premiato il lavoro che l'architetto Filippo Bricolo contestualizza citando «il forte incremento dell'enoturismo in Italia che ha determinato la necessità delle cantine storiche di ampliare ed attualizzare gli spazi dedicati all'accoglienza. Spinta che è fortissima anche nel territorio veronese, diventato ormai una meta per turisti e visitatori in cerca di luoghi dove vivere appieno il connubio tra la qualità del vino e la bellezza del paesaggio delle colline moreniche del Lago di Garda».

La proprietà si era rivolta agli architetti, spiega ancora Bricolo, «non tanto per disegnare uno spazio chiuso, ma per realizzare un luogo aperto dove poter degustare i vini esperendo la particolarità dello scenario ambientale, così come accade da sempre nella grande tradizione dei giardini italiani». Bricolo aggiunge allora che, prendendo spunto dal patrimonio vernacolare della zona, è stata proposta una reinterpretazione della tipologia rurale del brolo. Il nuovo spazio è di fatto un'aggiunta alla dotazione di aree della cantina che lo studio ha già realizzato per addizioni consecutive (*wine-shop*, sale degustazione, barricaia) dall'anno 2005. Un progetto per una cantina nato con l'idea di dare un volto ai vini prodotti dall'azienda, che partono dalla valorizzazione della semplice povertà del territorio.

«Fare architettura del vino – secondo l'interpretazione di Bricolo – significa non sovrapporre segni iconici o edifici che puntano solamente sulla parte tecnica prestazionale, ma determinare una sorta di continuità culturale con il vino e il suo rapporto con il territorio». Per Bricolo «La trasformazione delle cantine da luoghi di produzione a spazi dedicati all'accoglienza ed all'esperienza immersiva dei visitatori costituisce uno degli elementi di maggior traino del marketing territoriale in molte zone d'Italia».

—**P.Pie**

ATELIER XYZ

Spazi ripensati. Il padiglione e la vasca del brolo

IL REPORT DI DELOITTE

Comfort e privacy, cresce in Italia il mercato dei serviced apartments

Nei prossimi anni il mercato italiano dei *serviced apartments* sarà caratterizzato da un incremento degli investimenti generati sia dalle politiche di espansione dei brand già sul territorio sia dall'ingresso di nuovi operatori internazionali incoraggiati dalle previsioni di crescita dei principali KPIs economici.

Già per il 2024 si stima una percentuale di occupazione camere di circa l'80% e un prezzo medio per unità venduta (Adr) di quasi 270 euro a notte. Fotografare quali sono le tendenze di mercato, i modelli gestionali, le performance economiche e finanziarie e le politiche di sostenibilità ambientale e l'offerta dei serviced apartments in Italia è il perimetro del report "*Serviced Apartments an emergent hospitality sector*" a cura di Deloitte, anche tramite un campione rappresentativo di operatori e investitori intervistati.

Se le motivazioni - *business & lesure* - si dividono quasi equamente il mercato, è interessante notare come, nonostante i soggiorni di breve durata (< 30 notti) siano quelli più frequenti (soprattutto con una permanenza media di circa una settimana), i soggiorni di lunga durata (≥ 30 notti) costituiscono una fetta significativa della domanda, pari a quasi il 30 per cento. Il 70% delle prenotazioni avviene su portali e siti web. Solo il 20% dei viaggiatori prenota tramite agenzie viaggi e tour operator.

Se la presenza di una connessione Wi-Fi è imprescindibile (100% di risposte multiple positive), oltre il 70% dei viaggiatori punta anche un servizio di cucina e un supporto 24/24 in caso di necessità. Meno importante la presenza di aree dedicate alle famiglie e le reception presidiate.

Quasi il 70% del campione di indagine ritiene che gli investimenti in *serviced apartments* possano produrre un IRR maggiore rispetto al settore residenziale. La situazione opposta si verifica invece quando si confronta l'IRR dei *serviced apartments* con quello alberghiero. Più del 70% stima un aumento del fatturato intorno al 15% in media nel prossimo triennio.

«In Italia – ha detto Angela D'Amico, *partner finance advisory* di Deloitte e *real estate sector leader* – il fatturato annuo dei serviced apartments, nel 2023, ha superato i 2,4€ miliardi –. All'interno del mercato europeo, il nostro Paese si posiziona al quinto posto, alle spalle di Spagna (7,4 miliardi di fatturato) – che si conferma la nazione leader nel mercato con il 23% di market share – Francia (4,6 miliardi), Grecia (3,6 miliardi) e Regno Unito (3,5 miliardi). La maggior parte del campione intervistato ha indicato l'Italia come la destinazione europea con maggiore potenzialità di crescita e ciò è confermato anche dal grande ottimismo sulle performance di mercato future e sui rendimenti attesi. La quasi totalità degli attori intervistati ritiene che l'investimento in *serviced apartments* sia più redditizio rispetto al settore residenziale. Si stima, inoltre, una media di circa 350 nuove aperture di *serviced apartments* per operatore nel prossimo triennio indirizzate ad un target equamente distribuito tra clientela business (49%) e leisure (51 per cento). Le politiche di sostenibilità ambientale e l'implementazione corretta dell'intelligenza artificiale giocano un ruolo chiave in questo scenario. È soprattutto - ha concluso D'Amico – l'interconnessione tra questi due aspetti a fare da protagonista nello sviluppo di un settore che ha tutte le carte in regola per diventare una tra le asset class più interessanti dell'hospitality».

—**Laura Cavestri**

Sace e Homèl. Un appartamento di Sace a Roma, tra quelli affidati ad Oriana Homèl e da valorizzare come «serviced apartments»

Real Estate 24
Commerciale

DIRETTIVA UE CASE GREEN
Quasi 2,5 milioni di italiani hanno deciso di mettere in vendita la propria abitazione per evitare possibili futuri costi di ristrutturazione. Lo rileva l'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Bilendi. Tra chi ha intenzione di acquistare casa, ci sono quasi 3 milioni di italiani che hanno cambiato i propri criteri di selezione.

Uffici, ecco il modello che calcola l'impatto ambientale in fase d'uso

L'indicatore. Per il Polimi i comportamenti dei dipendenti, dagli spostamenti ai pasti consumati e ai rifiuti prodotti alla scrivania, pesano al 50% delle emissioni

Alexis Paparo

Calcolare l'impatto ambientale di un ufficio non solo tenendo conto della sua struttura o dei suoi consumi energetici, ma prendendo in considerazione la componente umana, ovvero chi quello spazio lo vive e lo utilizza ogni giorno. È il Workplace Integrated Ecological Footprint Assessment (Wiefa), l'indicatore elaborato dal Joint Research Partnership (Jrp) Proptech, partnership strategica fra il Real Estate Center del Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito (Abc), gestito da Fondazione Politecnico di Milano, e partner industriali come Covivio e Bnp Paribas, che viene presentato oggi alle 17 presso la torre Diamante di Bpn Paribas, a Milano. «Finora questa metodologia è stata utilizzata per rilevare l'impronta ecologica su scala urbana – come hanno fatto alcuni colleghi dell'Università di Siviglia», spiega Giandrea Ciaramella, direttore scientifico di Jrp e professore associato presso il Dipartimento di Abc del Politecnico di Milano. «Noi siamo riusciti a circoscriverla al singolo edificio. Il lavoro è stato sviluppato da una dottoranda, Alice Paola Pomè, che dopo un periodo di ricerca proprio a Siviglia ha cercato di sposare il nostro approccio metodologico con l'esperienza dei colleghi spagnoli», continua Ciaramella. «L'approccio comporta un'analisi dei comportamenti delle persone, delle policy di sostenibilità delle aziende e della componente edificio, dati che finora non sono mai stati valutati insieme».

Il sistema di misura – che risponde al meglio in uffici con oltre 50 dipendenti – utilizza un indicatore specifico di sostenibilità, l'*Ecological footprint* sviluppato da Wachernagel e Rees nel 1996, per calcolare gli impatti ambientali e tradurli in ettari di terreno – anzi, in campi da calcio – necessari ogni anno per ricreare le risorse consumate e per assorbire i rifiuti e le emissioni generate. È stato già tradotto in un software in cui si possono inserire facilmente i vari parametri e ottenere il risultato, e pensato per affiancarsi ad altre certificazioni (Leed e Breeam). Come queste, prescinde dalle specificità dei singoli Paesi ed è applicabile ovunque.

L'unità di misura sono i campi da calcio necessari ogni anno da ricreare per assorbire l'inquinamento generato

Ma quanto pesa, in media, la componente umana quando si parla di impatto ambientale di un ufficio? «I pasti, la generazione di rifiuti, la mobilità e gli spostamenti possono arrivare a pesare per il 50% dei consumi. Il calcolo è stato fatto anche tenendo conto del lavoro da remoto, perché da casa non si consuma zero», rileva Ciaramella. Una volta analizzati e misurati, i comportamenti dei lavoratori possono essere indirizzati attraverso policy mirate.

Adesso l'obiettivo di Jrp è aprirsi alla collaborazione con le aziende, far sì che utilizzino il modello, agiscano di conseguenza e condividano i risultati ottenuti, così da favorire il confronto. «Gli uffici sono i contenitori nei quali tutte le aziende hanno cominciato ad avviare delle politiche di contenimento dei consumi, ma il modello è applicabile a qualsiasi tipologia di edificio: scuole, università, impianti sportivi», conclude Ciaramella.

A Milano. Un interno del nuovo ufficio centrale di IMCD Italia, firmato da Progetto CMR e sviluppato con Progetto Design & Build

L'ANALISI DEI CASI STUDIO

Dalla struttura anni Settanta a quella certificata Leed

Sono nove i casi studio elaborati dal Joint Research Project di Fondazione Politecnico di Milano e analizzarne nei dettagli alcuni aiuta a comprendere il peso di ogni componente, umana e non, nel calcolo totale dell'impronta ecologica di un ufficio.
Prendiamo in esame un edificio costruito nel 1970, con una superficie che supera appena i 14mila mq, pensato per ospitare 989 dipendenti ma occupato giornalmente da 363 (gli altri sono in modalità smart working o in trasferta). Questo ha un impatto sull'ambiente traducibile in 819 ettari di terreno – ovvero 1.148 campi da calcio – necessari ogni anno per ripristinare le risorse consumate, ovvero 0,43 ettari a dipendente. Il 41% dell'impatto è generato dal consumo di cibi e bevande, il 22% dai consumi energetici, il 18% dai rifiuti generati, il 14% dai trasporti utilizzati per arrivare in sede e il 5% dai materiali utilizzati per la costruzione della struttura.
Agli antipodi è stato considerato un edificio certificato Leed Platinum di 33.972 mq realizzato nel 2020 e occupato da 450 dipendenti (è stato preso in esame un caso di full occupancy). Questo ha un impatto sull'ambiente traducibile in 236 ettari di terreno – ovvero 331 campi da calcio – necessari ogni anno per ripristinare le risorse consumate. Si tratta di 0,53 ettari a dipendente. In questo caso il 49% dell'impatto è generato dalle abitudini di mobilità, il 22% dal consumo di cibi e bevande, il 10% dai rifiuti generati, il 12% dai consumi energetici utilizzati per arrivare in sede e il 7% dai materiali utilizzati per la costruzione della struttura.

Marketing 24

RITI SENZA TEMPO
Il barbecue evolve senza perdere il suo ruolo di convivialità. Sull'esperienza del barbecue Calvé, partner Uefa Euro 2024, dedica la nuova campagna "È tempo di barbecue - Mettiti in gioco" che esplora l'antico rito per scoprire che è ancora un modo inclusivo e allegro per stare insieme. Il testimonial della campagna è Federico Chiesa, campione della nazionale di calcio italiana.

Il nuovo regno degli influencer accoglie la generazione boomer

Creator economy. Meno estetica e più attenzione ai contenuti di valore: le fasce mature e altospendenti della popolazione irrompono sulle piattaforme social e nelle campagne pubblicitarie dei brand

Giampaolo Colletti
Fabio Grattagliano

È la rivincita del buongiornissimo caffè, richiamo a quelle gif animate accompagnate da frasi motivazionali postate tendenzialmente su Facebook – ma ora anche su Instagram – da quella fascia matura e alto-spendente che ha fatto capolino da tempo sui social, stravolgendo i consumi digitali e costringendo le marche di ogni settore a ripensare le proprie campagne. Di più, a intercettare nuovi testimonial più vicini al loro vissuto.

Icona. La regina Carlotta è una delle figure mature di spicco della serie di successo Bridgerton. La terza stagione è stata illustrata dalla produttrice Shonda Rhimes con un evento alla Borsa di Londra. Il contributo della serie e di tutti i prodotti collaterali all'economia inglese è stato calcolato in 25 milioni di sterline, oltre 318 milioni di dollari. Il brand riesce a sostenere 5mila imprese di differenti settori

Campagne e testimonial over
Così nell'assolata Florida poche settimane fa il brand Mountain Dew ha stupito tutti con una presentazione della sua nuova bevanda realizzata da un'alleanza tra PepsiCo e Boston Beer Company. Si tratta di Hard Mountain Dew Livewire: una versione addizionata della soda al gusto di arancia destinata a intercettare i gusti di boomer e baby boomer. La campagna di lancio è stata incentrata su una serie di feste di primavera rivolte esclusivamente a over 60. «In mezzo a tutte le chiacchiere sulla Z, c'è una generazione più matura che sembra continuare a festeggiare», ha dichiarato Erica Taylor, a capo del marketing di Mountain Dew. Non è un caso isolato. Il vettore dei cieli Alaska Airlines ha creato una content factory portando a bordo i nuovi "influencer del boom", ossia i creator più vicini anagraficamente ai boomer. «Quando si tratta di strategie di influencer marketing, la maggior parte dei marchi mette gli occhi su creator millenial o legati alla generazione Z. Alaska Airlines sta adottando un approccio diverso coinvolgendo testimonial maturi per alimentare di contenuti la propria strategia narrativa. D'altronde il pubblico adulto può generare lo stesso impatto di quello giovane, se non di più», ha scritto Kristina Monllos su Digiday. La riscossa delle fasce mature si coglie anche in Bridgerton, appena partita su Netflix con la sua terza stagione. Certamente l'amata serie ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn con protagonisti gli otto fratelli della famiglia Bridgerton che cercano amore e felicità nell'alta società londinese piace tanto anche ai giovani, ma la regina Charlotte è diventata una vera e propria icona. Il suo "impeccabile" rivolto a Daphne – proferito tra sbuffi annoiati e sbadigli vari durante l'incontro con le debuttanti – è diventato cult.

Il valore dei contenuti
Diciamolo chiaramente: l'ossessione dei marketer verso la generazione Z o alpha ha fatto trascurare negli anni un tesoretto inesplorato. Quello che lega boomer e baby boomer ai consumi digitali e sociali che si convertono spesso, grazie a un potere d'acquisto più rilevante e a una maggiore usabilità delle piattaforme, in acquisti ibridi o multicanale. Tutti gli analisti profetizzano che nei prossimi anni sempre più aziende intraprenderanno questa strada. In Italia a indagare il rapporto tra silver user – ovvero navigatori dai capelli d'argento – e creator economy ci ha pensato Onim, Osservatorio nazionale influencer marketing, con un recente report. Dal monitoraggio emerge come i numeri siano ancora esigui, ma destinati a crescere esponenzialmente nel tempo per i creator boomer e baby boomer. Oggi ancora pochi ultracinquantenni italiani seguono sui social i creator legati al loro mondo. Si tratta esattamente del 5,8%. Più che condividere, l'obiettivo è informarsi, approfondire, trovare contenuti di valore, farsi ispirare. Emerge una centralità strategica del contenuto rispetto al contenitore, un'attenzione alla sostanza più che alla forma. «I boomer sono uno specifico pubblico con esigenze, interessi, volontà di acquisto e capacità di spesa interessanti. È fondamentale per i brand cercare una via per comunicare al meglio anche con loro e i creator più maturi sono un'ottima risposta per una questione di maggiore autorevolezza, ma soprattutto di affinità con queste audience», afferma Matteo Pogliani, fondatore di Onim.

Ciò che è rilevante comprendere è l'esperienza d'acquisto che si vincola ai consumi social. «La fruizione dei boomer è meno legata all'intrattenimento, a fare dei social lo schermo principale. Un utilizzo con dinamiche spesso ereditate da altri mezzi. Non è certo un caso che molti dei creator boomer siano figure note anche in altri ambiti come quelli della televisione o del giornalismo. Tra i casi di successo segnalo "Pacco da su" realizzato per lanciare la nuova edizione di Call of Duty con lo chef Giorgione. Un esempio di commistione tra un creator maturo e un pubblico di riferimento giovane», precisa Pogliani. Forse la strategia migliore passa proprio dalla capacità di dialogo tra i cluster. È la ricetta vincente di Lynn Davis, seguito su TikTok col profilo @cookingwithlynja da 15 milioni di follower. O quella di Lillian Droniak, nota come @grandma_droniak e idolatrata da 8,9 milioni di follower. Da noi c'è nonna Licia Fertz, novantatreenne triestina di nascita e oggi basata a Viterbo, scelta dal Guardian tra le 100 donne più influenti al mondo. Sui social si racconta insieme al nipote Emanuele generando un tasso di coinvolgimento elevatissimo. Tutti loro hanno costruito comunità di follower non solo tra le persone della loro età demografica, ma anche tra i consumatori più giovani. Così i linguaggi dei boomer diventano trasversali. Impensabile fino a qualche anno fa. D'altronde oltre gli steccati di un tempo c'è uno smartphone che ci unisce.

> **Secondo Onim la fruizione degli over 60 è meno legata all'intrattenimento e più all'approfondimento**

«Niente gossip, sui social in punta di piedi»

L'intervista
Paola Marella
Intermediatrice immobiliare e volto tv

«Dietro a ogni relazione personale e lavorativa avverto un grande senso di responsabilità. Tutto questo vale ancora di più nella mia esposizione sui social. Ecco perché in rete ho un atteggiamento cauto, prudente, coerente. In fondo sono una signora over sessanta che qui fa capolino e prova a fare cultura intesa come divulgazione».

Sono le parole di Paola Marella, intermediatrice immobiliare milanese, classe 1963 e da quindici anni volto noto della televisione. L'esordio con Real Time e poi negli ultimi tempi sul piccolo schermo la conduzione di diversi format di successo. Tra questi "A te le chiavi" (quattro edizioni per La7) e "Come la Vorrei" (in autunno arriva la seconda edizione sempre per Hgtv), tutti format di branded entertainment ideati e realizzati dalla società Prodotto. «Nella mia carriera la televisione è arrivata a quarantacinque anni, irrompendo nella mia vita e rafforzando una relazione con un pubblico che poi ho ritrovato anni dopo anche sui social», dice Marella.

Meglio gli schermi della tv o quelli degli smartphone?
Sono esperienze diverse. I social li ho iniziati a usare in un'epoca televisiva con Real Time e col tempo ho imparato a dialogare con la community.

Che storytelling propone?
Racconto ciò che si lega alla mia esperienza professionale. Nel mio piccolissimo ruolo di divulgatrice propongo temi che possano legare arte e vita. Non c'è gossip o il racconto della vacanza. Ogni lunedì riporto citazioni che fanno riflettere e mi piace raccontare qualcosa di me stessa.

In rete si improvvisa o si approfondisce?
Rappresento una generazione matura che è abituata a studiare, ad approfondire. Così ho vissuto il mio approdo anche sui social.

Ma qui ha incontrato anche gli zoomer?
Assolutamente sì, anche se rappresento una generazione antica e rispetto alla Z c'è di mezzo un mondo. Però in rete tanti di loro mi seguono e ci si confronta.

Con lo smartphone che rapporto ha?
C'è chi vive con i telefonini in mano, per me è diverso. Mi piace immortalare qualcosa, ma con moderazione. Credo che la mia generazione abbia una maturità differente sugli schermi.

Come vorrebbe essere percepita online?
Mi piacerebbe essere un riferimento non solo per i baby boomer miei coetanei, ma anche per i più giovani.

—G.Coll.

Paola Marella. Immobiliarista e conduttrice di programmi televisivi

> **«Rappresento una generazione matura che è abituata a studiare e ad approfondire»**

LONGEVITY ECONOMY

Solo il 30% delle marche sviluppa prodotti orientati ai silver

Se i numeri ci aiutano a decodificare la complessità, quelli di boomer e baby boomer sono impressionanti. Già oggi nel mondo ci sono più over 55 che bambini sotto i cinque anni. Entro il 2050 questa proporzione raddoppierà ulteriormente. Intanto convivono 2,5 miliardi di zoomer e 2,5 miliardi di silver, la generazione più ricca di sempre. Ma attenzione. Nei prossimi 30 anni oltre il 25% della popolazione globale avrà più di 60 anni con un'aspettativa di vita in aumento del 20 per cento.

L'angolo cieco del marketing
Benvenuti nel tempo segnato dalla longevity economy, sottovalutata ma cruciale per le marche al fine di comprendere l'evoluzione dei consumi. D'altronde i longevi sono responsabili della metà della spesa globale, ma sono meno del 30% le aziende che si preoccupano di sviluppare prodotti per loro. Questo cluster vive più a lungo, accumula maggiore ricchezza ed è disposto a spendere, eppure il marketing ha un enorme angolo cieco su questa generazione, destinando a loro solo il 5-10% della spesa. Ben 4 su 5 tra gli over 55 affermano di non comprendere più il proprio brand preferito. È quanto emerge dalla fotografia scattata da Edelman nell'ambito del Longevity Lab, neonato laboratorio che fornisce competenze e prospettive per raggiungere e coinvolgere al meglio questa generazione di consumatori. Il laboratorio è gestito da Jackie Cooper (chief global brand officer di Edelman) e da Nicola Palmarini (direttore del Nica, ossia Uk national innovation centre for ageing). «Ci interessiamo a questa generazione da diversi anni. Promuoviamo soluzioni innovative dedicate alla longevity economy e utilizziamo più fonti grazie alla rete globale Voice del Nica composta da più di 4mila cittadini attivi», afferma Fiorella Passoni, ceo di Edelman Italia e global chief communication officer del Longevity Lab. Una generazione che esercita la maggiore influenza sull'economia.

«La portata è mondiale: in Cina 300 milioni di baby boomer raggiungeranno l'età della pensione nei prossimi dieci anni, mentre in Germania saranno 11 milioni entro il prossimo triennio», precisa Passoni.

Relazioni da costruire
Un'economia della longevità che influenza la società e condiziona anche gli altri cluster anagrafici. La creator economy incide, anche se i riflessi identitari legano i modelli narrativi alla generazione Z. «C'è una vicinanza trascurata ma rilevante. Al pari degli zoomer il 68% dei boomer è preoccupato per il mondo che si sta lasciando alle spalle. Siamo abituati a pensare ai millenial e agli zoomer come le generazioni più purpose driven, cioè attratte da marchi sostenibili o socialmente responsabili. In realtà quelle più anziane sono maggiormente inclini a boicottare un prodotto o un'azienda in virtù della propria coscienza sociale», dice Passoni. In ballo c'è una relazione da costruire o da ricostruire tra brand e boomer. Perché le strategie marketing hanno finora sottovalutato questo impatto. Nonostante l'88% dei boomer valuti il trust come driver di acquisto e il 62% dichiari che la fiducia nel marchio sia molto importante, questa generazione si fida meno. Ma proprio la fiducia diventa elemento chiave per amplificarne l'impatto sulla società e per dare attenzione a questa nuova economia. Intanto otto adulti su dieci riferiscono di subire quotidianamente una qualche forma di ageismo. «Bisogna evitare di far crescere questo stereotipo, stando attenti al linguaggio e alla narrazione dei singoli individui, dei brand, dei leader societari e delle istituzioni. Siamo nella società della longevità e parlare di invecchiamento come malattia è ormai anacronistico», conclude Passoni.

—G.Coll.

La campagna. Dove Canada contro l'ageismo sul lavoro

Norme & Tributi

Giustizia
Intercettazioni, vuoto di tutele per chi non è indagato —p. 28

Lavoro
Durata e sgravi: i vantaggi del contratto di solidarietà —p. 27

COMPUTO DIMEZZATO
Il contratto di solidarietà è la causale più sfruttata per la Cigs. L'utilizzo è computato al 50% per i primi 24 mesi. Inoltre, c'è la possibilità di uno sgravio del 35% dei contributi per contrazioni d'orario sopra il 20%.

Transazione fiscale forzosa anche nel concordato preventivo

Codice della crisi

Il decreto correttivo la prevede sia per l'accordo in continuità che liquidatorio

Chiariti i dubbi interpretativi emersi nei primi due anni di applicazione del Dlgs 14

Pagina a cura di
Giulio Andreani

Il decreto correttivo del Codice della crisi approvato in prima lettura il 10 giugno scorso dal Consiglio dei ministri (dovrà essere varato una seconda ed ultima vota dopo essere stato sottoposto alle osservazioni delle commissioni parlamentari competenti) risolve quattro rilevanti contrasti interpretativi emersi nei primi due anni di applicazione delle norme che disciplinano il concordato preventivo con continuità aziendale.

Il primo riguarda la possibilità di omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva anche nel concordato preventivo, la quale è esclusa dal prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale principalmente per le seguenti ragioni:

- per l'incipit del comma 1 dell'articolo 88 del Codice, il quale precisa che resta «fermo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2»: si pone dunque l'interrogativo se le disposizioni di cui all'articolo 112 si aggiungano a quelle dell'articolo 88 che disciplinano l'omologazione forzosa oppure le sostituiscano;
- per la lettera del comma 2-bis del medesimo articolo 88, il quale, richiamando solo il comma 1 dell'articolo 109, che riguarda soltanto il concordato liquidatorio, indurrebbe a escludere il *cram down* in quello in continuità; dall'altro lato, tuttavia, stabilisce che l'omologazione forzosa è disposta se la proposta di transazione è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò, poiché il concetto di non deteriorità è connesso al concordato in continuità, indurrebbe a ritenere ammissibile l'omologazione forzosa anche in questo caso.

L'estensione
Al fine di scongiurare incertezze su un tema così rilevante, il correttivo prevede la modifica dell' articolo 88, disciplinando l'omologazione forzosa in due distinti commi.

Il comma 3 è dedicato al concordato liquidatorio e stabilisce che in tale ambito il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e il soddisfacimento di detti creditori è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il comma 4 è dedicato, invece, al concordato in continuità e stabilisce che il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, se il soddisfacimento di detti creditori risulta non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Ricorrendo questa ipotesi (cioè quella della non deteriorità della proposta) – prosegue la norma – «il tribunale omologa se tale adesione (quella del Fisco o degli enti, *Ndr*) è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista, ai fini della omologazione, dal primo periodo dell'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1» (cioè quelle dei creditori pubblici).

Il rischio equivoci
Vista la natura del contrasto interpretativo che si prefigge di risolvere, la nuova disposizione intende certamente affermare che il tribunale può disporre l'omologazione forzosa anche nel concordato in continuità; tuttavia, l'uso della congiunzione (con valore disgiuntivo) "oppure" rischia di generare nuove incertezze. Così scritta, infatti, la norma sembra porre in alternativa la prima parte del secondo periodo del comma 4, da cui è prevista, con la seconda parte del medesimo periodo. Ciò è illogico, perché tali parti sono necessariamente complementari, sussistendo buone ragioni, anche alla luce dei lavori preparatori del correttivo, per ritenere che la disposizione debba essere letta nel senso che, quando la proposta di transazione è non deteriore e l'adesione dei creditori pubblici è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di legge, il tribunale omologa il concordato se tale maggioranza risulta raggiunta escludendo dal computo le classi formate da detti creditori. A scanso di equivoci, sarebbe quindi opportuno che la congiunzione "oppure" (disgiuntiva) venisse sostituita con la congiunzione "e" (con funzione aggiuntiva fra le due parti del secondo periodo). Altrimenti si afferma, in modo non chiaro, una diversa regola.

ADOBESTOCK

Le tappe. Il correttivo dovrà ricevere il parere delle Camere e l'ok finale in Cdm

Le novità del correttivo

1 Il concordato in continuità
Il tribunale omologa il concordato in continuità anche senza l'adesione del Fisco e degli enti previdenziali, se la proposta di soddisfacimento di questi creditori risulta non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. L'adesione deve, inoltre, essere determinante ai fini della maggioranza delle classi prevista dal primo periodo dell'articolo 112, comma. 2, lettera d, o se la maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici.
Articolo 88, comma 4

2 Il concordato liquidatorio
Il tribunale omologa anche in mancanza di adesione da parte delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1. La proposta di soddisfacimento dei creditori pubblici deve inoltre essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La norma non indica se l'effetto del *cram down* è la conversione del voto da negativo a positivo o l'esclusione del voto dal computo.
Articolo 88, comma 4

VENERDÌ IL FOCUS IN EDICOLA
In edicola venerdì con il quotidiano, a 1 euro in più, un inserito di 16 pagine dedicato al decreto correttivo delle norme sulle crisi d'impresa.

«Sterilizzato» il voto dei creditori pubblici

Le opzioni

I no degli enti previdenziali e del Fisco saranno esclusi dal calcolo della maggioranza

Il correttivo supera anche un'altra criticità interpretativa, concernente l'effetto del *cram down* sul voto. Infatti, in assenza di una specifica previsione può ritenersi che esso sia costituito sia dalla conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo, sia dalla sterilizzazione di tale voto.

Il correttivo opta per questa seconda soluzione, perché stabilisce espressamente che il raggiungimento della maggioranza deve essere verificato scomputando le classi dei crediti tributari e contributivi: la differenza non è di poco conto, perché in presenza di una situazione in cui, ad esempio, su cinque classi due hanno espresso un voto favorevole e tre, tra le quali quella relativa ai crediti tributari, un voto contrario, se si applica il criterio della conversione, il voto della classe del Fisco è da intendersi favorevole e quindi la maggioranza risulta raggiunta con il voto positivo di tre classi su due; con il criterio della sterilizzazione, invece, la maggioranza non risulta raggiunta poiché, a fronte di due voti negativi, solo due sono da intendersi positivi.

La previsione della sterilizzazione del voto dei creditori pubblici, anziché quella della "conversione" dello stesso da negativo a positivo, impedisce direttamente sia che l'omologazione possa essere disposta anche senza il voto favorevole di alcuna classe, sia che la ristrutturazione trasversale possa derivare dal voto favorevole della "classe svantaggiata" costituita dal Fisco e dagli enti contributivi, il quale risulti tale, non in quanto espresso da detti creditori, ma per effetto della conversione dello stesso discendente dal cram down fiscale.

A ogni modo, per superare anche in questo caso una possibile criticità, la nuova norma prevede anche che ai fini della ristrutturazione trasversale il voto della "classe svantaggiata" costituita dai creditori pubblici deve essere espresso.

Il comma 3 dell'articolo 88, dedicato al concordato liquidatorio, non contiene un'analoga precisazione circa gli effetti del provvedimento forzoso del tribunale e pertanto si potrebbe ritenere che relativamente a tale fattispecie l'incertezza interpretativa non sia stata risolta o, addirittura, che il legislatore, non facendo alcun riferimento alla sterilizzazione, abbia voluto prevedere l'opposto criterio della conversione del voto. Tuttavia, sarebbe illogico assumere due diversi effetti del provvedimento forzoso del tribunale, in quanto non giustificati dal differente tipo di concordato, e quindi anche nel concordato liquidatorio pare doversi adottare il medesimo criterio della sterilizzazione del voto stabilito per quello in continuità, nonostante manchi al riguardo una precisazione (che non sarebbe tuttavia del tutto fuori luogo introdurre).

Infine, allo scopo di chiarire il conflitto esistente tra la regola della priorità relativa (articolo 84, comma 6) e quella del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi (articolo 88, comma 1) il decreto correttivo introduce in quest'ultima norma una disposizione che fa in ogni caso salvo il rispetto dell'articolo 84, comma 6, stabilendo quindi la prevalenza della regola della priorità relativa.

LA NUOVA POSSIBILITÀ

Piani di ristrutturazione omologati, possibile la cessione d'azienda

Il piano di ristrutturazione omologato (Pro) deve necessariamente prevedere la continuità aziendale, che può essere diretta o indiretta. Non sono ammesse proposte concorrenti e sarà invece possibile la transazione fiscale.
Sono le principali novità previste in materia di Pro dallo schema di decreto correttivo al Codice della crisi d'impresa approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 10 giugno scorso.

Viene chiarito che il Pro non può avere scopo meramente liquidatorio (in dottrina molti sostenevano il contrario e qualche tribunale aveva omologato piani liquidatori: ad esempio il Tribunale di Vicenza, decisione del 17 febbraio 2023). È però consentita la continuità indiretta: anche prima dell'omologazione, il tribunale, verificata la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare la cessione in qualunque forma dell'azienda o rami di essa, senza relativi debiti (salvi i diritti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile). L'acquirente va scelto attraverso una selezione competitiva.

Non sono ammesse proposte concorrenti, perché l'iniziativa è solo dell'imprenditore. Nelle società la decisione spetta agli amministratori, ai sensi dell'articolo 120-bis del Codice della crisi, applicabile a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e quindi anche al Pro.

Rispetto alle bozze già circolate, spicca l'inserimento della disciplina dei crediti erariali.

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 64-bis del Codice detta una disciplina autonoma, rinviando al (nuovo) articolo 88 che disciplina i crediti fiscali e contributivi nel concordato (si veda l'articolo a sinistra), solo per l'individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto e per alcuni aspetti procedurali.

La proposta di transazione andrà presentata prima del deposito della domanda di omologazione del piano. Si può offrire il pagamento «parziale o dilazionato» dei carichi fiscali e previdenziali, accessori compresi: la formula leggermente diversa rispetto agli articoli 63 e 88 (ove si parla di pagamento parziale «o anche» dilazionato) pare un difetto di coordinamento testuale, che tuttavia non dovrebbe impedire Pro che prevedano tanto la dilazione quanto la falcidia. Gli uffici devono rispondere entro novanta giorni e, in caso di modifiche, hanno un maggior termine di sessanta giorni. La proroga è di novanta giorni se la modifica «si sostanzia in una nuova proposta»: prevedibile che vi saranno incertezze e contrasti interpretativi sulla distinzione tra mera modifica e nuova proposta.

Alla proposta deve essere allegata la relazione dell'attestatore il quale, oltre alla veridicità dei dati ed alla fattibilità, deve anche dare atto che il trattamento proposto non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Tale ultima previsione va coordinata con la modifica all'ottavo comma dell'articolo 64-bis, con la quale si specifica che ai fini del giudizio di non deteriorità deve farsi riferimento al momento del deposito della domanda di omologazione.

Si tratta di una indicazione molto importante, soprattutto se letta in correlazione con le modifiche agli articoli 84, commi sesto e settimo, ed all'articolo 87, lettera c), che disciplinano il valore di liquidazione nel concordato: viene definitivamente chiarito che il valore di liquidazione è una grandezza controfattuale, pari alla stima dei proventi (comprese le azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie, nonché la vendita dell'azienda in esercizio provvisorio se percorribile) che sarebbe possibile conseguire nel caso in cui, in luogo di accedere allo strumento di regolazione della crisi proposto dal debitore, si aprisse la liquidazione giudiziale alla data di deposito della relativa domanda.

Il confronto con l'alternativa liquidatoria, quindi, va fatto con il criterio cosiddetto statico, riferito al momento del deposito della domanda di omologazione: è quello, infatti, il momento in cui il debitore attraversa la proverbiale "porta scorrevole", scegliendo di adottare uno strumento di regolazione della crisi anziché chiedere la liquidazione giudiziale

—**Marcello Tarabusi**

Bonus in quattro, cinque o dieci anni: il labirinto delle detrazioni edilizie

Dichiarazioni

Il quadro delle tempistiche è stato reso più intricato dai Dl 11/2023 e 39/2024

Va confermata la possibilità dell'integrativa per sbloccare lo «spalma detrazioni»

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

Dopo la conversione in legge del Dl 39/2024 diventa ancora più difficile districarsi tra le varie periodicità di detrazione dei bonus edilizi nei modelli dichiarativi.

Alle durate "classiche" disciplinate dalle norme istitutive dei bonus (i principali: dieci anni per il bonus ristrutturazioni e l'ecobonus ordinario, anche in versione "eco-sisma"; cinque anni per il sismabonus ordinario, per il bonus barriere e per le spese superbonus 2020 e 2021; quattro anni per le spese superbonus dal 2022), si sono aggiunti, da un lato, il prolungamento facoltativo disciplinato dal Dl 11/2023 e, dall'altro, quello "forzoso" previsto dal Dl 39/2024.

È quindi opportuno verificare quali sono gli attuali scenari, anche per non commettere errori: se, infatti, i bonus transitati dalla piattaforma messa a disposizione dell'agenzia delle Entrate – in quanto oggetto di cessione del credito o sconto in fattura – sono già presentati suddivisi per quote annue (almeno per i cosiddetti "crediti tracciabili"), quando il contribuente sceglie la detrazione in dichiarazione non ci sono supporti particolari e bisogna centrare da soli la durata del beneficio.

La deroga per le spese 2022

La prima deroga alle tempistiche tradizionali è stata introdotta (dall'articolo 2, comma 3-sexies, del Dl 11/2023) con il comma 8-quinqies all'articolo 119 del Dl 34/2020. La norma prevede che i contribuenti che hanno commissionato i lavori agevolati dal superbonus (sono quindi esclusi tutti gli altri bonus "minori") possono ripartire, solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022, la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023 (e, quindi, allungando di un anno la fruizione). La scelta è "secca" (non sono possibili ipotesi intermedie) e riguarda l'intera detrazione, prevede rate di pari importo e non consente ripensamenti (successive cessioni o richieste di "accorciamento" del decennio). L'opzione va indicata nella dichiarazione (Redditi o 730) da presentarsi nel 2024 per l'anno 2023, a condizione che la prima rata di detrazione non sia inserita nel modello dichiarativo presentato nel 2023 e relativo al 2022, che ordinariamente avrebbe costituito la sede in cui fruire della prima quota detraibile.

Andrebbe definitivamente chiarito il dubbio riguardante la possibilità di presentare una dichiarazione "integrativa a sfavore" eliminando la detrazione nella precedente dichiarazione, in modo che la prima quota sia detratta concretamente in questo modello dichiarativo.

L'opzione decennale non è stata (almeno per il momento) riproposta per le spese sostenute negli anni successivi al 2022, per cui non è percorribile, ad esempio, per i costi pagati nel 2023.

I prolungamenti dal 2024

La seconda questione da tener presente è la nuova periodicità imposta in alcune specifiche ipotesi dall'articolo 4-bis, comma 4, del Dl 39/2024. Viene stabilito che, per le spese sostenute dal 2024 in poi (anche su interventi iniziati in precedenza), la ripartizione della detrazione in dichiarazione è pari (obbligatoriamente) a:

- dieci anni (in luogo di quattro) per il superbonus;
- dieci anni (in luogo di cinque) per il sismabonus (anche in versione "acquisti") e per il bonus barriere architettoniche.

Al di là della retroattività alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, l'intervento non è completamente negativo, perché permette a chi ha una capienza non elevata in dichiarazione, e non è riuscito a cedere il bonus, di recuperare – seppure in un tempo più lungo – una parte della detrazione che, diversamente, sarebbe andata perduta. Ciò senza "svalutare" gli importi immessi sul mercato sotto forma di credito d'imposta, poiché, in base al successivo comma 5, in deroga al principio che lega il fornitore che ha concesso lo sconto e il cessionario alla stessa "spalmatura" del primo beneficiario (articolo 121, comma 3, Dl 34/2020), questi soggetti mantengono le scansioni temporali originarie dei citati bonus. Il discorso, poi, si semplifica alla luce del divieto di cessione delle rate residue, imposto abbastanza a sorpresa a decorrere dal 29 maggio scorso con la conversione in legge del Dl 39/2024 (articolo 4-bis, comma 7).

IN SINTESI

SUPERBONUS
- Anno di spesa: **2020**
- Detrazione ordinaria: 5 anni
- Ripartizione in 10 anni: NO

- Anno di spesa: **2021**
- Detrazione ordinaria: 4 anni
- Ripartizione in 10 anni: NO

- Anno di spesa: **2022**
- Detrazione ordinaria: 4 anni
- Ripartizione in 10 anni: SU OPZIONE

- Anno di spesa: **2023**
- Detrazione ordinaria: 4 anni
- Ripartizione in 10 anni: NO

- Anno di spesa: **2024 e successivi**
- Detrazione ordinaria: 10 anni
- Ripartizione in 10 anni: OBBLIGATORIA

SISMABONUS ORDINARIO, SISMABONUS ACQUISTI, BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Anno di spesa: **2023 e precedenti**
- Detrazione ordinaria: 5 anni
- Ripartizione in 10 anni: NO

- Anno di spesa: **2024 e successivi**
- Detrazione ordinaria: 10 anni
- Ripartizione in 10 anni: OBBLIGATORIA

L'omesso invio all'Enea (ri)mette a rischio l'ecobonus ordinario

Adempimenti

Cassazione ancora divisa sul carattere «essenziale» della comunicazione

Nuovo cambio di rotta della Corte di cassazione sul tema della decadenza dall'ecobonus nell'ipotesi di omessa comunicazione all'Enea al termine dei lavori agevolati (fattispecie assimilabile a quella dell'invio oltre i termini per la "remissione in bonis" ex articolo 2 del Dl 16/2012).

Con l'ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha riconosciuto l'essenzialità dell'invio all'Enea ai fini della legittimità della detrazione, contrariamente a quanto deciso da entrambe le Corti di merito. La pronuncia è molto "sbrigativa" e si limita a richiamare il precedente conforme dell'ordinanza 34151/2022 senza citare un'altra pronuncia più recente, in questo caso favorevole al contribuente (sentenza 7657/2024 depositata il 21 marzo, si veda Il Sole 24 Ore del 9 aprile).

In questa sentenza 7657/24, con approfondita motivazione, la Cassazione aveva considerato l'omessa comunicazione (all'epoca disciplinata dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006 e oggi dall'articolo 14 del Dl 63/2013) come un vizio non sostanziale: non quindi tale da determinare la decadenza dall'agevolazione, poiché una simile conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia (viene precisato che la decisione è estranea all'evoluzione della normativa per effetto dell'avvento del superbonus).

Secondo tale sentenza, diversamente dall'inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri – da cui l'articolo 1, comma 3, della legge 449/1997 fa discendere direttamente la decadenza dall'agevolazione – nulla di simile si può desumere dalle disposizioni attuative con riferimento a una presunta natura perentoria del termine di invio della comunicazione Enea. Mentre il controllo dell'amministrazione finanziaria, ai fini della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione a interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all'Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di tale risparmio energetico.

L'ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio scorso, torna invece a considerare l'essenzialità dell'adempimento come il risultato di «un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato».

Considerata la frequenza della casistica e l'importanza del principio giuridico sottostante (può una conseguenza così grave come la decadenza essere comminata per ipotesi non disciplinate dalla legge, ma introdotte in sede di attuazione o addirittura con interventi di prassi?) ci si augura un prossimo intervento delle Sezioni unite.

Operazioni inesistenti con il rebus soggettività

Imposte indirette

Il decreto sulle sanzioni non risolve il problema della frode «inconsapevole»

Penalità del 70% anche per chi non ha applicato la dovuta diligenza

A cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Siamo (forse) all'ultimo atto della vicenda relativa alla punibilità dell'operatore che ha applicato il *reverse charge* per operazioni inesistenti. Innanzitutto, una conferma. Il comma 9-bis.3, articolo 6, del Dlgs 471/1997, riscritto dal decreto Sanzioni e in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre, continua a prevedere che, in caso d'inversione contabile per un'operazione senz'Iva (esente, non imponibile o comunque non soggetta a imposta), non succede nulla. Non c'è recupero del tributo e, in sede d'accertamento, vanno espunti debito e credito e non c'è nemmeno sanzione. Se poi l'Iva erroneamente auto-assolta non è stata detratta, la si può recuperare: con variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 3, Dpr 633/72 o con il rimborso dell'articolo 30-ter (non più ex articolo 21, Dlgs 546/92).

Le operazioni inesistenti

Le novità più rilevanti riguardano le operazioni inesistenti. Quale che sia la loro natura – astrattamente (proprio perché inesistenti) esenti, non imponibili, non soggette a imposta o astrattamente imponibili – se si applica il *reverse charge*, a livello d'imposta non accade nulla, come per le operazioni esistenti. Causa il disvalore della fattispecie, la condotta è però punita con la sanzione del 5% dell'imponibile (era dal 5 al 10%). La relazione illustrativa al decreto Sanzioni afferma tuttavia che resta fermo il limite disposto dall'ultimo periodo del comma in esame per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili (ossia che sarebbero imponibili se esistenti), il quale nega la detrazione e prevede la sanzione di cui al comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 (ora pari al 70% dell'imposta), laddove l'operazione inesistente sia realizzata in un contesto di frode. Questo accade – la norma qui non è cambiata – quando una tale operazione è determinata da un intento di evasione o frode di cui sia provato che il cessionario/committente fosse consapevole.

Se, grazie alla nuova norma, le diverse violazioni sono complessivamente meglio delineate – in particolare per l'inclusione delle operazioni inesistenti imponibili fra le ipotesi che non determinano il recupero dell'imposta ma solo la sanzione proporzionata all'imponibile – resta però intatta la problematica sulla nozione di "consapevolezza" dell'evasione/frode da parte del cessionario o committente. Se è senz'altro consapevole colui che partecipa attivamente alla frode (circostanza sempre verificata in caso di operazioni oggettivamente inesistenti), è giusto che scatti la punizione più severa: negazione della detrazione e sanzione commisurata all'imposta indebitamente detratta (70%). Ma se fosse considerato "consapevole" anche colui che è stato semplicemente negligente (in pratica, che non poteva non sapere della frode se avesse usato l'ordinaria diligenza) e se questo fosse punito con la stessa penalità, sarebbe lecito chiedersi in quale situazione operi la sanzione del 5% senza recupero del tributo, prevista per le operazioni inesistenti (con o senz'Iva), senza specificazioni sul ruolo dell'operatore. Il timore è che tale sanzione finisca per colpire chi è stato coinvolto nell'evasione, pur avendo adottato la dovuta diligenza.

Il passo indietro

Il legislatore delegato pare allinearsi al criticabile orientamento della Cassazione (sentenza 22727/22) che già aveva ispirato le precedenti modifiche alla norma (legge 197/2022). Secondo tale impostazione, la sanzione proporzionale sarebbe applicabile anche in caso di operazioni «soggettivamente inesistenti imponibili» per le quali, pur non potendosi disconoscere il diritto di detrazione «per carenza di prova dell'elemento psicologico» della consapevolezza, dovrebbe tuttavia concludersi che esse non di meno rientrano «nel cono d'ombra della previsione normativa, la quale intende comunque sanzionare condotte capaci di produrre effetti frodatori del sistema». Un bel passo indietro per l'operatore diligente, sin qui indenne da conseguenze (per il riparto dell'onere probatorio tra Fisco e contribuente, si veda Cassazione 5040/24 e giurisprudenza Ue citata).

I casi risolti

OMESSO REVERSE CHARGE
Alfa Sas (che svolge solo attività esente Iva) riceve a dicembre 2024 una fattura per servizi di pulizia. Omette di registrarla e non la rileva tra le fatture da ricevere al 31.12. Quali sanzioni?
Sanzione pari al 70% dell'Iva (indebita detrazione). Se la violazione non è sanata prima della dichiarazione Iva, c'è (solo) l'infedeltà dichiarativa (sanzione al 70%), che con le nuove regole assorbe la violazione prodromica.

IVA ANZICHÉ REVERSE
A settembre 2024 Beta Srl emette fattura addebitando l'Iva in rivalsa anziché applicare il reverse charge. In assenza di frode, sono previste sanzioni? Anche se l'Iva è versata dal cedente?
Si applica la sanzione da 250 a 10.000 euro (comma 9-bis.1, articolo 6, Dlgs 471/97). Non vi sono differenze rispetto alla precedente disciplina. L'eventuale ravvedimento va commisurato al minimo edittale.

OPERAZIONI SENZA IVA
Gamma Spa ha ricevuto a ottobre 2024 una fattura in reverse charge e assolve la relativa imposta. Il servizio avrebbe dovuto però essere assoggettato al regime di esenzione Iva. Quale sanzione si applica?
In assenza di frode, non c'è alcuna sanzione: il comma 9-bis.3 continua a stabilire che, in sede d'accertamento, vanno espunti sia il debito che il credito Iva dalla liquidazione periodica di competenza.

L'infedeltà dichiarativa assorbe anche l'omesso reverse charge

Inversione contabile

Violazione prodromica non punita con la sanzione per indebita detrazione

Pochi, ma significativi, i ritocchi del decreto Sanzioni al comma 9-bis, articolo 6, del Dlgs 471/1997 per l'"omesso" *reverse charge* (interno, esterno o per acquisti intracomunitari) e per la regolarizzazione delle violazioni del fornitore in relazione a operazioni che ricadono in tale regime. Oltre alla riduzione delle penalità (da 500 fino a 10 mila euro e non più fino a 20 mila) per chi non applica l'inversione contabile e alla sanzione fissata al 5% dell'imponibile (anziché dal 5 al 10%) quando l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità, di rilievo è la previsione che dichiara non punibile con la sanzione per indebita detrazione di cui al precedente comma 6 (ridotta al 70%) la violazione di omesso *reverse charge*, quando si protrae fino alla dichiarazione rendendola infedele. In tal caso, la penalità per l'infedeltà dichiarativa ex comma 4 dell'articolo 5 (sempre del 70% a regime) assorbe quella per la violazione prodromica. In parziale analogia con le regole sulle violazioni per operazioni in regime ordinario, cambiano anche quelle per la regolarizzazione delle corrispondenti violazioni relative a cessioni e prestazioni in *reverse charge*. Sul modello del nuovo comma 8 dell'articolo 6, infatti, il quarto periodo del comma 9-bis dispone che, se il fornitore non emette fattura o la emette irregolare, il cessionario/committente deve informarne le Entrate «entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare». Nonostante la nuova tempistica per la regolarizzazione, si dovrebbe continuare a procedere secondo i diversi termini ex articolo 46, comma 5, del Dl 331/1993 per le operazioni di cui a tale norma (acquisti intraUe) e per quelle assimilate (prestazioni di servizi da fornitore Ue, per esempio), come avveniva in passato (circolare 16/E/2017). Resta poi da vedere se la comunicazione andrà eseguita con gli stessi strumenti che l'Agenzia metterà a disposizione per la "denuncia" prevista dal comma 8. E resta da vedere se, dovendosi qui emettere autofattura da regolarizzazione con assolvimento dell'imposta in *reverse charge*, tale obbligo comunicativo possa considerarsi eseguito trasmettendo autofattura elettronica allo Sdi, visto anche che è stato abrogato il comma 9 che prevedeva l'intervento dell'ufficio per attestare sull'autofattura l'avvenuta regolarizzazione.

Nessuna modifica, infine, per le violazioni di cui ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 (Iva ordinaria anziché in *reverse charge* e viceversa). Si è così persa l'occasione per stabilire come sanarle nel rispetto dei principi generali che dovrebbero sempre permettere di sottrarsi alla sanzione.

In sintesi

Il nodo degli accertamenti

- Il Dlgs 13/2024 dispone che nei confronti di chi aderisce al concordato preventivo non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973. Si tratta degli accertamenti analitici, di quelli analitici-induttivi e quelli induttivi "puri", però limitatamente al comparto delle imposte sui redditi (e dell'Irap), non dell'Iva.
- Ma la copertura dagli analitici-induttivi (redditi e Irap) – che è la metodologia di rettifica più frequente – è già contemplata nei vantaggi Isa, previsti per chi accetta la proposta.

Concordato preventivo, decreto in cortocircuito sulle coperture per l'Iva

Accertamento

Il Dm 14 giugno esclude l'automatismo dei controlli per chi non aderisce

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Dopo il rilascio del software e i "correttivi" del Dlgs approvato giovedì scorso dal Governo, si può dire che l'"operazione concordato preventivo biennale" (annuale, per il primo anno, per i forfetari) è ufficialmente partita.

L'istituto del concordato preventivo presenta molti chiaroscuri. Sicuramente, come è accaduto in passato con gli studi di settore, tutto il clamore che si è generato (e si genererà) attorno al tema porterà a una maggiore ponderazione, da parte dei contribuenti, circa i valori da indicare nelle prossime dichiarazioni dei redditi (e Irap).

Controlli senza automatismi

Sotto un profilo tecnico, vi sono molteplici perplessità. Innanzitutto, da più parti viene sottolineata la previsione dell'articolo 34 del Dlgs 13/2024 secondo cui Entrate e Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo: come a dire, se non si aderisce, si avrà più possibilità di essere sottoposti a controlli.

Sul Sole 24 Ore avevamo già riportato che si tratta di un'usuale previsione, inserita nel tempo in tutte le forme condonistiche (il concordato preventivo comunque non è un condono), definitorie o pseudo-tali, per fare in modo che i contribuenti accedano a tali istituti. Si tratta dunque di una disposizione più "psicologica" che di un'ipotesi concreta. Tutto questo è confermato dall'articolo 6, comma 8, del Dm 14 giugno 2024, il quale dispone espressamente che «la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio». Nessun automatismo, quindi: se non si aderisce al concordato, non significa giocoforza essere inseriti tra i soggetti da sottoporre a controllo.

La questione dell'Iva

Anche in tema di Iva, sin dall'inizio, avevamo riportato una serie di perplessità, in particolare legate a eventuali "coperture" accertative anche per questo tributo. Ciò perché, per i soggetti che aderiscono, viene stabilito che spettano i "vantaggi Isa", tra i quali vi è l'inibizione degli accertamenti analitici-induttivi e l'anticipo di un anno dei termini di decadenza per effettuare le rettifiche.

Entrambi i vantaggi riguardano anche l'Iva: il dubbio si pone se gli stessi valgano anche ai fini del concordato preventivo, poiché il già citato articolo 34 dispone che, per chi aderisce al nuovo istituto, non possono essere effettuati gli accertamenti ex articolo 39 del Dpr 600/1973. Si tratta degli accertamenti analitici, di quelli analitici-induttivi e quelli induttivi "puri", però limitatamente al comparto delle imposte sui redditi (e dell'Irap), non dell'Iva, non venendo citati gli articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972.

Peraltro, nella "brochure" delle Entrate che presenta il software, si afferma che «l'adesione non ha alcun effetto per l'imposta sul valore aggiunto». In sostanza, è da ritenere che se si raggiungono i punteggi Isa rilevanti (da 8 in su), si avranno (anche) i vantaggi Iva sopra riportati, ma il concordato in sé non offre alcuna copertura Iva.

In generale, la sensazione è che le eventuali adesioni riguarderanno in gran parte i forfettari "in crescita", che non hanno Iva e possono contare, per il 2024, sulla sperimentalità per un solo anno (i cui risultati a ottobre saranno già preventivabili). Per gli altri, la scommessa sul 2025 è troppo impegnativa, considerando che i vantaggi sono molto limitati (senza contare i troppi "pesi inopportuni" come il calcolo dell'acconto con il metodo storico "maggiorato").

26/06

LA SESSIONE DI AGGIORNAMENTO
In calendario mercoledì prossimo, 26 giugno, la sessione di aggiornamento di Master Telefisco, dedicata alle ultime novità e ai quesiti dei partecipanti.

Modello 231 per garantire la selezione dei fornitori

Responsabilità degli enti

Il tribunale di Milano ha di recente acceso i riflettori su appalti e manodopera

Gli articoli in questa pagina affrontano i temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 19 giugno.

Pagina a cura di
Sergio Pellegrino
Lucia Recchioni

Hanno destato molto interesse, soprattutto tra gli operatori del settore, due provvedimenti del Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, che hanno coinvolto due note aziende di moda: i decreti del 15 gennaio e del 3 aprile 2024.

Con il secondo decreto, nello specifico, è stata disposta l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria per presunte ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che hanno interessato alcuni fornitori della società stessa.

In base a quanto emerso dalle indagini, infatti, la casa di moda affidava con contratto di appalto l'intera produzione a società committenti terze, le quali, però, provvedevano solo alla campionatura del materiale, esternalizzando la produzione dell'intera linea a opifici cinesi, potendo quindi abbattere i costi grazie all'impiego di manodopera irregolare e clandestina. Invero, i lavoratori, seppur retribuiti per un impiego part-time, lavoravano in media dieci ore al giorno per sei giorni a settimana e dormivano in un locale abusivamente realizzato all'interno del capannone; i dispositivi di sicurezza sulle attrezzature erano stati rimossi e i lavoratori non erano mai stati sottoposti a visita medica, né avevano mai ricevuto formazione.

L'intero meccanismo è stato quindi ritenuto colposamente alimentato dalla società committente, che, pur non avendo partecipato nella commissione nel reato, non ha mai effettivamente verificato la capacità imprenditoriale delle società appaltatrici.

Garanzia di legalità

Anche alla luce di questi fatti appare sempre più evidente come il Modello organizzativo 231 non possa più essere confinato al ruolo di "circostanza esimente", ma costituisca oggi una garanzia di "legale e virtuoso svolgimento" dell'attività d'impresa. Tale cambiamento, d'altra parte, non pare imposto solo dai nuovi orientamenti di giurisprudenza, ma anche (e con maggiore impatto) dal mercato, che vede consumatori sempre più attenti alla reputazione dell'impresa.

Nell'ambito dei Modelli 231 (o, comunque, nell'ambito delle procedure ivi richiamate) dovrebbe pertanto essere data grande importanza alla selezione dei fornitori "strategici".

A tal fine il Modello potrebbe prevedere:

❶ l'acquisizione di specifiche autodichiarazioni da parte del fornitore attestanti il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché del Durc in corso di validità;

❷ la richiesta di una scheda, sottoscritta dal fornitore, indicante il numero di lavoratori impiegati nella produzione, il loro inquadramento (anche ai fini retributivi), i tempi di lavorazione previsti, le attrezzature da utilizzare e le modalità di lavorazione;

❸ il richiamo, nell'ambito del contratto di appalto stipulato, alle prescrizioni del Codice etico e del Modello organizzativo (nonché al sistema disciplinare ivi individuato), con irrogazione di specifiche sanzioni al fornitore, come, ad esempio, l'immediata risoluzione del contratto in caso di violazione delle procedure stabilite;

❹ la richiesta al fornitore di una dichiarazione attestante l'impegno alla verifica delle condizioni di lavoro presso i subappaltatori, ove presenti, con indicazione del nominativo dei subappaltatori coinvolti e dei documenti a questi ultimi richiesti (o, comunque, delle procedure di affidamento seguite). Se l'appaltatore è dotato di un'adeguata struttura produttiva può essere valutato un divieto di subappalto;

❺ l'introduzione di clausole contrattuali volte a riconoscere la possibilità di effettuare audit periodici presso la sede del fornitore, al fine di verificare concretamente le condizioni dei lavoratori.

Nell'ambito della richiamata procedura di accreditamento del fornitore, rivestirà un ruolo di sicuro rilievo il possesso, da parte di quest'ultimo, di eventuali certificazioni Iso 9001, Iso 45001 e Iso 14001, nonché l'adozione di un Modello organizzativo 231.

I quesiti

Pubblichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti dei partecipanti alla sessione di Master Telefisco del 19 giugno

RESPONSABILITÀ
L'Organismo di vigilanza potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento danni da soggetti terzi nel caso in cui sia accertata l'inadeguatezza del Modello 231?
No, può essere esclusa una forma di responsabilità extracontrattuale dell'Odv nei confronti dei soggetti terzi, in quanto a quest'organo non può essere riconosciuta un'autonoma posizione di garanzia.
D'altra parte, l'Odv, a seguito delle sue verifiche, riferisce all'organo amministrativo e all'organo di controllo e non è prevista un'informativa da rilasciare ai terzi.

2

AUTONOMIA SOCIETARIA
Nell'ambito di un gruppo societario può essere opportuna l'adozione di un Modello organizzativo unico?
No, in quanto ciascuna società del gruppo deve svolgere in autonomia l'attività di valutazione e gestione dei rischi, predisponendo un proprio Modello organizzativo, come tra l'altro precisato nelle Linee guida di Confindustria.
La holding potrà fornire indicazioni, ma ciò non potrà mai concretizzarsi in una limitazione di autonomia delle singole società, al fine di evitare il rischio di una "risalita" della responsabilità da reato alla società controllante.
Ogni società del gruppo, inoltre, dovrebbe nominare un proprio Organismo di vigilanza.

3

LAVORATORI ESTERNI
Come può il sistema disciplinare previsto dal Modello organizzativo 231 trovare applicazione nei confronti di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (come, ad esempio, i consulenti e i fornitori)?
Il Modello organizzativo 231 potrebbe prevedere il richiamo, nell'ambito dei contratti, di una clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello stesso e del Codice etico.

CALCOLO DEI DIPENDENTI
Come si calcola il numero dei dipendenti per verificare il superamento del limite delle 50 unità ai fini della disciplina whistleblowing?
Come precisato dalle Linee Guida dell'Anac, è necessario far riferimento al valore medio degli addetti al 31 dicembre dell'anno solare precedente, contenuto nelle visure camerali.
Tale dato non tiene conto dell'effettiva durata del singolo rapporto di lavoro: ragion per potrebbe ritenersi più opportuno far riferimento alle cosiddette "Ula" (unità di lavoro dipendente equivalente a tempo pieno).

Nello sport obbligatorio adottare i «Mocas»

L'altro versante

Modello non paragonabile a quello 231 (facoltativo), ma che si può affiancare

In base all'articolo 16, comma 2, del Dlgs 39/2021, le associazioni e le società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e le società sportive professionistiche devono predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (cosiddetti "Mocas").

Sebbene, quindi, l'adozione dei Modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001 ("Mog 231") sia ancora oggi non vincolante per le altre realtà, nel settore dello sport vige un espresso obbligo di adozione dei Mocas, pur con contenuti limitati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione (ovvero finalizzati alla prevenzione di comportamenti che, in quanto tali, non integrano alcun reato presupposto secondo la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti).

Il Mog 231 e il Mocas, pur condividendo l'approccio *"risk-based"*, restano due documenti diversi, in quanto la norma non richiama il Dlgs 231/2001, se non per prevedere la possibilità di integrare il Modello organizzativo adottato.

Le più rilevanti federazioni italiane hanno già emanato le loro Linee guida nel 2023

Dunque i Mocas non potranno avere efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente: sicché sarebbe opportuno, soprattutto per le realtà più strutturate, un'implementazione congiunta dei due modelli, andando oltre il dettato normativo, ma potendo cogliere tutti i benefici che garantisce un Mog 231.

Il termine entro il quale dovrà essere adottato il Mocas è di 12 mesi dalle Linee guida predisposte da federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.

Considerato, quindi, che le più rilevanti federazioni italiane hanno emanato le loro Linee guida nel 2023 (si richiamano, a titolo di esempio, le Linee guida della Federazione Italiana Pallavolo del 25 agosto 2023 nonché quelle dalla Federazione italiana giuoco Calcio del 31 agosto 2023, della Federazione italiana pallacanestro del 31 agosto 2023 e della Federazione italiana tennis e padel del 25 settembre 2023), tutte le Asd e Ssd saranno chiamate, nell'arco del 2024, all'adozione del Mocas o potranno integrare il Mog 231 già adottato.

Si ricorda che i Mocas dovranno anche stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta nazionale del Coni del 25 luglio 2023, n. 255, garantendone la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale.

Le Asd, le Ssd e le società sportive professionistiche che non rispetteranno i nuovi obblighi di adozione del Mocas saranno sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui sono affiliate.

Organismi di vigilanza, ok alla gestione integrata del whistleblowing

Il caso operativo

Se il canale di segnalazione è affidato all'Odv, opportuno aggiornare il regolamento

L'Organismo di vigilanza (Odv) è stato individuato quale gestore della segnalazione ai fini della disciplina whistleblowing. È necessario aggiornare il regolamento dell'Odv?

1. La disciplina whistleblowing
Con il Dlgs 24/2023 è stata recepita in Italia la direttiva Ue 2019/1937 riguardante «la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione», prevedendo l'istituzione di un canale interno di segnalazione idoneo ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante.

2. Gestire la segnalazione
La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo, oppure a un soggetto esterno. In ogni caso deve trattarsi di un soggetto (o ufficio) autonomo e specificamente formato.

3. Il ruolo dell'Odv
Nel documento «Nuova disciplina del *whistleblowing* e impatto sul D.Lgs. 231/2001» della Commissione di studio del Cndcec, l'individuazione dell'Odv quale destinatario delle segnalazioni è stata ritenuta problematica, non solo perché le violazioni segnalabili sono ben più numerose delle fattispecie riconducibili alla disciplina 231, ma anche perché l'affidamento di ulteriori incarichi potrebbe compromettere i requisiti di indipendenza e autonomia dello stesso Organismo.

Di diverso avviso, invece, si è mostrata Confindustria, che, nelle sue Linee Guida, ha invece individuato, tra i possibili destinatari della segnalazione, proprio l'Odv, non solo in considerazione del fatto che la disciplina del *whistleblowing* è parte integrante del Modello organizzativo 231, ma anche tenuto conto delle competenze tecniche e di autonomia e indipendenza del richiamato soggetto.

4. Adeguare il regolamento Odv
Nel caso in cui il gestore coincida con l'Odv, si rende sicuramente opportuno aggiornare il suo regolamento, disciplinando, ad esempio:

- il ruolo del presidente dell'Odv nelle diverse fasi che seguono la segnalazione, ovvero quali obblighi ricadono su di lui in termini di verifica periodica della piattaforma (se è stata scelta la modalità informatica per l'invio delle segnalazioni), convocazione dell'Organismo di vigilanza e coordinamento delle attività;
- le modalità di gestione della segnalazione, prevedendo eventualmente la possibilità di ripartire le attività istruttorie tra i membri e individuando le modalità per le necessarie interlocuzioni con il segnalante;
- le modalità di tenuta del registro delle segnalazioni e di verbalizzazione degli incontri;
- le regole per l'eventuale ricorso a soggetti terzi specializzati o a strutture aziendali;
- le procedure di gestione di eventuali ipotesi di conflitto di interesse, nel caso in cui l'Odv costituisca soggetto "segnalato".

Vitalizio in cambio di quote sociali: il contratto è unico per il registro

Imposte indirette

L'alienazione è definita da un solo atto che stabilisce il corrispettivo

Il patto per il pagamento non integra gli estremi di un accordo separato

Antonino Porracciolo

La costituzione di un vitalizio quale corrispettivo della cessione di quote societarie non integra gli estremi di un autonomo contratto e, dunque, non va sottoposta a tassazione ulteriore rispetto a quella stabilita per la vendita della partecipazione sociale. Lo afferma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria nella sentenza n. 273, sezione 3, depositata il 15 aprile scorso.

Il giudizio scaturisce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione, emesso dall'agenzia delle Entrate nei confronti di un notaio per il recupero dell'imposta di registro relativa a un atto di alienazione di quote sociali, per il cui corrispettivo era stata pattuita la costituzione di una rendita vitalizia di ottocento euro al mese.

Il rogito era stato tassato a imposta fissa in base all'articolo 11 della parte prima della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), relativo agli atti pubblici «aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società».

Secondo le Entrate, però, l'atto conteneva due autonome disposizioni, ovvero la vendita e l'istituzione di un vitalizio, e così al notaio era stato chiesto il pagamento del tributo stabilito per la rendita.

Il giudice di primo grado aveva annullato l'avviso, ritenendo che l'agenzia delle Entrate avesse effettuato una ricostruzione "atomistica" della vicenda: in sostanza, affermare che l'atto contenesse due disposizioni negoziali autonome significava disconoscere l'esistenza di un unico contratto a prestazioni corrispettive.

Nel confermare la sentenza, la Corte di secondo grado ligure ribadisce che la previsione di un patto per il pagamento della rendita non integra gli estremi del richiamo a un accordo raggiunto precedentemente tra i medesimi stipulanti; situazione, questa, disciplinata dal comma 1 dell'articolo 22 del Dpr 131/1986, il quale dispone che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni richiamate.

Infatti - prosegue la Corte - la costituzione del vitalizio è contestuale al trasferimento della partecipazione societaria, e dunque rappresenta l'unica causa della cessione di quote, «al pari di quello che avrebbe potuto essere un prezzo determinato» quale controprestazione del negozio traslativo.

Inoltre, il giudice ligure evidenzia che, al più, l'omissione di versamento avrebbe riguardato non l'imposta principale, bensì quella complementare.

Dunque, il notaio ricorrente non sarebbe stato responsabile, in solido con le parti contraenti, del relativo pagamento, ciò essendo escluso dal comma 2 dell'articolo 57 del Dpr 131/1986.

Così, ritenuto che la tassazione autonoma della rendita sia illegittima, la Corte respinge l'appello delle Entrate e, considerata la novità della questione, compensa tra le parti le spese del grado.

> **La costituzione dell'assegno è contestuale al trasferimento della partecipazione**

Senza il pagamento dell'accordo transattivo l'Iva non è esigibile

Fatturazione

La Cgt Vicenza si conforma al principio già stabilito dalle Sezioni unite

Massimo Sirri
Riccardo Zavatta

In attesa di vedere se il momento d'effettuazione delle operazioni troverà spazio nella riforma Iva, si fa strada anche nelle corti di merito l'orientamento volto a mettere in rilievo che già esisterebbe nell'ordinamento la (implicita) distinzione fra il fatto generatore delle prestazioni, da ricondurre in linea di principio all'esecuzione del servizio, e il momento in cui l'imposta diviene esigibile, ancorato invece al pagamento.

In tal senso si esprime anche la sentenza della Cgt Vicenza n. 257/1/2023 (presidente Manduzio, relatore Mottes), la quale sottolinea come, in mancanza del pagamento di una somma dovuta in base a un accordo transattivo, non sorge alcun obbligo di emissione della fattura né alcun debito fiscale. Inoltre, a ben vedere, i giudici osservano che, a causa dell'inadempimento, non si realizzerebbe neppure l'effetto novativo dell'accordo «comportante la generazione della prestazione».

La pronuncia si pone nel solco di quanto stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 8059/2016), secondo cui una cosa è il fatto generatore dell'imposta e quindi l'evento che determina la nascita dell'obbligazione tributaria, altra cosa è l'esigibilità del tributo che si collega al pagamento della prestazione, fissando a tale data (di pagamento) - come stabilito ancora dalla Cassazione nella sentenza 9064/2021 (che peraltro presenta alcuni profili contraddittori) - l'estremo limite temporale per l'emissione della fattura e per l'assolvimento del tributo. Conforme è anche la recente ordinanza n. 13268/2024 della Suprema corte sulla regolarizzazione della mancata ricezione della fattura per un servizio non pagato.

La norma interna – la quale collega in linea generale l'effettuazione della prestazione (o meglio, l'esigibilità in base alla norma di comportamento Aidc 223/2023) al pagamento – non è stata considerata in contrasto con la direttiva (sentenza Ue C-144/94) e una tale impostazione non rischia di creare distonie con l'esercizio del diritto di detrazione, dato che questo sorge solo quando l'Iva diventa esigibile per il fornitore (sentenza Ue C-9/20) conformemente all'articolo 167 della direttiva 2006/112 e all'articolo 19, comma 1, Dpr 633/72. È però altrettanto vero che la "sospensione" del rapporto tributario potrebbe protrarsi eccessivamente. In quest'ottica, tuttavia, sono gli uffici che dovrebbero sforzarsi d'indagare per verificare se vi sia stata evasione (pagamento eseguito, ma occultato) o elusione (ingiustificato differimento dell'obbligo impositivo), evitando disinvolte letture della norma. Di fatto con la fattura elettronica e i correlati poteri di controllo, si potrebbe pensare di collegare l'emissione della fattura all'esecuzione del servizio, "fotografando" così il fatto generatore, ma mantenendo agganciata l'esigibilità (e la detrazione) al pagamento.

I compensi per l'immagine seguono le regole Irpef: l'agenzia è trasparente

Redditi diversi

Sì alla ritenuta sugli importi versati allo sportivo con management serbo

Maria Lucia Di Tanna
Davide Greco

Secondo la Cgt dell'Umbria i compensi da diritto di immagine corrisposti da un'agenzia di management a uno sportivo vanno qualificati come redditi diversi ex articolo 67 del Tuir. Questa, in sintesi, è la risposta offerta da giudici di Perugia nella sentenza n. 89/1/2024 (presidente Temperini, relatore Maddaloni).

Una società della lega di Serie A di pallavolo aveva acquistato da un'agenzia serba i diritti di immagine di un giocatore di livello internazionale, corrispondendo a quest'ultima, in 12 rate, un importo di alcune centinaia di migliaia di euro. L'agenzia serba, titolare esclusiva della commercializzazione dell'immagine del giocatore e unica legittimata alla sua rappresentanza, riversava poi allo sportivo su un conto austriaco di appoggio il 50 per cento circa dei compensi percepiti.

Al di là della qualificazione reddituale prescelta dai giudici, la sentenza in commento risulta di particolare interesse poiché ci offre l'opportunità di descrivere il ruolo delle agenzie di management nelle operazioni in materia di sfruttamento dell'immagine.

Tendenzialmente il rapporto che si instaura tra una celebrity e un'agenzia è un rapporto di mandato che può essere con o senza rappresentanza.

Qualora il rapporto di mandato tra celebrity e agenzia sia un rapporto di mandato con rappresentanza i compensi da diritto d'immagine pagati dal brand (nel caso della sentenza, la società sportiva), ancorché "formalmente" versati all'agenzia di management, ai fini fiscali si intenderanno direttamente corrisposti alla celebrity, considerando invece l'agenzia "trasparente".

In un caso come questo la tassazione seguirà le regole Irpef della celebrity. Su tali compensi, quindi, il brand applicherà una ritenuta:
- a titolo d'acconto;
- ovvero a titolo d'imposta a seconda della residenza italiana o meno della celebrity (con attenzione alle Convenzioni internazionali).

Il caso in esame sembra rientrare in tale ipotesi. Qualora, invece, il rapporto di mandato tra celebrity e agenzia sia un rapporto di mandato senza rappresentanza quest'ultima non sarà "fiscalmente trasparente".

Le ipotesi dunque sono due.

1. Se l'agenzia è italiana, il primo passaggio - ovvero quello di pagamento dei diritti d'immagine dal brand all'agenzia di management - è "neutrale" (mera movimentazione finanziaria). Sarà poi l'agenzia italiana, in sede di riversamento, a dover applicare le ritenute quale sostituto d'imposta.
2. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l'agenzia fosse straniera, quest'ultima non potrà adempiere al ruolo di sostituto d'imposta, salva l'ipotesi di stabile organizzazione in Italia.

In tal caso, stando così le cose le soluzioni potrebbero essere due:
- ritenuta ex articolo 25, comma 2 del Dpr 600/1973 direttamente applicata dal brand (salva applicazione Convenzioni);
- tassazione in dichiarazione del compenso da parte della celebrity senza alcuna ritenuta a monte. Ipotesi, quest'ultima, poco perseguibile.

Durata e sgravi spingono il contratto di solidarietà

Ammortizzatori

È la formula più gettonata fra le causali della Cigs, applicabile fino a 36 mesi

Possibile il taglio del 35% dei contributi se la riduzione d'orario supera il 20%

Pagina a cura di
Mauro Marrucci

Il contratto di solidarietà è la causale più gettonata fra quelle ammesse per la cassa integrazione straordinaria. Nel mese di aprile, come si evince dall'ultimo Osservatorio statistico Inps disponibile, alla causale solidarietà sono state riconducibili 7,8 milioni di ore concesse, su un totale di 11,7 milioni di ore di Cigs. Le causali crisi e riorganizzazione aziendale hanno fatto registrare insieme poco più di 3,9 milioni di ore.

Da istituto rigido, introdotto con la legge 863/1984, e per questo poco utilizzato, il contratto di solidarietà, già nel 2009, in seguito alla crisi innescata dal fallimento della Lehman Brothers, venne semplificato e reso più flessibile con il Dm 46448 del 10 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale 178 del 3 agosto 2009).

Con la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro dovuta al Dlgs 148/2015 e con le modifiche introdotte dalla legge 234/2021 – che hanno ampliato la platea dei fruitori della Cigs, estendendola ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi e territoriali che, nei sei mesi precedenti rispetto alla richiesta di intervento, abbiano occupato, in media, più di 15 dipendenti - lo strumento si pone come la soluzione normativamente più vantaggiosa per superare crisi contingenti.

Il contratto di solidarietà, infatti, è finalizzato a evitare in tutto o in parte il licenziamento del personale, tramite un accordo stipulato dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o con le loro rappresentanze aziendali, in base all'articolo 51 del Dlgs 81/2015, con il quale si realizza una forma di solidarietà tra lavoratori che, accettando una riduzione dell'orario di lavoro e della corrispondente retribuzione, ottengono, tramite decreto ministeriale, un'integrazione salariale, nei limiti di legge, a fronte del trattamento economico perso.

L'accordo sindacale è l'asse portante di questo tipo di causale della Cigs, regolamentata dall'articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015 e dagli articoli 3 e 4 del Dm 94033/2016. Per dar modo al ministero del Lavoro di valutarne l'approvazione, vi deve essere quantificato e motivato l'esubero del personale, specificando la conseguente riduzione dell'orario concordata dalle parti, oltre che le modalità attraverso le quali il datore, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario lavorativo, quello ridotto.

La riduzione dell'orario dei lavoratori coinvolti può arrivare, su base aziendale, fino a una media dell'80% di quello giornaliero, settimanale o mensile nell'arco dell'intero periodo di durata del contratto, con punte individuali massime del 90 per cento. Pur non potendosi superare questi limiti massimi, è così possibile una riduzione flessibile del tempo di lavoro, correlata all'andamento quantitativo della produzione. Nell'accordo è peraltro necessario indicare i lavoratori coinvolti: l'ammortizzatore può riguardare l'intera azienda o una parte di essa. A tale scopo, all'accordo deve essere allegato l'elenco analitico dei dipendenti interessati (con la sola esclusione dei dirigenti), con qualifica e data di assunzione, distinti per unità produttiva e reparto.

La flessibilità è altresì assicurata dalla possibilità di svolgere lavoro straordinario, seppure solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare (circolare del ministero del Lavoro 27/2016). Il favore del legislatore verso questo strumento è convalidato dal fatto che:

1. per ricorrere alla Cigs per crisi o riorganizzazione le parti (o il datore, in caso di mancato accordo) devono dichiararne l'impercorribilità;
2. il suo utilizzo per i primi 24 mesi viene computato al 50%, permettendo così una durata complessiva degli ammortizzatori nel quinquennio mobile fino a 36 mesi in luogo di 24;
3. è l'unico ammortizzatore per il quale le quote di Tfr relative alla retribuzione persa rimangono a carico dell'Inps, salvo che per i lavoratori licenziati entro 90 giorni dal termine del contratto o di un ulteriore trattamento Cigs concesso entro 120 giorni dal precedente;
4. su istanza datoriale, per i lavoratori coinvolti, se interessati da una contrazione dell'orario superiore al 20%, è ammessa una riduzione contributiva del 35% per cento.

Lo strumento non può tuttavia essere applicato nei casi di fine lavoro nei cantieri edili e per i contratti a termine stagionali. Per i lavoratori part-time l'ulteriore riduzione dell'orario è possibile solo se è dimostrato il preesistente carattere strutturale del contratto a tempo parziale.

I punti cardine

Che cosa è e a che cosa serve
Il contratto di solidarietà è una causale della Cigs con la quale, tramite un accordo sindacale, stipulato in base all'articolo 51 del Dlgs 81/2015, si stabilisce una contrazione dell'orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. È necessaria l'autorizzazione del ministero del Lavoro su istanza, ex articolo 25 del Dlgs 148/2015.

La riduzione dell'orario di lavoro
Fino a una media dell'80% nell'arco dell'intero periodo di durata del contratto, con punte individuali massime del 90%.

L'integrazione salariale
È dell'80% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate, nel limite dell'orario contrattuale, al netto del contributo apprendisti e nel massimale di legge.
L'integrazione è ridotta in caso di successivi aumenti retributivi stabiliti da contratti aziendali.

Variazioni
Il datore deve comunicare l'avvenuta variazione quantitativa della contrazione dell'orario al ministero del Lavoro e all'Inps. Quando la deroga comporta una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Lavoro straordinario
È ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare

Computo ai fini della durata massima degli ammortizzatori
Rileva in misura del 50% per la parte non eccedente i 24 mesi

Tfr
La quota maturata in seguito alla riduzione dell'orario è a carico dell'Inps, a eccezione di quella relativa a lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo, entro 90 giorni dalla fine del contratto di solidarietà o entro 90 giorni dal termine di un ulteriore trattamento Cigs, concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Agevolazione contributiva
Su istanza datoriale, per un periodo non superiore a 24 mesi, è ammessa una riduzione pari al 35% della contribuzione dovuta per i lavoratori coinvolti, se interessati da una contrazione dell'orario superiore al 20%.

Licenziamento
È possibile solo il licenziamento collettivo non oppositivo.

L'accordo sindacale
Deve contenere:
- data della stipula del contratto
- esatta individuazione delle parti stipulanti riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle Rsa o della Rsu competenti alla stipula e dell'impresa
- contratto collettivo di lavoro applicato
- orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione
- data dell'eventuale apertura della procedura di licenziamento (ex articolo 4 e/o 24, legge 223/91) e numero degli esuberi dichiarati
- quantificazione dell'esubero di personale alla stipula dell'accordo
- motivi che hanno determinato l'esubero
- decorrenza del contratto di solidarietà
- durata della validità del contratto
- forma della riduzione dell'orario di lavoro
- articolazione della riduzione
- parametrazione sull'orario medio settimanale
- indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario
- eventuali deroghe all'orario concordato per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro
- misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione allegato – sottoscritto dalle parti - con indicazione analitica dei dipendenti interessati e specificazione di qualifica e data di assunzione, distinti per unità produttiva e reparto.

Da imprese e territori coesivi 8.000 euro di Pil pro capite in più

Unioncamere-Symbola

Nelle aree in cui si coltivano relazioni ci sono maggiore resilienza e meno divari

Marta Casadei

Il peso delle relazioni - tra imprese, imprese e lavoratori, aziende e pubbliche amministrazioni - che si concretizzano nei territori coesivi italiani può valere 8mila euro di Pil pro capite. Come è accaduto nel 2022, quando hanno registrato un valore aggiunto a persona di 34 mila euro contro i 26mila dei territori non coesivi. È questo uno dei dati più significativi che emergono dal rapporto «Coesione e competizione» realizzato da Unioncamere, Fondazione Symbola e Intesa Sanpaolo che verrà presentato il 28 giugno prossimo a Mantova in occasione del seminario di Fondazione Symbola.

Il rapporto analizza le peculiarità delle imprese cosiddette coesive - che sono legate alla comunità di appartenenza e al territorio, investono in benessere economico e sociale - che, ad oggi, sono oltre un terzo delle imprese italiane. Ne evidenzia priorità operative e distribuzione geografica, ma soprattutto, le sinergie con i territori, dalle quali derivano effetti positivi come quelli già citati sul Pil. «Queste realtà rappresentano il *core* del made in Italy - spiega il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli - ed esprimono quello che possono potenzialmente diventare tutte le aziende italiane. Hanno un modo di fare impresa "con", e non in antagonismo a qualcuno, perché hanno capito che dalle relazioni, che siano con i lavoratori, con i fornitori o con la Pa, possono scaturire effetti positivi anche a livello economico. Per esempio: avendo una rete di fornitori ai quali si è legati da un rapporto fiducia si prendono decisioni più velocemente».

Gli effetti positivi sui territori
Proprio la resilienza dei territori coesivi - che è strettamente legata alla capacità di adattarsi a nuovi contesti per "rialzarsi" da una caduta o superare un ostacolo - supera di tre punti percentuali quella dei territori non coesivi: la variazione percentuale del valore aggiunto nominale nel periodo 2019-2022 è del +10,1% contro il +7,2% dei territori non coesivi. Questi ultimi perdono anche il confronto sulla distribuzione equa della ricchezza, un tema sempre più importante, vista la generale polarizzazione dei redditi verso la cima della piramide: la quota di contribuenti con un Irpef inferiore ai 10mila euro è pari al 29,3% nei territori non coesivi, contro il 23,9% dei coesivi. Quello tra le aree e le aziende capaci di coltivare e valorizzare le relazioni è un mutuo beneficio: il rapporto di Unioncamere, Fondazione Symbola e Intesa Sanpaolo evidenzia come i territori sui quali insistono più imprese di questo tipo siano anche quelli in cui la coesione sociale è più forte. In queste aree geografiche ci sono maggiori livelli di volontariato, di fiducia interpersonale, di partecipazione civile e politica, raccolta differenziata. Nel confronto spicca un parametro, quello della soddisfazione per la propria vita: nelle regioni con valori superiori alla media la soddisfazione tocca quota 47%, dieci punti percentuali sopra quella delle regioni che hanno valori inferiori alla media.

La geografia della coesione
Il rapporto analizza l'intensità della presenza delle imprese coesive nelle regioni italiane: «Fatte 100 le imprese coesive in Italia, abbiamo calcolato dove si raggiunge l'intensità maggiore», spiega Tripoli. A fronte di una media nazionale del 43%, in testa ci sono Trentino Alto Adige (61%), Valle d'Aosta (59%) e Friuli Venezia Giulia (55%) e Molise (52%), mentre in coda ci sono Basilicata (25%), Liguria (31%) e Sicilia (33%). In generale la quota di imprese coesive è più elevata (44%) nelle città medio-piccole rispetto alle grandi (38%): «La città di media dimensione facilita i rapporti - conclude Tripoli - e il valore della cultura del territorio è fondamentale».

LA FOTOGRAFIA

44%

Imprese coesive in città medio piccole
La quota di imprese coesive è più elevata (44%) nelle città medio-piccole rispetto a quelle grandi (38%) anche perché è nella realtà meno estese dove è più facile stabilire e coltivare relazioni di fiducia.

47%

Soddisfazione per la vita
Quella nei territori coesivi supera di dieci punti percentuali quella registrata nei territori non coesivi. Questi ultimi perdono il confronto anche sui livelli di volontariato, sulla raccolta differenziata e sulla partecipazione.

LA RIFORMA
Il disegno di legge di riforma voluto dal ministro Carlo Nordio, oltre ad abrogare il reato di abuso d'ufficio, interviene sulla disciplina delle intercettazioni e della custodia cautelare. Il testo, già licenziato in prima lettura al Senato, nei giorni scorsi è stato approvato in commissione Giustizia alla Camera. Da oggi è atteso in Aula.

Intercettazioni, vuoto di tutele per i non indagati

Ricerca della prova

Chi non è coinvolto nel processo non viene informato delle operazioni

Le modifiche nella riforma da oggi all'esame dell'Aula non colmano la lacuna

Sergio Lorusso

L'ordinamento italiano non tutela le persone non coinvolte nel processo penale ma sottoposte a intercettazioni. A evidenziarlo è stata la Corte europea dei diritti dell'uomo nella decisione resa il 23 maggio nella sentenza Contrada contro Italia (la n. 4). A colmare questa mancanza non sono sufficienti le modifiche alla disciplina delle intercettazioni contenute nel disegno di legge di riforma della giustizia, voluto dal ministro Carlo Nordio, approvato la scorsa settimana in commissione alla Camera e da oggi all'esame dell'Aula per il sì definitivo (atto Camera 1718).

La sentenza della Cedu

La Corte ha aggiunto un tassello alla ricostruzione sovranazionale della materia delle intercettazioni, con riferimento agli effetti pregiudizievoli che il ricorso a uno strumento investigativo molto invasivo può produrre su persone del tutto estranee al procedimento.

L'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto il nostro ordinamento non prevede garanzie adeguate ed effettive a protezione dal rischio di abusi che colpiscano le persone che – pur non essendo coinvolte nel procedimento penale – siano sottoposti ad attività captativa. In particolare, le norme non prevedono la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere un controllo effettivo della legalità e della necessità dell'intercettazione.

Un paradosso. Mentre, infatti, la persona sottoposta alle indagini viene informata del termine delle operazioni di captazione e può accedere alla relativa documentazione, partecipando poi alla selezione delle intercettazioni rilevanti e rivolgendosi, se ritiene, all'autorità giudiziaria per chiedere la distruzione del materiale scartato, chi nell'attività captativa viene coinvolto come terzo può usufruire soltanto della garanzia prevista dall'articolo 269, comma 2, del Codice di procedura penale, che permette di chiedere, a tutela della propria riservatezza, la distruzione delle registrazioni non necessarie per il procedimento. Non essendo però prevista alcuna forma di comunicazione dell'intervenuta intercettazione, può accadere che l'interessato non venga a conoscenza del coinvolgimento nell'attività captativa se non quando, magari, il suo contenuto venga diffuso dai media perché ritenuto di rilevanza pubblica.

La decisione costituisce il naturale prosieguo di quella presa dalla Grande Camera nel caso Amann contro Svizzera (2000), con cui si è precisato che la tutela della privacy deve interessare tutti coloro che partecipano alle conversazioni, perché il valore tutelato dall'articolo 8 della Cedu è universale e non può soffrire di discriminazioni o distinzioni. E si colloca nell'orbita di quell'atteggiamento assai rigoroso che la Corte, fin dagli albori, ha assunto riguardo alle intercettazioni (Grande Camera, Malone contro Regno Unito, 1984). Peraltro, l'evoluzione tecnologica ha imposto con forza lo strumento in sede investigativa, ma ciò non significa che si possano oscurare i diritti fondamentali.

Le regole italiane

Il Codice di procedura penale non ha dato molto spazio alle garanzie dell'estraneo al procedimento intercettato, limitandosi a quanto previsto dall'articolo 269.

A tutela dei terzi, prova ad agire ora il disegno di legge di riforma voluto dal ministro Nordio. Il testo, in particolare, contiene dei micro-interventi sull'articolo 268 del Codice di procedura penale che introducono il divieto di inserire nei verbali espressioni «che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti» (comma 2-bis) e l'obbligo, in sede di stralcio, di eliminare registrazioni e verbali riguardanti soggetti diversi dalle parti (comma 6); e sull'articolo 291 del Codice di procedura penale, riguardo al contenuto dell'ordinanza che dispone una misura cautelare, dalla quale sono banditi i dati personali dei terzi, salvo che non siano indispensabili (comma 1-ter).

Non vengono però introdotti strumenti di garanzia a tutela del terzo. C'è da auspicare che l'intervento dei giudici di Strasburgo induca il legislatore a predisporre rimedi esperibili dall'interessato nel caso in cui i suoi diritti vengano violati.

I punti chiave

La confisca «allargata»
È la «confisca in casi particolari» (articolo 240-bis del Codice penale), che si applica nei casi di condanna o di patteggiamento per alcuni gravi reati. Prevede la confisca del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ha la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività

Le garanzie
Il Codice antimafia prevede un subprocedimento per regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai creditori di buona fede, determinare le condizioni per il riconoscimento dei crediti e tutelare la par condicio creditorum. Si punta a regolare il passaggio allo Stato dei beni confiscati, tutelando i creditori di buona fede

Alla confisca allargata si applicano le garanzie per i terzi in buona fede

Misure di sicurezza

Valgono le disposizioni previste per i creditori dal Codice antimafia

Guido Camera

Le norme a tutela dei diritti dei terzi in buona fede previste dal Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) per le misure di prevenzione sono applicabili alla confisca "allargata" regolata dall'articolo 240-bis del Codice penale a prescindere dalle modifiche contenute nel decreto legislativo 150/2022 (riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 23565, depositata il 12 giugno. Le conclusioni cui giunge la decisione appaiono condivisibili; convince meno il percorso di ricostruzione della complessa normativa di riferimento.

Alla Corte si era rivolta l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati per censurare la decisione di un giudice dell'esecuzione che non aveva ritenuto applicabili, perché sopravvenute, le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, che hanno esteso a tutti i casi di sequestro e confisca penale le disposizioni del Codice antimafia che tutelano i diritti dei terzi. Le regole in questione strutturano un procedimento giurisdizionale volto a regolare i criteri di inopponibilità della confisca ai crediti e ai diritti reali dei terzi e a determinare le condizioni di accesso al loro riconoscimento, nel rispetto del principio della parità tra i creditori, in equilibrio con l'interesse dello Stato ad acquisire i beni confiscati. Secondo l'Agenzia, le nuove norme sono di natura processuale e perciò applicabili alle richieste di riconoscimento di crediti avanzate dopo il 30 dicembre 2022, anche se il giudicato sulla confisca si è formato precedentemente.

La Corte ha accolto il ricorso, ma sul presupposto che le regole sulla verifica dei crediti dei terzi previste dal Codice antimafia fossero efficaci dal 1° settembre 2021, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 373 del decreto legislativo 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), per cui le disposizioni sulla verifica dei crediti si applicano anche in caso di sequestro disposto ai fini di confisca. Il Codice della crisi ha però avuto un'entrata in vigore progressiva; l'articolo 373, in particolare, non ha avuto efficacia sino al 15 luglio 2022, in virtù delle proroghe disposte dal decreto legge 118/2021 e dal decreto legge 36/2022. La norma che supporta il ragionamento della Cassazione è invece stata introdotta dal decreto legislativo 21/2018, in vigore dal 6 aprile del 2018, e prevedeva espressamente – all'interno dell'articolo 104-bis, comma 1-quater – che le disposizioni in materia di tutela di diritti dei terzi previste dal Codice antimafia si applicassero ai casi di sequestro e confisca "allargata".

La sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza volta a equiparare i creditori colpiti da confisca di prevenzione e quelli interessati da confisca "allargata". Con la sentenza 16341/2022 la Cassazione ha sancito che la parificazione risale alla legge 228/2012 (legge di Stabilità 2012), che ha reso applicabili tutte le norme del Codice antimafia in tema di amministrazione e destinazione dei beni – tra cui quelle sulla tutela dei creditori – alla confisca "allargata" e al sequestro a questa prodromico. Nel 2017 è poi stato promulgato l'articolo 104-bis, in seguito più volte ritoccato.

Con la riforma Cartabia si è infine perfezionata la parificazione dei creditori delle confische di prevenzione a quelli di tutte le forme di sequestro e confisca di natura penale.

L'analisi

PIÙ MEDIAZIONE PER RAGGIUNGERE I TARGET PNRR

di **Leonardo D'Urso**

È di interesse analizzare insieme i dati contenuti in tre documenti recenti del ministero della Giustizia:
1. il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi del Pnrr nell'ambito della giustizia civile;
2. le statistiche sulle mediazioni svolte nel 2023;
3. i crediti d'imposta riconosciuti per le mediazioni svolte nel secondo semestre del 2023.

Per conseguire l'obiettivo del Pnrr di ridurre del 40% la durata dei processi civili entro giugno 2026, il ministero della Giustizia effettua un monitoraggio semestrale sulla riduzione sia delle iscrizioni annuali nei tribunali nelle materie del cosiddetto "Civile contenzioso Cepej" (822.399 iscrizioni nel 2023), sia dei fascicoli pendenti nei tribunali e nelle corti d'appello (1.396.269 al 31 dicembre 2023).

Le statistiche sulle mediazioni confermano la costante crescita delle domande, pari a 178.182 (+15%), di cui l'81,7% proveniente dalle materie del contenzioso per le quali il primo incontro costituisce condizione di procedibilità. Parallelamente, gli accordi di mediazione hanno superato la soglia del 50% quando le parti proseguono oltre il primo incontro. A questi accordi si aggiunge almeno un ulteriore 15% di accordi conclusi al di fuori della mediazione, ma grazie all'incontro delle parti presso un organismo di mediazione.

Infine, quanto al "bonus mediazione", gli importi riconosciuti a coloro che ne hanno fatto richiesta ammontano solo allo 0,4% dei fondi stanziati per il 2023. Il 99,6% dei fondi è rimasto inutilizzato, probabilmente a causa della mancanza di informazioni e del poco tempo a disposizione per fare domanda.

Considerando le 178.182 domande di mediazione rispetto alle 822.399 iscrizioni nei tribunali, le mediazioni incidono solo per il 21% su tutto il "Civile contenzioso Cepej", che, per definizione, verte su diritti disponibili mediabili con un accordo tra le parti. Purtroppo, l'estensione della condizione di procedibilità alle nuove materie introdotta dalla riforma Cartabia nel secondo semestre del 2023 ha fatto crescere le domande di mediazione solo dell'1,8 per cento. Ad esempio, le mediazioni nel settore del franchising sono state solo 83 e nelle liti relative a società di persone appena 153.

Per quanto concerne la riduzione delle pendenze, a fronte di un arretrato di 1.396.269 fascicoli, i giudici hanno demandato in mediazione nel secondo semestre 2023 solo 11.170 casi, in gran parte nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (il 56% per liti su contratti bancari e locazioni). Sebbene i giudici abbiano lo strumento per inviare in mediazione anche le liti in cui la procedura non è obbligatoria, non ne fanno pieno utilizzo. Eppure, il progetto pilota condotto nel 2019 presso il Tribunale e la Corte d'appello di Firenze aveva portato a raggiungere oltre il 50% di accordi nelle mediazioni demandate.

> **Opportuno estendere la condizione di procedibilità a tutte le liti civili e aumentare le demandate dai giudici**

L'INCHIESTA

IL SOLE 24 ORE, 17 GIUGNO 2014, P. 5
Il Sole 24 Ore del Lunedì ha messo in luce che un tribunale su quattro ha tempi più lunghi del 2019

La relazione tra i dati commentati è evidente. Il raggiungimento dell'obiettivo del Pnrr in tema di giustizia civile può essere agevolato tramite:
- l'estensione del primo incontro di mediazione a tutte o gran parte delle "macro materie" del contenzioso in materia di diritti disponibili nei tribunali e negli uffici dei giudici di pace;
- l'applicazione del "modello fiorentino" di mediazione demandata a tutti gli uffici giudiziari d'Italia, anche tramite una formazione mirata degli addetti all'ufficio per il processo;
- l'avvio di una campagna di informazione al pubblico (già prevista in base al decreto legislativo 28/2010) sulle modalità di richiesta del bonus mediazione;
- il recupero nel 2024 dei fondi del credito d'imposta non spesi.

Solo attraverso un impegno concertato sarà possibile realizzare pienamente gli obiettivi del Pnrr, garantendo così un servizio di risoluzione dei contenziosi più efficiente e accessibile per cittadini e imprese.

ADR Center

Norme & Tributi
Autonomie locali e Pa

135 euro

IL TABELLARE
Per i segretari di fascia A l'aumento del tabellare, a regime a decorrere dal 2021, è di 135 euro, mentre per la fascia B si attesta a 108 euro fermandosi a 64 euro per la fascia C. Nella retribuzione di posizione, sempre dal 2021, si va dai 30 euro mensili per la fascia C fino a 158 euro per gli enti metropolitani

Contratto, per i segretari delle città gli arretrati volano a 18mila euro

Il rinnovo 2019/21

Una tantum da 10mila euro per gli incarichi negli enti più piccoli

Per i dirigenti i valori di riferimento si attestano intorno a 14mila euro

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

In dirittura di arrivo il contratto nazionale 2019-2021 dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, dopo il via libera del Governo (Sole 24 Ore di venerdì scorso). Il testo definitivo potrebbe essere firmato già nel mese di luglio e trovare applicazione nei 30 giorni successivi ovvero nel bel mezzo della calura agostana (mese in cui persino l'Agenzia delle Entrate sospende gli adempimenti). Passando al calcolo degli arretrati è necessario distinguere tra dirigenti e segretari.

Per i dirigenti l'aumento dello stipendio è pari a 101 euro per il 2019, a 120 per il 2020, fino ad arrivare a 135 dal 2021. Questi importi devono essere depurati dall'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021, già riconosciuti negli anni precedenti, pari a 14,62 euro da aprile a giugno 2019 ed a 24,37 da luglio. Ma non è finita, il nuovo tabellare comporta anche il ricalcolo dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 per ben 33 centesimi da aprile a giugno 2022 e 54 da giugno in poi. In aggiunta, nel 2023 è stato corrisposta l'una tantum pari all'1,5% del tabellare (comma 330 della legge 197/2022) che implica un arretrato di 1,62 euro mensili. Infine c'è il tema dell'anticipo per il 2024 pari a 6,7 volte l'indennità di vacanza contrattuale ordinaria pagata a dicembre 2023 in unica tranche o in comode rate nell'anno in corso, che va rivalutata di 3,62 euro al mese. Chiaramente andrà rivista anche l'indennità di vacanza contrattuale 2022-2024 dalla mensilità di applicazione del nuovo contratto nell'importo di 18,08 euro. A questo si aggiunge l'adeguamento della retribuzione di posizione, che ammonta a 36 euro mensili per il 2020 e aumenta a 60 dal 2021 in poi. Quest'ultimo è finanziato da un incremento del fondo dello 0,46% del monte salari 2018 per l'anno 2020 e del 2,01% a decorrere dal 2021. Le risorse che eccedono saranno distribuite a titolo di retribuzione di risultato. La quantificazione della retribuzione di risultato potrebbe essere stimata in una somma che varia dai 2 ai 3mila euro per il periodo 2020-2023. Sommando tutte queste componenti si dovrebbe quantificare un complessivo di circa 14mila euro.

Percorso analogo è previsto per i segretari comunali e provinciali anche se il calcolo risulta più complesso in quanto l'aumento del tabellare è differenziato per fasce. Per l'anno 2019 si tratta di 80 euro per le fasce A e B e di 64 per la C. Nel 2021 è pari rispettivamente a 124 e 99, per arrivare, a regime, ai 135 e 108.

Anche qui va scorporata l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2019-2021, deve essere conguagliato l'una tantum 2023 e l'anticipo del contratto 2024 e va rideterminata l'Ivc per il triennio 2022-2024. Anche per i segretari è previsto un aumento della retribuzione di posizione, con unica decorrenza dal 2021, il cui importo varia dai 30 euro mensili per la fascia C fino a 158 euro per gli enti metropolitani. Questi aumenti avranno effetto anche su gli istituti collegati al tabellare e alla retribuzione di posizione come le maggiorazioni e le sedi convenzionate. È previsto l'aumento del fondo dello 0,22% del monte salari 2018 fuori dai limiti del trattamento accessorio. Calcolato tutto, gli arretrati dei segretari variano dai circa 10mila euro della fascia più bassa fino ai 18mila degli enti metropolitani.

Il tetto all'accessorio rallenta le nuove voci

I meccanismi

Nel testo incrementi collegati a funzioni extra, disponibilità capoluoghi e sedi disagiate

Per i segretari il contratto nazionale ridisegna le regole della retribuzione di posizione e di risultato. Il nuovo ordinamento si applicherà dal 1° giorno del sesto mese successivo alla sottoscrizione del contratto; da febbraio 2025 se si firma a luglio.

La retribuzione di posizione è sempre rapportata alla fascia di appartenenza e alla tipologia di enti/fascia demografica, ma sono previsti un importo minimo e massimo. Ogni ente dovrà prevedere una graduazione parametrata alla complessità e responsabilità, alle funzioni aggiuntive (tra cui quella di responsabile anticorruzione) e alle situazioni di disagio. Quest'ultimo elemento è legato al contesto ambientale, geografico e organizzativo e può tener conto dell'ubicazione, delle carenze di organico e delle difficoltà socio-economiche. Il nuovo modello sostituisce la precedente maggiorazione che poteva arrivare al 50%. Il rapporto tra il valore minimo e massimo è molto simile al 50% salvo che per la fascia B2 dove supera il 60% e per la C che scende al 32%.

Il limite massimo può essere aumentato del 15% nei Comuni capoluogo, nelle Province e nelle Città metropolitane. Stessa possibilità è prevista per i segretari che, accollandosi l'onere di seguire anche l'Unione, passano a una fascia demografica più elevata.

Dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento si disapplicano le precedenti regole anche se il contratto prevede una salvaguardia se la nuova retribuzione di posizione è inferiore a quella in essere. In questo caso il maggior valore viene confermato fino al termine dell'incarico. Considerando che molti enti sono appena andati a votare, si parla di un quinquennio.

La retribuzione di risultato parte dalla precedente impostazione che la quantifica nel 10% del monte salari, ma il contratto prevede la possibilità di un incremento del 15% in presenza di dirigenti, ai segretari delle Unioni e in caso di calamità. Stessa maggiorazione è prevista in assenza di dirigenti se sono attribuiti al segretario incarichi apicali. Negli enti con dirigenza, per l'attribuzione di incarichi a interim non coperti verrà riconosciuto, come retribuzione di risultato, un compenso pari a una quota della retribuzione di posizione prevista per la funzione dirigenziale sostituita che varia dal 15 al 30%. L'interim è finanziato sul fondo della dirigenza.

> **Il limite di spesa introdotto nel 2017 bloccherà in molti casi i «bonus» previsti dall'intesa nazionale**

La possibilità di incrementare il trattamento economico dei segretari è consistente ma queste «disponibilità», previste dal contratto, si scontrano con il limite al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Unica eccezione lo 0,22% del monte salari 2018 che, però, corrisponde a ben poca cosa.

—**T.Grand.**
M.Zamb.

L'analisi

PARTECIPATE, IL DM COMPENSI NON PUÒ FRENARE I MIGLIORI

di **Elbano De Nuccio** e **Davide Di Russo**

La Corte dei conti (sezione Autonomie, 10/2024) è intervenuta sull'annosa questione dei compensi degli organi delle società a controllo pubblico segnalando l'urgenza di superare la disciplina transitoria, esigenza evidenziata anche dalla Consulta (sent. 153/2022).

L'articolo 11, comma 6 del Dlgs 175/2016 chiede a un decreto Mef di definire gli indicatori per individuare le fasce (fino a 5) delle società a controllo pubblico, su cui articolare i limiti ai compensi per amministratori e organi di controllo, dirigenti e dipendenti. Il tutto entro i 240mila euro.

Non essendo ancora stato adottato il decreto, resta in vigore l'articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012, per cui il costo annuale dei compensi non può superare l'80% del livello 2013. Il rinvio crea però problemi nel caso di parametro mancante (la società è stata costituita dopo; l'incarico nel 2013 era gratuito) o non rappresentativo. Sul primo punto la Corte conti (sezione Autonomie, 1/2017) ha precisato che l'80% va calcolato sull'ultimo esercizio in cui ci sia un esborso per compenso, o sul criterio della spesa necessaria per un servizio essenziale, fissato dalla società.

Più critico (e fonte di contrasti) è il caso in cui la società abbia corrisposto un emolumento nel 2013, ma estremamente contenuto: il vincolo, comportando un'ulteriore riduzione, priva di sostanziale significatività il compenso erogabile, con il rischio di dover rinunciare a professionalità adeguate, a danno del principio di buon andamento. La sezione Autonomie dà atto del contrasto nella giurisprudenza contabile: l'indirizzo maggioritario ritiene che il limite sia derogabile solo in assenza del costo 2013; per la tesi meno rigida il dato 2013 non è vincolante se le successive vicende societarie sono tali da far considerare la società un nuovo soggetto giuridico, in cui l'ente socio può determinare l'emolumento in termini di adeguatezza. La sezione Autonomie pare prediligere questo indirizzo richiamando la Consulta «sulla necessaria temporaneità dei vincoli di spesa»; e lasciando intendere che, dopo oltre 10 anni, il vincolo 2013 deve avere un'applicazione ragionevole. «Un principio di ragionevolezza nella definizione del compenso deve disciplinarne, nel solco del limite legislativo, le modalità operative». È una soluzione da tempo caldeggiata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, per consentire all'amministrazione, per motivate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, di discostarsi dal dato 2013 riferendosi ad altra annualità più significativa; o determinando un compenso tale da coniugare efficacia (la ricerca delle migliori professionalità) ed economicità.

L'auspicio è che prevalga l'orientamento più equilibrato, finché non arriverà l'agognato decreto. Certo è che i numeri delle bozze, soprattutto per l'organo di controllo, vanno rivisti, se non si vuole che rimedio sia peggiore del male. L'assist viene dalla legge sull'equo compenso, che si applica anche alle prestazioni in favore delle società del Tusp (articolo 2, comma 3, legge 49/2023): è vero che il Tusp prevale in quanto normativa speciale; ma è anche vero che il compenso dei collegi sindacali non può essere sideralmente distante da una misura proporzionata all'attività e al ruolo, a meno di non voler mortificare il controllo. Si confida che il Dm sappia individuare – anche che per i sindaci - parametri in linea con i livelli di mercato, permettendo alle società di accedere a professionalità adeguate e motivate, garantendo l'efficacia dell'azione amministrativa.

Gli autori sono il presidente del Cndcec e il coordinatore dell'Osservatorio enti pubblici e società partecipate del Cndcec

Niente vincoli sulle spese anticipate rispetto agli incassi

Contabilità

Gli effetti operativi del correttivo approvato nel decreto Coesione

Elena Brunetto
Patrizia Ruffini

Finalmente è stata approvata la modifica normativa che semplifica i vincoli di cassa degli enti locali. L'emendamento è stato inserito nel Ddl di conversione del Dl 60/2024 (Sole 24 Ore del 19 giugno). Di conseguenza, gli enti locali potranno limitare il regime dei vincoli di cassa esclusivamente alle entrate derivanti da mutui e trasferimenti, mantenendo i vincoli di sola competenza per le entrate vincolate da legge.

Il tema è stato ampiamente discusso dai responsabili finanziari, in particolare dopo la delibera 17/2023 della sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha ritenuto necessario il vincolo di cassa, oltre che di competenza, anche per le entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili.

Durante la seduta di Arconet di gennaio, l'Anci ha evidenziato le difficoltà per gli enti locali nel gestire come vincolate per cassa diverse entrate, laddove la singola voce di entrata finanziava molteplici voci di spesa, quali quelle derivanti da sanzioni stradali, proventi da parcheggi, imposta di soggiorno, permessi di costruire, trasferimenti, la Tari, le quote del fondo di solidarietà comunale e i trasferimenti alle gestioni associate. Arconet, pur condividendo le problematiche esposte ed esprimendo quindi parere favorevole alla modifica, aveva evidenziato la necessità di un intervento normativo, essendo la materia disciplinata dal Tuel.

Per semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, considerando anche le esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'emendamento ha introdotto modifiche al Tuel. In particolare, all'articolo 180, comma 3, che riguarda gli elementi dell'ordinativo di incasso, alla lettera d), sono state eliminate le parole «da legge». Pertanto, nella nuova formulazione, gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate si applicano solo a trasferimenti o prestiti. Analogamente, per i mandati di pagamento, all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono state rimosse le parole «stabiliti per legge o», con riferimento alle spese vincolate.

NT+ENTI LOCALI
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com